

67^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1996

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi del presidente MANCINO

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	* BASSANINI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali ..	Pag. 8 e passim
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIAN- TE PROCEDIMENTO ELETTRONICO .	3	PASQUALI (AN)	8
SUL QUARANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA RIVOLTA D'UNGHERIA		NOVI (Forza Italia)	11, 15, 27
PRESIDENTE	3	MARCHETTI (Rifond. Com.-Progr.) ...	12, 23, 26
* TABLADINI (Lega Nord-Per la Padania indep.) ..	4	* DENTAMARO (CDU)	12 e passim
SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indep.) ...	4	* VILLONE (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore	12 e passim
* NOVI (Forza Italia)	5	ROTELLI (Forza Italia)	13, 34, 36
PEDRIZZI (AN)	5	FUMAGALLI CARULLI (CCD)	14 e passim
DISEGNI DI LEGGE		SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indep.) ...	16 e passim
Seguito della discussione:		* VIGNERI, sottosegretario di Stato per l'in- terno	23, 29
(1034) Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di con- trollo (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'ar- ticolo 120, comma 3, del Regolamento) (Re- lazione orale):		D'ONOFRIO (CCD)	24, 34
PRESIDENTE	5 e passim	ELIA (PPI)	25, 27
		* DE CAROLIS (Misto)	25, 27
		* PELLEGRINO (Sin. Dem.-L'Ulivo)	27
		ROSSI (Lega Nord-Per la Padania indep.) .	33
		GUBERT (CDU)	34
		VEGAS (Forza Italia)	37
		Votazioni nominali con scrutinio simul- neo	18, 28

RICHIAMO AL REGOLAMENTO

PRESIDENTE	Pag. 38
D'ONOFRIO (CCD)	38

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034:**

PRESIDENTE	38 e <i>passim</i>
* VILLONE (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore	39
* BASSANINI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.....	39 e <i>passim</i>
DENTAMARO (CDU)	39, 49, 97
SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indep.) ...	39 e <i>passim</i>
SCHIFANI (Forza Italia)	49
PASQUALI (AN)	50, 94, 119
D'ONOFRIO (CCD)	50 e <i>passim</i>
DIANA Lino (PPI)	51 e <i>passim</i>
IULIANO (Rin. Ital.)	52, 97, 110
* NOVI (Forza Italia)	53 e <i>passim</i>
MARCHETTI (Rifond. Com.-Progr.) ..	54, 67, 118
* BEVILACQUA (AN)	65
VEGAS (Forza Italia)	66
FLORINO (AN)	67, 102
DE LUCA Athos (Verdi-L'Ulivo).....	68
PERUZZOTTI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	68
CUSIMANO (AN).....	70
ROTELLI (Forza Italia)	101, 110
PIERONI (Verdi-L'Ulivo)	103
DE LUCA Michele (Sin. Dem.-L'Ulivo).....	106
ELIA (PPI)	108
* PELLEGRINO (Sin. Dem.-L'Ulivo)	109
FUMAGALLI CARULLI (CCD)	122
Verifiche del numero legale.....	53 e <i>passim</i>

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	Pag. 54 e <i>passim</i>
---	-------------------------

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	124
------------------	-----

PER FATTO PERSONALE

PRESIDENTE	125
SCOPELLITI (Forza Italia)	124

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA

DI GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 1996.....	125
--	------------

ALLEGATO**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE**

NEL CORSO DELLA SEDUTA.....	127
------------------------------------	------------

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	138
Assegnazione	139

GOVERNO

Trasmissione di documenti	140
---------------------------------	-----

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	140, 141
Interrogazioni da svolgere in Commissione	187
Trasformazione di documenti di sindacato ispettivo	187

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

DIANA Lino, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Cò, De Martino Francesco, Fanfani, Giorgianni, Giovanelli, Lauria Michele, Leone, Meloni, Mignone, Passigli, Rocchi, Serena, Taviani, Toia, Valiani.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore: Lauricella, a Parigi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Sul quarantesimo anniversario della rivolta d'Ungheria

PRESIDENTE. Colleghi senatori, cade oggi il quarantesimo anniversario della rivolta d'Ungheria, alla quale l'ex Unione Sovietica rispose con l'invio dei carri armati. Fu così soffocata con la violenza e con il

sangue la voglia di libertà e di democrazia della gran parte del popolo ungherese. Propongo ai colleghi senatori di osservare un minuto di silenzio per ricordare in quest'Aula quegli eroi della libertà di 40 anni fa. *(Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea. Viene osservato un minuto di silenzio).*

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TABLADINI. Signor Presidente, mi fa piacere che lei abbia ricordato quella rivolta soffocata nel sangue con i carri armati. È una cosa che ci fa piacere, anche se sono passati parecchi anni. C'è però una cosa che si è dimenticato di dire: che qui ci sarebbe una parte politica che dovrebbe stare non un minuto in silenzio, ma addirittura per tutta la vita. *(Applausi dai Gruppi Lega Nord-Per la Padania indipendente e Alleanza Nazionale).*

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, in sede di Conferenza dei Capi-gruppo si era preso l'impegno di non chiedere la parola sulla rivolta ungherese dopo il minuto di silenzio; credo che quest'Aula abbia dimostrato all'unanimità la profondità dei sentimenti con i quali guarda a quel periodo, e vi invito a non chiedere ulteriormente la parola su questo tema, che peraltro non concederò come da accordo raggiunto in Conferenza dei Capigruppo.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, faccio presente che il mio Gruppo non ha partecipato alla riunione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

PRESIDENTE. Non certo per volontà del Presidente del Senato!

SPERONI. Per volontà del Presidente del Senato che ha spostato per due volte nella stessa giornata l'orario di convocazione della Conferenza, che poi si è tenuta durante l'orario della riunione del nostro Gruppo.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, abbia pazienza, non è che il Presidente del Senato si diverta a cambiare o a stabilire orari improvvisi.

VOCI DAL GRUPPO LEGA NORD-PER LA PADANIA INDIPENDENTE. E invece sì!

SPERONI. Per chiarire...

PRESIDENTE. Considero chiusa la questione, senatore Speroni; per favore, non insista. Non abbiamo più nulla da chiarire. Credo che sia molto chiaro il tutto. *(Commenti del senatore Speroni a microfono spento).*

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NOVI. Signor Presidente, lei gestisce questi lavori con la velocità e la decisione di un carro armato, spero non sovietico. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente)*. Volevo soltanto sottolineare che 60 secondi per commemorare un evento storico come quello della rivolta di Ungheria mi sembrano davvero pochi.

PEDRIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, debbo associarmi a quello che diceva il collega Novi; per quanto sia stato determinato un tempo contingentato dalla Conferenza dei Capigruppo, un argomento come quello della rivolta di Ungheria non può essere liquidato in 60 secondi. Ciascun Gruppo avrebbe avuto il diritto ed il dovere di ricordare quell'avvenimento secondo le proprie riflessioni e con propri approfondimenti. Mi dolgo del fatto che i Capigruppo abbiano deciso per conto nostro su un argomento così importante e cruciale per la storia dell'Europa e del mondo intero. *(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Federazione Cristiano Democratica-CCD e Lega Nord-Per la Padania indipendente)*.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1034) Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo *(Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1034. Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana, dopo aver accantonato le votazioni relative all'emendamento 1.500 e dell'articolo 1, si è arrivati alla votazione degli emendamenti tendenti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4.

Riprendiamo l'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(Disposizioni in materia di controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni)

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479.

2. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita sui regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei Consigli regionali, nonché sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome, alla limitazione del controllo di legittimità alle categorie di atti indicate nel comma 2 si provvede in sede di norme di attuazione.

4. Qualora una decisione negativa di controllo sia annullata in sede giurisdizionale, la commissione statale di controllo non può più riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo.

Su tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire gli articoli 5 e 6 con il seguente:

«Art. 5.

(Disposizioni in materia di controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni e delle regioni sugli atti degli enti locali)

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479 nonché gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

2. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita sui regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei consigli regionali, nonché sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome, alla limitazione del controllo di legittimità alle categorie di atti indicate nel comma 2 si provvede in sede di norme di attuazione.

4. Al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, introdotto dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori della commissione statale di controllo, il commissario del Governo nomina, un membro supplente, scelto nelle categorie di cui alla lettera *b*) del comma 4, con il compito di sostituire uno dei componenti della commissione in caso di assenza o impedimento".

5. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni dei commi successivi.

6. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni di competenza della giunta sono comunicate ai capigruppo consiliari.

7. La deliberazione soggetta al controllo preventivo di legittimità diventa esecutiva se nel termine di trenta giorni dalla trasmissione della stessa, che deve comunque avvenire a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione, il comitato regionale di controllo non ab-

bia adottato un provvedimento motivato di annullamento, trasmesso nello stesso termine di trenta giorni all'ente interessato. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

8. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

9. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 5, può disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione dei rappresentanti.

10. Il comitato può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

11. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma 10, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.

12. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, può provvedersi a mezzo di commissario *ad acta* nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal Comitato regionale di controllo. La legge regionale stabilisce le modalità di esercizio del potere e le categorie o albi entro i quali va nominato il commissario *ad acta*.

13. La Commissione statale di controllo ed il comitato regionale di controllo non possono riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo».

5.700

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, è abrogato».

5.500

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che i consigli e le giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre a tale controllo».

5.400

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, l'emendamento 5.700 si illustra da sè: comprende il testo della Commissione sull'articolo 5 e l'articolo 6 unificando parti comuni ai due articoli.

SPERONI. Signor Presidente do per illustrato l'emendamento 5.500.

PASQUALI. Signor Presidente, abbiamo proposto l'emendamento 5.400 ritenendo che sia prevedibile che le stesse giunte e gli stessi consigli possano far ricorso volontariamente al controllo preventivo di legittimità quando ci siano motivi di interpretazione sulla legittimità stessa. C'è una necessità di verifica di legittimità che spesso lascia molti dubbi ai consigli e alle giunte, tanto più in quella giungla interpretativa che ci ritroviamo davanti. Stamattina il senatore Lisi ha ricordato come ci trovavamo per il passato di fronte ad una sorta di testo unico che facilitava le cose. Da molti anni ci troviamo di fronte a miriadi di leggi che non solo sono nazionali ma che si accavallano, ed a volte si scontrano con leggi provinciali e regionali. In considerazione di tutto questo mi pare che possa essere completata l'ipotesi che siano gli stessi Consigli a sentire l'esigenza di un controllo preventivo di legittimità.

PRESIDENTE. Qualora l'emendamento 5.700 del Governo, sostitutivo degli articoli 5 e 6 dall'articolato venisse approvato, decadrebbero gli emendamenti all'articolo 6.

Per evitare che i presentatori degli emendamenti all'articolo 6 non abbiano la possibilità di illustrarli, procederei, prima di passare alla richiesta del parere, all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 6.

Ricordo, pertanto, che i testi dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso presentati sono i seguenti:

Art. 6.

(Disposizioni in materia di controllo regionale sugli atti degli enti locali)

1. Gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, sono abrogati. Il controllo preventivo di legittimità degli atti dei comuni e delle province è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo.

2. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità gli statuti dell'ente, i regolamenti di competenza del consiglio, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, il rendiconto della gestione.

3. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni di competenza della giunta sono comunicate ai capigruppo consiliari.

4. La deliberazione soggetta al controllo preventivo di legittimità diventa esecutiva se nel termine di trenta giorni dalla trasmissione della stessa, che deve comunque avvenire a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione, il comitato regionale di controllo non ab-

bia adottato un provvedimento motivato di annullamento, trasmesso, nello stesso termine di trenta giorni, all'ente interessato. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

5. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma, la procedura e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

6. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 2, può disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o richiedente chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso, e riprende a decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione dei rappresentanti.

7. Il comitato può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

8. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma 7, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.

9. Il comitato non può riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.

10. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, può provvedersi a mezzo di commissario *ad acta* nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. La legge regionale stabilisce le modalità di esercizio del potere e le categorie o albi entro i quali va nominato il commissario *ad acta*.

Al comma 2 sopprimere le parole: «gli statuti dell'ente».

6.500

SPERONI, PREIONI

Al comma 2 sopprimere le parole: «i regolamenti di competenza del Consiglio».

6.501

SPERONI, PREIONI

Al comma 2 sopprimere le parole: «di competenza del Consiglio».

6.10

MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, SALVATO, BERGONZI,
CRIPPA, CAPONI, MANZI, CARCARINO, RUSSO SPENA

Al comma 2 sopprimere le parole: «e relative variazioni».

6.502

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Sono altresì soggette a controllo preventivo di legittimità le deliberazioni adottate dalla giunta nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti presenti richiesta scritta e motivata entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, ritenendole viziate di incompetenza o violazione di legge o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio».

6.51

DENTAMARO

Al comma 3, sostituire le parole: «di competenza della» con le altre «adottate dalla».

6.52

DENTAMARO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni».

6.17

SCHIFANI

Al comma 4, sostituire ovunque ricorrano le parole: «trenta giorni», con le parole: «venti giorni».

6.400

ROSSI

Al comma 4, dopo le parole: «nello stesso termine di trenta giorni» inserire le seguenti: «decorrenti dalla data di ricezione dell'atto risultante da regolare attestato postale o amministrativo».

6.40

SCHIFANI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti e alle norme statutarie, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito. Il provvedimento di annullamento deve essere congruamente motivato e indicare specificatamente le norme violate».

6.53

DENTAMARO

Al comma 6 sostituire le parole da: «e riprende» fino alla fine del comma con le altre: «e riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti, risultante da regolare attestato postale o amministrativo, o dell'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante».

6.41

SCHIFANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le deliberazioni della giunta sottoposte a controllo preventivo di legittimità nei casi di cui al comma 2-bis sono rinviate al Consiglio dal comitato regionale di controllo ove siano ritenute viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio. Entro dieci giorni dalla ricezione il Consiglio adotta le proprie determinazioni, a maggioranza assoluta dei componenti».

6.54

DENTAMARO

(Il senatore Lasagna indica alla Presidenza che il senatore Rotelli ha la mano alzata per chiedere la parola).

NOVI. Signor Presidente, questa gestione dei lavori non ci trova concordi. Lei deve riconoscere all'opposizione il diritto di parlare in quest'Aula e di prendere la parola.

PRESIDENTE. Non mi pare di averla negata.

NOVI. Quando un senatore del Gruppo al quale appartengo chiede la parola, la prego di usarmi la cortesia di stare ad ascoltare e di lasciarlo intervenire.

PRESIDENTE. Le faccio notare che sto applicando le regole del Regolamento.

Immagino che abbia chiesto la parola per...

NOVI. Lei non immagini. Lei deve fare... *(Vive proteste dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo).*

PRESIDENTE. Senatore Novi, abbia pazienza. Lei dovrebbe cercare di essere corretto come sto cercando di esserlo io.

Forse lei non mi ha ascoltato perchè ho testè detto che siamo in una fase di illustrazione degli emendamenti. In questa fase il senatore Schifani ha chiesto la parola. Le assicuro che interverrà al momento opportuno per illustrare gli emendamenti da lei presentati all'articolo 6.

Eventualmente nella discussione degli emendamenti potrà intervenire il senatore Rotelli, a meno che non abbia un problema da porre sull'ordine dei lavori, ovviamente non prima che siano stati illustrati gli emendamenti.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti all'articolo 6.

SPERONI. Gli emendamenti da me presentati si intendono illustrati.

MARCHETTI. L'emendamento 6.10 tende a sopprimere l'espressione: «di competenza del consiglio» che, nell'emendamento 5.700, presentato dal Governo, si trova al comma 5.

Non comprendo perchè il controllo di legittimità, debba essere esercitato - ed è una norma che condividiamo nel complesso e sulla quale siamo d'accordo perchè di snellimento - sui regolamenti di competenza del consiglio e non anche sui regolamenti di competenza della giunta. Non capisco il motivo per cui questi ultimi non debbano essere sottoposti al controllo preventivo di legittimità come lo sono i regolamenti di competenza del consiglio.

DENTAMARO. Signor Presidente, intervengo soltanto sull'emendamento 6.51 che tende a reintrodurre il controllo sulle deliberazioni di giunta a richiesta della minoranza del consiglio. Questa indicazione era già prevista nel testo originario del Governo ma è stata successivamente soppressa in Commissione.

SCHIFANI. Do per illustrati gli emendamenti.

ROSSI. Do per illustrati tutti gli emendamenti che riportano la mia firma anche perchè desidero lasciare, in coda alla discussione, la parola al senatore Gasperini.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame. Se il senatore Rotelli lo riterrà opportuno, potrà intervenire nella discussione.

* VILLONE, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.700. Esprimo invece parere contrario sull'emendamento 5.500 e sul 5.400 in quanto collide con l'impianto normativo relativo al controllo, così come è stato proposto dalla Commissione. Tra l'altro, reintroduce quella che alla Commissione è apparsa come un'impropria commistione di momento politico e tecnico, essendo tale il risultato di un'impugnativa consiliare di atti davanti al comitato di controllo.

Esprimo inoltre parere contrario all'emendamento 6.500 perchè gli statuti sono atti di sicuro rilievo per l'ente e come tali può essere opportuno il controllo.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 6.501.

Inoltre, sono contrario all'emendamento 6.10 perchè in realtà questo emendamento finisce con l'ampliare il controllo. La formula del testo è invece tale da rendere regolamenti di rilievo e soprattutto di rilevanza esterna, assoggettati al controllo, mentre sono sottratti al controllo quelli di mera autoorganizzazione.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 6.502 e sul 6.51, che collide con l'impianto del testo.

Sono favorevole all'emendamento 6.52, che contiene una precisazione testuale, mentre sono contrario all'emendamento 6.17, che è superato dall'attuale stesura e al 6.400, perchè i trenta giorni si giustificano in ragione del limitato numero degli atti e della loro rilevanza. Sono altresì contrario all'emendamento 6.40, al 6.53, che è in buona parte assorbito dal testo nella sua attuale formulazione, e agli emendamenti 6.41 e 6.54.

PRESIDENTE. Ministro Bassanini, lei è ovviamente favorevole all'emendamento del Governo; immagino che sugli altri emendamenti condivida il parere del relatore.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Le chiedo una conferma, signor Ministro: anche lei, come il relatore, esprime parere favorevole all'emendamento 6.52?

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poichè vi è l'accordo del relatore e del Governo sull'emendamento 6.52, se, come ritengo probabile, l'emendamento 5.700 sarà approvato, chiedo se si intende assorbire questo emendamento nel testo dell'emendamento 5.700 invece di farlo dichiarare precluso.

VILLONE, *relatore*. Il parere espresso si riferisce naturalmente ad una possibile alternativa diversa, cioè che si debba comunque arrivare a votare questo emendamento.

PRESIDENTE. Non intendete quindi assorbire questo emendamento nel testo dell'emendamento governativo?

VILLONE, *relatore*. Credo che se l'emendamento 5.700 sarà approvato gli altri siano preclusi.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Per semplificare le cose, il Governo accetta di riformulare il comma 6 dell'emendamento 5.700, introducendo le correzioni proposte dall'emendamento 6.52, per cui il comma 6 dell'emendamento 5.700 risulta così formulato: «Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono comunicate ai capogruppo consiliari.».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.700.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. La mia è una dichiarazione di voto ed anche una richiesta che il primo comma dell'emendamento 5.700 sia messo in votazione separatamente dai commi successivi.

Stamattina il Ministro ha detto che si sarebbe aspettato, da parte mia e dei colleghi che hanno firmato l'emendamento al disegno di legge n. 1124 relativo alla ricezione dei *referendum* regionali, una rivendicazione. Questa è, per l'appunto, una rivendicazione. È il primo dei dodici *referendum* delle Regioni che viene recepito. La formulazione originaria dell'articolo 5 - originariamente articolo 4 - non era così. Questa è inve-

ce la formulazione della deliberazione con cui i consigli regionali hanno chiesto i *referendum*, sempre con la variante riduttiva relativa all'articolo 5. Prendo atto che il primo dei *referendum* regionali riproposti nell'emendamento al disegno di legge n. 1124 viene accolto.

Colgo l'occasione per confermare che, nel termine previsto per il disegno di legge n. 1124, verrà riproposto il cosiddetto maxiemendamento di ricezione degli altri dieci *referendum* regionali; sarà riproposto dagli stessi firmatari dei Gruppi Forza Italia, CCD e CDU e (credo) anche dal senatore Speroni della Lega Nord.

Vorrei invitare alla seguente riflessione. Se la richiesta dei referendum abrogativi di alcuni Ministeri, sanzionata dal voto popolare del 1993, fosse approvata da una deliberazione della stragrande maggioranza del Senato, verrebbe conferita al Governo una grande forza per il riordino dell'amministrazione centrale. Una forza di cui il Governo ha sicuramente bisogno, data la consistenza degli interessi in gioco. È facile accogliere l'emendamento abrogativo dei controlli sugli atti amministrativi regionali, chè dietro questo emendamento non ci sono resistenze burocratiche organizzate, ma soltanto i rappresentanti delle prefetture nelle commissioni regionali di controllo. Il problema vero, però, è riordinare l'amministrazione centrale dello Stato laddove vi sono corpi robusti e consistenti. Sarebbe opportuno che il Senato approvasse la proposta all'unanimità o almeno a grande maggioranza. Rivolgo fin d'ora la richiesta a quest'Aula di rafforzare la delega al Governo, con un'esplicita soppressione di alcuni ministeri, quelli della proposta di *referendum*, avanzata dai consigli regionali, o quanto meno quelli che furono oggetto dei *referendum* del 1993.

Devo aggiungere che non approviamo gli altri commi dell'emendamento, in quanto non si può votare qui una Costituzione diversa da quella vigente. Mi sembra francamente eccessivo che per la mancanza del numero legale in un consiglio comunale o provinciale, o in una giunta, si debba ricorrere direttamente al TAR. È qualcosa che battezzerei come demagogia.

Concludo chiedendo la votazione dell'emendamento 5.700 per parti separate, nel senso di votare separatamente il primo comma, sul quale annuncio il nostro voto a favore, dai restanti commi, sui quali il nostro voto è contrario. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia*).

FUMAGALLI CARULLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, signor Ministro, mi unisco alla richiesta del senatore Rotelli di una votazione per parti separate dell'emendamento 5.700, in quanto con il primo comma è stato assorbito un emendamento che il nostro Gruppo aveva presentato al disegno di legge n. 1124, ritenendo che quella sede fosse la più appropriata. Tuttavia se il Ministro e la Commissione hanno ritenuto di anticiparne la votazione nella discussione di questo disegno di legge, siamo comunque soddisfatti perchè in tal modo quanto meno uno dei *referendum* proposti da alcune regioni troverebbe accoglimento in una legge dello Stato.

In questo senso annunciamo il nostro voto a favore del primo comma dell'articolo 5, ribadendo la richiesta di votazione per parti separate.

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, passiamo alla votazione per parti separate dell'emendamento 5.700, presentato dal Governo. Metto ai voti il primo comma dell'emendamento 5.700.

È approvato.

Metto ai voti i restanti commi (dal 2 al 13) dell'emendamento 5.700, con la modifica introdotta dal Ministro al sesto comma.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.700 nel suo complesso, interamente sostitutivo dagli articoli 5 e 6.

È approvato.

Restano conseguentemente preclusi gli emendamenti: 5.500, 5.400, 6.500, 6.501, 6.10, 6.502, 6.51, 6.52, 6.17, 6.400, 6.40, 6.53, 6.41, 6.54.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, chiedo la votazione con il sistema elettronico da ora in poi su tutti gli articoli.

PRESIDENTE. La ringrazio per la collaborazione; so che possiamo votare in questo senso.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. In armonia con i compiti di programmazione e di coordinamento riconosciuti alla provincia, il potere di approvazione degli strumenti

urbanistici territoriali e dei relativi regolamenti predisposti dai comuni, già di competenza della regione, è trasferito alla provincia. L'esercizio delle relative funzioni decorre dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la singola provincia, entro lo stesso termine, abbia provveduto alla regolamentazione del procedimento di approvazione e si sia dotata di un organismo di consulenza tecnico-amministrativa, composto da esperti di pianificazione territoriale nominati dal consiglio provinciale e da dirigenti provinciali del settore. Qualora la singola provincia non sia in grado di rispettare i termini predetti, l'esercizio delle relative funzioni decorre comunque dal centottantesimo giorno successivo alla costituzione del suddetto organismo di consulenza tecnico-amministrativa».

6.0.500

SPERONI, PREIONI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Dal 1° gennaio 1997, l'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è abrogato e cessa di avere applicazione, relativamente agli enti locali territoriali, ogni altra disposizione che stabilisca vincoli di destinazione dei proventi degli oneri di urbanizzazione».

6.0.501

SPERONI, PREIONI

Invito i presentatori ad illustrarli.

SPERONI. Signor Presidente l'emendamento 6.0.500 mira a limare, per così dire, quello che ormai si è soliti chiamare centralismo regionale e quindi attribuisce alle province una competenza in ambito di territorio, di piani regolatori, di piani territoriali, che ora appartiene alle regioni. Mira quindi a far scendere sempre più verso i cittadini le decisioni in materia, sottraendole ad un ente che appare lontano e per di più decisamente inefficiente. La variante generale del piano regolatore del mio comune è stata giacente in regione per oltre due anni prima di essere restituita. Riteniamo che le province siano oltretutto organi più snelli.

L'emendamento 6.0.501, invece, si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 6.0.500.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, non sono favorevole perchè credo che l'obiettivo sia giusto e vada perseguito. Ritengo che la collocazione preferibile per questa normativa sia nel disegno di legge n. 1124 oppure nel disegno di legge n. 1388, in un contesto che abbia una sua globalità. In quel contesto personalmente mi sentirei di aderire alla proposta del senatore Speroni, ma adesso si tratterebbe di un inserimento parziale in una visione parcellizzata e quindi non mi sento d'essere d'accordo. Esprimo perciò parere contrario.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, son d'accordo con il relatore e per rafforzare i suoi argomenti sottolineo che occorrerebbe - e quindi lo potremmo fare in uno dei due disegni di legge che del resto seguiranno a ruota - considerare anche il problema di raccordo con i poteri di pianificazione paesistica, che sono ovviamente correlati con la programmazione urbanistica. Quindi l'opinione del Governo è che in uno dei due disegni di legge considerati si debba valutare la materia anche in relazione ad altri poteri regionali, che fanno riferimento all'assetto del governo nel territorio.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Avendo recepito un parere favorevole alla sostanza dell'emendamento da parte del relatore e del Governo, che non condividono però il suo inserimento nel testo in discussione, ritiro l'emendamento riservandomi di ripresentarlo in altra circostanza.

PRESIDENTE. Dunque la Presidenza prende atto del ritiro dell'emendamento 6.0.500.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 6.0.501.

* VILLONE, *relatore*. Esprimo parere contrario, signor Presidente, perchè in Commissione abbiamo già specificamente valutato questo punto ritenendo che il vincolo in questione fosse, per così dire, a favore di atteggiamenti di prudente valutazione dello specifico interesse pubblico da parte dell'ente locale.

Quindi ripeto che esprimo parere contrario per i motivi già valutati in Commissione.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il Ministro concorda con il relatore notando che la destinazione dei proventi degli oneri di urbanizzazione alle opere di urbanizzazione è logica, per così dire, e costituisce il fondamento di questa forma di prelievo: oneri di urbanizzazione destinati a finanziare le opere di urbanizzazione.

Noi siamo in linea di principio d'accordo con il presentatore dell'emendamento sulla rimozione dei vincoli di destinazione, ma questa, per così dire, è un'eccezione giustificata anche per il rischio che altrimenti venga meno la ragione e la legittimazione della imposizione di oneri di urbanizzazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.501.

Invito il senatore segretario a constatare se la richiesta di votazione nominale con procedimento elettronico anche su questo emendamento, avanzata dal senatore Novi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.501, presentato dai senatori Speroni e Preioni.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	205
Senatori votanti	204
Maggioranza	103
Favorevoli	16
Contrari	186
Astenuti	2

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli 7 e 8:

Art. 7.

(Disposizioni in materia di competenza dei consigli e delle giunte comunali e provinciali)

1. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, ad eccezione dei regolamenti di cui all'articolo 35, comma 2-bis; »;

b) la lettera m) è soppressa.

2. All'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. È altresì di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali eventualmente stabiliti dal consiglio».

Art. 8.

*(Disposizioni in materia di funzionamento
dei consigli comunali e provinciali)*

1. Il comma 2-bis dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte al protocollo dell'ente nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio deve procedere alla relativa surrogazione entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 2), della presente legge».

2. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il n. 2) della lettera b) è sostituito dal seguente:

«2) dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia, presentate entro la data della seduta prevista per la prima delle relative surrogazioni e comunque entro un periodo complessivo di venti giorni;».

A questi articoli sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

7.10 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, SALVATO, BERGONZI,
 CRIPPA, CAPONI, MANZI, CARCARINO, RUSSO SPENA

Sostituire gli articoli 7 e 8 con il seguente:

«Art. 7.

*(Disposizioni in materia di funzionamento e di competenza
dei consigli comunali e provinciali)*

1. Il comma 2-bis dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“2-bis. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte al protocollo dell'Ente nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio deve procedere alla relativa surrogazione entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, salvo che ricorrano i presupposti, di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b) n. 2) della presente legge”.

2. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il n. 2) della lettera b) è sostituito dal seguente:

“2) dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia, prodotte

entro 20 giorni, decorrenti dalla data di presentazione delle prime dimissioni e comunque entro la data della seduta convocata per la surrogazione del primo dei dimissionari”.

3. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto alla lettera *b)* il seguente n. 3):

3) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio.

4. All'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto in fine, il seguente comma:

“2-bis. È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”.

5. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente: “Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi”.

6. All'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, che per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia”».

7.700 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

7.51

D'ONOFRIO, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

7.11

MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, SALVATO, BERGONZI,
CRIPPA, CAPONI, MANZI, CARCARINO, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 2.

7.12 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, SALVATO, BERGONZI,
CRIPPA, CAPONI, MANZI, CARCARINO, RUSSO SPENA

*Al comma 2, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: «eventualmen-
te».*

7.13 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, SALVATO, BERGONZI,
CRIPPA, CAPONI, MANZI, CARCARINO, RUSSO SPENA

*Al comma 2, capoverso 2-bis, sostituire la parola: «eventualmente»,
con l'altra: «preventivamente».*

7.53 FUMAGALLI CARULLI, CALLEGARO, D'ONOFRIO, DENTAMARO

*Al comma 2, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di
lavoro».*

7.52 FUMAGALLI CARULLI, D'ONOFRIO, CALLEGARO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 6 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142
è soppresso».

7.500 SPERONI, PREIONI

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

All'emendamento 7.0.500 aggiungere il seguente:

«1-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici
sorti sulla base del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452».

7.0.500/1 IL GOVERNO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

“1. Il decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, recante modalità di fun-
zionamento dei consigli degli enti locali è abrogato”».

7.0.500 SPERONI, PREIONI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto il seguente comma:

“1-bis. Salvo diversa specifica disciplina espressa della legge statale e regionale, all'ordinamento delle comunità montane si applicano le norme, in quanto compatibili, previste per l'ordinamento dei comuni dalla presente legge, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dai decreti legislativi 3 febbraio 1993, n. 29 e 26 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche”.

2. Ove non previsto espressamente da altre norme di legge statale, un rappresentante dell'UNCCEM integra la composizione di tutti gli organi di gestione, consultazione, concertazione e contrattazione costituiti in sede nazionale, ai quali sia prevista la partecipazione di rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI».

7.0.730

ELIA, ANDREOLLI, DIANA Lino

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L'articolo 34, secondo comma legge 8 giugno 1990 n. 142 è sostituito dal seguente:

“Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente tra i consiglieri dei rispettivi consigli comunale e provinciale e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali del Governo”».

7.0.704

DE CAROLIS, RIGO

Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Con la presentazione delle dimissioni, gli aventi diritto subentrano nella carica di consiglieri, salvo convalida cui il consiglio deve procedere entro i venti giorni successivi. Non si procede alla convalida qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 2), della presente legge».

8.51

DENTAMARO

Al comma 2, sostituire il numero 2) richiamato con il seguente:

«2) dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia, presentate nello stesso giorno».

8.52

DENTAMARO

Invito in primo luogo il Governo ad illustrare l'emendamento 7.700, volto a sostituire gli articoli 7 e 8 con un nuovo testo dell'articolo 7.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. La formulazione dell'emendamento 7.700 del Governo innanzitutto recepisce (nel senso che erano già stati presentati in Commissione e quindi erano noti al Governo) gli emendamenti 7.11, 7.51 e 7.13.

Inoltre, questo emendamento del Governo formula in maniera più precisa le norme sul funzionamento dei consigli comunali e provinciali, che erano già contenute nel testo approvato in Commissione.

VILLONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, mentre anticipo il parere favorevole del relatore sull'emendamento 7.700, desidero però chiedere al Governo se è d'accordo con l'introdurre una modifica volta a sostituire, al numero 2) del comma 2, laddove fa riferimento alla decorrenza del termine per la surrogazione, le parole: «della seduta convocata», con le altre: «in cui è effettuata la convocazione della seduta destinata alle», cioè la seduta destinata alla surrogazione; propongo cioè di riferire il termine non alla seduta convocata ma alla data in cui si effettua la convocazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo rispetto a questa richiesta di modifica?

* VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo condivide la modifica, perchè al comma 2 dell'articolo 7 nella riformulazione proposta, sotto il numero 2), inserendo le parole: «entro la data di convocazione della seduta», si restringe ulteriormente il termine entro il quale devono essere presentate le dimissioni valide ai fini dello scioglimento. Per questa ragione il Governo è d'accordo con la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Marchetti, ritiene che il suo emendamento 7.10 sia superato alla luce delle considerazioni testè svolte?

MARCHETTI. No, signor Presidente. Io ho proposto un emendamento soppressivo dell'articolo 7 che è l'emendamento 7.10. Ora, noi abbiamo un nuovo articolo 7 proposto con un emendamento del Governo sostitutivo degli articoli 7 e 8; ma oltre a fare ciò esso introduce anche qualcosa di nuovo, introduce cioè delle norme in materia elettorale che

non erano presenti nel testo da noi esaminato in Commissione e che sono presenti nel disegno di legge n. 1388, che si è deciso di non considerare come collegato alla manovra finanziaria. Si estrapola quindi dal disegno di legge n. 1388 una norma in materia elettorale e si inserisce in questo nuovo testo dell'articolo 7.

Si tratta di un'operazione che non condividiamo assolutamente e chiediamo pertanto al Governo di ritirare dall'emendamento 7.700 i commi 5 e 6; soprattutto insistiamo per il ritiro del comma 5 perchè introdurre in questo testo una norma di tale portata così precipitosamente è un'operazione che non possiamo assolutamente condividere. Insistiamo quindi affinchè venga ritirato almeno il comma 5.

Rinunzio comunque alla illustrazione degli emendamenti da noi presentati.

PRESIDENTE. Invito i presentatori a completare l'illustrazione degli emendamenti.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, rinunzio all'illustrazione dell'emendamento 7.52.

Credo inoltre che il testo del Governo accolga la nostra richiesta che tendeva a rendere forti le competenze del consiglio comunale. Infatti ora il rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio rappresenta di fatto un'indicazione per la giunta nell'adozione dei regolamenti di sua competenza.

Riteniamo quindi che siano stati sostanzialmente accolti i nostri emendamenti 7.51 e 7.53 e pertanto li ritiriamo.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

SPERONI. Signor Presidente, rinunzio all'illustrazione degli emendamenti 7.500 e 7.0.500 e mi associo alla richiesta del collega Marchetti, condividendo in buona parte le sue considerazioni.

Innanzitutto, visto che il disegno di legge n. 1388 sostanzialmente modifica la legge n. 142 del 1990, ci siamo trovati un po' spiazzati nel vedere un emendamento di così ampia portata andare proprio in questa direzione. Ci eravamo riservati di trattare la materia in quella sede e quindi non abbiamo presentato nè emendamenti nè subemendamenti se non in misura limitatissima, certo non pensando di trovarci davanti ad un emendamento così corposo. Oltre tutto, entrando nel merito, il comma quinto dell'emendamento 7.700 istituisce una novità: il premio di minoranza. Leggendolo bene, infatti, si vede che chi ottiene il 40 per cento dei voti ha diritto al 60 per cento dei seggi anche qualora qualche altro raggruppamento ottenesse ad esempio il 45 per cento dei voti, perchè la garanzia vale solo se una delle altre liste concorrenti ottiene più del 50 per cento. Avremmo quindi l'assurdo che chi ottiene il 40 per cento dei voti si trova ad avere più seggi di chi ottiene il 45 per cento: prendi meno voti e hai più seggi. Ora, nel sistema maggioritario questo va bene, nel senso che si può avere una maggioranza relativa che si trasforma in maggioranza assoluta (di seggi, naturalmente; maggioranza relativa di voti e maggioranza assoluta di seggi); qui però abbiamo un meccanismo che può portare ad avere meno voti di qualcun altro, ma

più seggi. Questa è la negazione della democrazia, per cui quanto meno chiediamo che questo quinto comma venga votato separatamente.

ELIA. Signor Presidente, le disposizioni contenute nell'emendamento 7.0.730 riguardano la rappresentanza dell'UNCEM, Unione dei comuni montani, negli organismi presi in considerazione dal disegno di legge. Intendo mantenere tale emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Ministro Bassanini. Ne ha facoltà.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, valutati gli interventi dei senatori Marchetti e Speroni, il Governo ritiene che sia giustificata la richiesta di riferire i commi 5 e 6 dell'emendamento presentato dal Governo in maniera più opportuna al disegno di legge n. 1388. D'altra parte, credo - se così deciderà la Conferenza dei Capigruppo che tale provvedimento sarà esaminato nel corso delle prossime settimane.

Effettivamente, la materia in oggetto si presta meglio ad essere considerata in quella sede e, come tutte le norme che intervengono in materia elettorale, va affrontata con adeguata ponderazione. Quindi, se il Presidente lo consente, il testo dell'emendamento 7.700 presentato dal Governo deve intendersi dal comma 1 al comma 4, espungendo i commi 5 e 6 sulla base appunto di quanto rilevato dai senatori Marchetti e Speroni.

* DE CAROLIS. Signor Presidente, sono ovviamente d'accordo con la proposta fatta dal Ministro. Vorrei solo rammentare brevemente che l'emendamento 7.0.704 risponde ad una logica che intendo ribadire, cioè quella del *delegatus delegare non potest*. Infatti, coloro che sono eletti nei consigli comunali e provinciali si trovano oggi nella condizione di non poter nè controllare, nè esercitare il loro diritto di consiglieri comunali e provinciali perchè tutto viene delegato ad esterni, che molte volte sono soltanto dei «trombati» nelle elezioni per i consigli comunali e provinciali. Vorrei ricordare, e concludo, che nel 1989 (lo ricorderà anche la collega Barbieri perchè eravamo allora insieme nella Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati), insieme al collega Cardetti, ex sindaco di Torino, presentammo il primo emendamento per l'introduzione degli esterni nelle giunte provinciali e comunali. Poi vi sono state le leggi nn. 241 e 242 del 1981 che hanno confermato questa tendenza. Con l'approvazione, che io condivido pienamente, dei «decreti Bassanini», coloro che sono eletti avranno ancora meno possibilità di controllo sull'attività delle giunte comunali e provinciali perchè saranno convocati per l'approvazione del bilancio preventivo, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per le modifiche dei piani regolatori generali. Lascio quindi al ministro Bassanini il compito di trovare degli utili espedienti, perchè gli posso preannunciare che vi sarà la rivolta di coloro che saranno eletti.

PRESIDENTE. Senatrice Dentamaro, intende mantenere il suo emendamento 8.51?

DENTAMARO. Sì, signor Presidente, e lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, dopo il ritiro dei commi 5 e 6 dell'emendamento 7.700 preannunciato dal Governo, lei insiste sui suoi emendamenti?

SPERONI. Signor Presidente, ritiro i miei emendamenti. Volevo altresì dare spiegazioni su tanti altri che sono stati presentati e poi ritirati. Abbiamo valutato che fosse più opportuno inserirli come emendamenti nei testi dei disegni di legge n. 1141 e n. 1388; il fatto che siano ritirati non significa quindi necessariamente che non li condividiamo, ma che tendiamo a traslarli su altri provvedimenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 7.10.

VILLONE, *relatore*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore Marchetti, dopo la precisazione del Ministro, mantiene l'emendamento 7.10?

MARCHETTI. Signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti; voterò a favore dell'articolo 7 così come risulta dopo il ritiro dei commi 5 e 6 perchè c'è un accoglimento sostanziale delle tesi da noi a lungo sostenute in Commissione per non potenziare ulteriormente il ruolo delle giunte a discapito dei consigli comunali, anche se in termini assai ridotti ciò si verifica ugualmente. Noi avremmo preferito - e continueremo su questa linea in tutti i nostri interventi istituzionali - valorizzare maggiormente il ruolo dei consigli, tuttavia rispetto al testo originario del Governo c'è un sostanziale mutamento. Ci sembra che le nostre argomentazioni siano sostanzialmente accolte e quindi voteremo a favore dell'emendamento governativo.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 7.0.730.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, anche il Governo si rimette all'Aula pur notando - se mi è consentito - che, per le stesse ragioni per le quali il Governo ha accolto i rilievi dei senatori Speroni e Marchetti in ordine all'opportunità di rinviare alcune disposizioni inserite nel proprio emendamento al disegno di legge n. 1388, forse il medesimo ragionamento potrebbe valere per l'emendamento in esame e gli emendamenti 7.0.730 e 7.0.704. Del resto lo stesso collega Speroni opportunamente ha rilevato che anche alcuni dei suoi emendamenti hanno la sede propria o nel disegno di legge n. 1124 o nel disegno di legge n. 1388. Il Governo si è

già attenuto a questo criterio e vi si atterrà anche in futuro; sarà grato a quei colleghi che vorranno seguire lo stesso criterio.

PRESIDENTE. Senatori Elia e De Carolis, intendete aderire al criterio testè annunciato dal Ministro e quindi ritirare i vostri emendamenti?

ELIA. Sì, signor Presidente.

DE CAROLIS. Sono d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 8.51.

VILLONE, *relatore*. Esprimo parere contrario.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.700, nel testo modificato.

PELLEGRINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PELLEGRINO. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole sull'emendamento 7.700 così come corretto mediante la soppressione degli ultimi commi. Volevo far osservare al collega De Carolis che lascia sostanzialmente inalterato il rapporto di competenza tra giunta e consiglio; c'è soltanto una lievissima implementazione nella competenza della giunta per quello che riguarda la potestà regolamentare.

Voteremo questo emendamento anche se eravamo convinti della bontà del disegno originario che perseguiva il Governo. Lo facciamo nella certezza che il problema dei rapporti fra giunta e consiglio dovrà quanto prima riproporsi perchè, nel momento in cui il complessivo disegno riformatore del Governo si sarà realizzato, la funzione regolamentare dei consigli diverrà enorme. Infatti, essi dovranno occupare una serie di spazi normativi che oggi sono occupati dalla legge. Andremo verso un sistema di delegificazione che seguirà l'imputazione della funzione amministrativa; per cui, quando la funzione amministrativa sarà imputata e attribuita direttamente a province e comuni, in quelle materie i consigli comunali saranno chiamati a dettare le regole.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata)

FUMAGALLI CARULLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto, se sono ancora in tempo, signor Presidente. Ho cercato di richiamare la sua attenzione; la prossima volta terrò in mano una bandierina.

PRESIDENTE. No, perchè la bandiera, senatrice Fumagalli Carulli, si presta a qualche imitazione. La senatrice Fumagalli Carulli ha facoltà di parlare.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, desidero brevemente dichiarare il nostro voto di astensione. Abbiamo apprezzato il fatto che il Governo abbia recepito diversi nostri emendamenti. Tuttavia, non vediamo recepito quello a tutela della libertà sindacale, vale a dire l'emendamento 7.52 che testualmente recita: «Al comma 2, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro».

Non vedendo recepito questo emendamento che tende a tutelare i diritti sindacali, ci asterremo nella votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.700 (nuovo testo), presentato dal Governo, nel testo modificato, interamente sostitutivo degli articoli 7 e 8.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	223
Senatori votanti	222
Maggioranza	112
Favorevoli	166
Contrari	45
Astenuti	11

Il Senato approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034

PRESIDENTE. Conseguentemente a tale votazione, risultano preclusi i residui emendamenti all'articolo 7 e all'articolo 8.

Chiedo al Governo se intende mantenere l'emendamento 7.0.500/1.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, in realtà il Governo aveva formulato singoli emendamenti su questo testo. Pertanto, intende mantenere tale emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame, che, mantenuto dal Governo in quel testo, diventa un emendamento autonomo.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.500/1.

DENTAMARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DENTAMARO. Signor Presidente, intendo dichiarare il mio voto contrario su questo emendamento che tende in maniera subdola a salvare un'operazione vergognosa attuata con il decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452, a salvare cioè scioglimenti di consigli comunali determinati da dimissioni strumentali. Si tratta di casi in cui le minoranze, attraverso dimissioni artificiose, hanno strumentalizzato situazioni di decadenza verificatesi precedentemente per incompatibilità, perchè consiglieri di maggioranza avevano assunto cariche di assessori o erano comunque decaduti dalla carica di consiglieri.

È un decreto-legge unico, mai reiterato, non ha nessun senso conservarne gli effetti che sono assolutamente in contrasto con lo spirito della norma di regime. Sono, fra l'altro, effetti sui quali è ancora aperto un contenzioso che si tende a risolvere con questo colpo di mano in maniera davvero antidemocratica. (*Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CDU, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Forza Italia e Alleanza Nazionale*).

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Con il decreto legge n. 452 del 30 agosto 1996 è stato reintrodotta nell'ordinamento lo strumento dell'autoscioglimento del consiglio comunale attraverso le dimissioni politiche, soppresso da una giurisprudenza, sia pure unica - un parere del Consiglio di Stato su un ricorso straordinario - cui il Ministero dell'interno è tenuto ad attenersi.

Naturalmente il decreto-legge è stato applicato. Il Governo chiede che siano fatti salvi gli effetti del decreto-legge, come è normale fare nel momento in cui la nuova disciplina a regime viene introdotta con il disegno di legge che stiamo esaminando. È ovvio che non si può chiedere al Governo di rinunciare ad un decreto legge che ha proposto e il cui contenuto è sostanzialmente confermato dal

lavoro svolto in Commissione e ora in Aula attraverso questo disegno di legge.

Non è questa ovviamente la sede per introdurre discussioni, che non possono essere approfondite, su singoli casi di applicazione del decreto-legge.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, poichè il decreto è stato reiterato dal Governo in questa parte...

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Quando l'emendamento è stato scritto, il decreto-legge non era ancora stato reiterato. Mi risulta che sia stato reiterato nella seduta di ieri sera dal Consiglio dei Ministri, ma credo che sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, visto che è stato reiterato in anticipo, solo a fine mese.

Se tecnicamente è possibile far riferimento anche alla reiterazione, il Governo non ha nulla in contrario, ma nel momento in cui l'emendamento è stato presentato, il decreto reiterato non esisteva materialmente in alcun modo, nel senso che non si era neppure tenuta la seduta del Consiglio dei Ministri, di cui peraltro non ho diretta cognizione.

PRESIDENTE. Non vorrei che questo provvedimento tornasse al Senato per il semplice fatto che un decreto-legge ne prevede anche il recepimento. Lo dico al ministro Bassanini, perchè possiamo procedere ad una votazione, secondo la volontà dell'Assemblea che è sovrana, ma - pur condividendo l'esigenza che il Governo faccia chiarezza rispetto ad una giurisprudenza del Viminale, a fronte peraltro di un parere del Consiglio di Stato - se nel decreto-legge vi è la reiterazione di questo comma, noi voteremmo per qualcosa che il decreto-legge ha già rimesso in vita.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, l'intenzione del Governo con questo emendamento, di fronte alla nuova normativa proposta dal Governo stesso e rielaborata dalla Commissione, e che l'Aula ha appena votato sotto forma di emendamento, era ovviamente quella di non insistere poi sulla conversione del decreto-legge reiterato ieri dal Consiglio dei Ministri e di chiedere soltanto, come si fa in questi casi, la sanatoria degli effetti prodotti nel frattempo dai decreti-legge in questione, quello del 30 agosto 1996, n. 452, e quello approvato ieri in sede di reitera.

Naturalmente mi rendo conto del problema posto dal Presidente e della inopportunità che la necessità di prevedere la sanatoria anche del secondo decreto-legge riporti, solo per questa correzione, il testo all'esame del Senato.

Penso pertanto che l'emendamento 7.0.500/1, se il Presidente lo ritiene, possa essere accantonato in modo da verificare entro la giornata di domani, cioè prima della fine delle votazioni, se la pubblicazione del nuovo decreto-legge consentirà di tener conto anche degli effetti di que-

sto decreto-legge; altrimenti la mia personale opinione è che questo emendamento dovrebbe essere ritirato.

PRESIDENTE. Ministro Bassanini, preferirei l'accantonamento della votazione nel suo complesso e quindi anche di questo emendamento, perchè se esso è contenuto nel decreto-legge reiterato ieri dal Governo è inutile la sua votazione; se non fosse contenuto è opportuna la votazione, perchè comprendo anche le conseguenze di un'eventuale mancata approvazione di questo emendamento di sanatoria. Se non si fanno osservazioni l'emendamento 7.0.500/1 è pertanto accantonato.

Faccio presente all'Aula che sono stati ritirati gli emendamenti 7.0.500, 7.0.730 e 7.0.704.

Passiamo pertanto all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire, dopo l'articolo 8, i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Distintivo del sindaco è lo stemma comunale”».

8.0.500

SPERONI, PREIONI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Dal 1° gennaio 1997 cessano di avere applicazione, relativamente agli enti locali territoriali, le disposizioni in materia di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni».

8.0.10

SPERONI, PREIONI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

“Art. 25. - (*Incompatibilità con la carica di assessore comunale e provinciale*). - 1. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente

te del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia”.

b) all'articolo 31, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“2-bis. Nei confronti dei consiglieri e presidenti di circoscrizione nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia e, in ogni caso, di quelli cui siano state conferite funzioni deliberative, continuano ad applicarsi l'articolo 2, n. 3, e l'articolo 3 della legge 18 dicembre 1979, n. 632.

2-ter. Alle indennità previste dalle disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1979, n. 632, richiamate nel comma 2-bis, si applica il disposto del penultimo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

2-quater. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 2-bis si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1985, n. 816”.

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli eletti nei comuni capoluogo di regione è disposto il collocamento in aspettativa retribuita».

8.0.1

FUMAGALLI CARULLI, CALLEGARO, D'ONOFRIO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

“Art. 25. - (*Incompatibilità con la carica di assessore comunale e provinciale*). - 1. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia”.

b) all'articolo 31 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“2-bis. Nei confronti dei consiglieri e presidenti di circoscrizione dei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia e, in ogni caso, di quelli cui siano state conferite funzioni deliberative, continuano ad applicarsi l'articolo 2, n. 3, e l'articolo 3 della legge 18 dicembre 1979, n. 632.

2-ter. Alle indennità previste si applica il disposto del penultimo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

2-quater. Nei confronti degli stessi soggetti si applica altresì il disposto del comma 1 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816”.

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è aggiunto il seguente periodo: "Per gli eletti nei comuni capoluogo di regione è disposto il collocamento in aspettativa retribuita"».

8.0.2

DENTAMARO

Invito i presentatori ad illustrarli.

SPERONI. Signor Presidente, l'emendamento 8.0.500 è già stato ritirato.

Circa l'emendamento 8.0.10 vorrei osservare che se questo provvedimento vuole essere davvero un provvedimento a favore delle autonomie locali e non solo un libro dei sogni, è necessario abolire quella norma centralista che obbliga tutti i comuni a conferire le proprie disponibilità liquide alla tesoreria unica, la quale corrisponde ai comuni un interesse pari allo zero. Penso che se vogliamo veramente tutelare l'autonomia non solo normativa ma anche finanziaria dei comuni dobbiamo prevedere che i soldi dei comuni rimangano nella loro disponibilità. Non sto parlando di somme aggiuntive ma di denaro che i comuni hanno o dovrebbero avere già nelle loro casse perchè di loro competenza; però, finchè non lo spendono hanno l'obbligo di conferirlo alla tesoreria unica.

Teniamo inoltre presente che la tesoreria unica è un danno soltanto per i comuni per così dire virtuosi, mentre i comuni spendaccioni, che non hanno soldi perchè hanno dilapidato tutto non conferiscono nulla alla tesoreria unica, dal momento che i debiti non vanno conferiti. Pertanto, anche per premiare i comuni virtuosi, chiediamo che questo emendamento sia approvato, sia per ragioni di equità e di autonomia, sia anche per ragioni collegate a quello che il ministro Bassanini chiama federalismo possibile. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente)*.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, l'emendamento 8.0.1 si illustra da sè, ma probabilmente il Governo chiederà che venga spostato nell'esame del disegno di legge n. 1388. Se questa sarà la richiesta del Governo, per me andrà bene.

Desidero inoltre anticipare la mia dichiarazione di voto a favore dell'emendamento 8.0.10.

ROSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma all'emendamento 8.0.10.

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, anticipo il mio voto a favore dell'emendamento 8.0.10, presentato dal senatore Speroni, contro la tesoreria unica lesiva dell'autonomia dei comuni.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, anch'io vorrei aggiungere la firma all'emendamento 8.0.10 e anticipo la dichiarazione di voto a favore da parte del Gruppo CDU. Ritengo che questo emendamento renda coerente l'impianto e le dichiarazioni di rispetto dell'autonomia degli enti locali.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, a proposito dell'emendamento 8.0.10, presentato dai senatori Speroni e Preioni, vorrei osservare che indipendentemente dalla valutazione di merito questo emendamento ha un evidente problema di copertura finanziaria.

Questo provvedimento, come i colleghi sanno, non prevede oneri per il bilancio dello Stato, ma prevede anzi nel suo complesso un risparmio di spesa nel secondo e nel terzo anno del bilancio triennale. È evidente che l'emendamento 8.0.10 comporta invece un problema di copertura finanziaria, tant'è vero che disposizioni in materia di tesoreria unica sono contenute nel disegno di legge, collegato alla legge finanziaria, in materia di finanza pubblica presentato alla Camera. È quella quindi necessariamente la sede - nell'ambito dei vincoli e delle compatibilità stabilite dalla risoluzione parlamentare che approva il Documento di programmazione economico-finanziaria - nella quale proposte di questo genere possono essere considerate. Avrebbero invece un problema di copertura e si realizzerebbe una violazione dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione se fossero approvate in questa sede.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, concordo con il ministro Bassanini.

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, vorrei far presente al ministro Bassanini che quando abbiamo discusso del calendario dei lavori proprio in riferimento a questo provvedimento la mia parte politica ha opposto il collegamento con la legge finanziaria che il Governo intendeva imporre a quest'Aula. Infatti il ministro Bassanini aveva affermato che qualora il

Senato avesse approvato provvedimenti che comportavano saldi valutabili in sede di finanziaria, il provvedimento sarebbe stato trasferito alla Camera. Ora il Governo non può dirci che non possiamo approvare questo provvedimento e che esso deve essere trasferito alla Camera: il provvedimento va approvato in quest'Aula e in questo momento, mantenendo la libertà del Senato. (*Applausi da Gruppi Forza Italia, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU e Lega Nord-Per la Padania indipendente*). Se, come mi auguro, i colleghi della maggioranza, sensibili al problema delle autonomie locali volessero concordare con noi, la conseguenza non sarebbe drammatica e il provvedimento passerebbe alla Camera, ma una volta tanto procederemmo in maniera concorde.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Mi spiace, senatore D'Onofrio, ma credo che si possano verificare sul resoconto stenografico le parole che ho usato, che si riferivano in particolare all'articolo sull'autonomia scolastica. Le parole esatte erano queste: se qualcuna delle disposizioni comportasse oneri per il bilancio dello Stato, il Governo si pronuncerà per lo stralcio non per il trasferimento alla Camera. Ora, nel caso specifico, abbiamo una proposta di emendamento che non contiene una norma di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo (titolo di questo provvedimento). È un emendamento che nel merito riguarda naturalmente una questione di grande rilievo e di grande importanza, ma che, con la stessa logica con la quale io mi sono espresso, non può che essere in questa sede stralciato (anche se, trattandosi di emendamento, non è neppure una questione di stralcio), per essere considerato nella sede propria, nella sede cioè nella quale si può eventualmente provvedere a dargli adeguata copertura.

Questo è ciò che ho detto (per la parte relativa all'autonomia scolastica vedo che il senatore D'Onofrio me ne dà atto), e questo è quello che ripeto sia per quanto c'è già nel testo sottoposto all'esame del Senato sia per eventuali emendamenti. Parti di questo testo che eventualmente fossero rilevate come comportanti oneri a carico del bilancio dello Stato, come pure emendamenti che comportino oneri per il bilancio dello Stato, non possono che essere stralciati da questo testo e riferiti al provvedimento collegato sulla manovra di finanza pubblica, altrimenti noi non rispetteremmo le norme che regolano la nostra attività, compresa la norma del Regolamento sui disegni di legge collegati, che non possono alterare il quadro delle compatibilità finanziarie fissato dalla risoluzione che approva il Documento di programmazione economico-finanziaria.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 8.0.10, vorrei far osservare ai colleghi che vi è un parere contrario della Commissione bilancio, per ragioni di copertura. L'emendamento in questione quindi diventa inammissibile.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, volevo appunto ricordare al Ministro che il valutare l'esistenza o meno della copertura non spetta al Governo ma spetta alla 5ª Commissione.

Però a questo punto chiedo che il tempo che ho usato per illustrare questo emendamento non venga computato ai fini del contingentamento perchè se mi fosse stato detto subito che non era ammissibile non ci avrei speso tempo.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, si tratta di una restituzione anche comoda per l'Aula, perchè lei interviene puntualmente sulla questione.

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, la Presidenza avrebbe dovuto comunicare prima che si svolgesse la discussione su questo emendamento che esso era inammissibile.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, io non avrei fatto svolgere un'inutile discussione, ma tale parere mi è pervenuto tardivamente. In ogni caso io ho il dovere, quando mi perviene il parere sottoscritto dalla competente Commissione, di informare l'Aula. Che cosa devo fare? Posso soltanto dire che non c'è stata quella simultaneità fra trasmissione del parere e discussione in Aula.

Dunque, l'emendamento 8.0.10 è inammissibile.

FUMAGALLI CARULLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 8.0.1.

PRESIDENTE. Do lettura del seguente parere della 5ª Commissione permanente, così ognuno di noi si conformerà ad esso rispetto ai propri emendamenti:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che su quelli 8.0.10, 9.101, 10.33, 10.910, 10.115, 10.45, 10.107, 10.901, 21.51 (limitatamente alle lettere a) e b)), 26.702, 26.700, 26.701, 26.0.700, 10.26, 10.800, 10.892, 10.801, 10.893, 10.798, 10.894, 10.895, 10.805, 10.27, 10.105, 10.512, 11.0.2 (limitatamente al comma 5) e 11.500, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime altresì parere contrario per insufficienza di quantificazione, ai sensi della medesima norma costituzionale, sull'emendamento 1.500.

Precisa, infine, di non essere in grado al momento di esprimere parere sugli emendamenti 10.120 e 10.6 e che il nulla osta sull'emendamento 12.0.1 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dell'ultimo periodo».

DENTAMARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DENTAMARO. Signor Presidente, mantengo l'emendamento 8.0.2 riducendolo però con l'esclusione della lettera *a*); quindi lo riformulo in senso riduttivo e brevissimamente lo illustro. Esso riguarda le indennità e i permessi ai consiglieri e ai presidenti di circoscrizione per la partecipazione alle sedute; si tratta di indennità e permessi già previsti in precedenti disposizioni, che però in alcuni passaggi normativi sono andati in qualche modo dispersi, quindi si tende a fare chiarezza nell'attribuzione di queste indennità e di questi permessi, per assicurare sia parità di trattamento sia effettività nell'esercizio delle funzioni degli organi delle circoscrizioni, che altrimenti non è adeguatamente assicurato in assenza di una normativa che non riguardi le garanzie per la partecipazione alle sedute.

VEGAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, mi è sembrato di capire che lei ha fatto derivare dalla dichiarazione di contrarietà della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione una dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti colpiti da tale dichiarazione. Credo che questo rappresenti un pò un difetto del modo di procedere in quest'Aula su un provvedimento collegato, mentre alla Camera dei deputati si esamina il disegno di legge finanziaria ed il disegno di legge collegato principale. Ritengo che noi attualmente non siamo in grado di sapere come possono essere modificati la finanziaria e il collegato; potrebbero anche esserci aumenti del saldo che potrebbero consentire uno spazio di copertura per questo tipo di emendamenti. Mi permetterei perciò di osservare che mentre ha senso la votazione qualificata su questi emendamenti, una dichiarazione di inammissibilità contrasta con il fatto che non sono ancora del tutto precisati i saldi di finanza pubblica in esame presso l'altro ramo del Parlamento. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia, Federazione Cristiano Democratica-CCD e Alleanza Nazionale)*.

PRESIDENTE. Senatore Vegas, ella sa che su questo punto la discussione è stata piuttosto varia. Il Governo ha sostenuto il collegamento, la maggioranza in Commissione ha sostenuto il collegamento, vi è una discussione sulla sede di questo collegamento. Se dovessimo arrivare ad un principio di carattere generale, secondo le affermazioni di alcuni colleghi, noi dovremmo mandare tutti i disegni di legge collegati nella stessa sede in prima lettura presso cui è stata inviata la legge finanziaria, il che non è, non soltanto dal punto di vista della logica, ma anche dal punto di vista della prassi. Le Camere si sono sempre distribuite i provvedimenti collegati e qui al Senato è capitato questo provvedimento; se però la Commissione rileva il limite di copertura o l'assenza di copertura, io non posso non considerare collegato questo provvedimento perchè tale è, e non posso non dichiarare l'inammissibilità. La decisio-

ne, comunque, è questa e non possiamo discutere su una decisione già presa.

Richiamo al Regolamento

D'ONOFRIO. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, intervengo proprio sulla questione sollevata dal collega Vegas riferendomi all'articolo 126-*bis* del nostro Regolamento. Noi vogliamo capire, se possibile in termini costruttivi, come si possa impedire la votazione, per esempio, dell'emendamento indicato un attimo fa dal collega Speroni o di quello che noi indicheremo in materia di scuola fra poco perchè non vi è la copertura, in quanto il collegamento non consente la copertura, mentre la Commissione bilancio della Camera dei deputati nega la possibilità di prevedere finanziamenti, per esempio, per materie di tesoreria comunale o per l'autonomia scolastica, perchè non vi sono i provvedimenti. Questo non è possibile; non si può nelle due Camere subire il diniego della votazione una volta perchè non c'è il testo e una volta perchè non c'è la copertura. Questa è una questione politica generale che la maggioranza deve affrontare politicamente con dignità e dirci in quale sede possiamo votare queste proposte. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU e Alleanza Nazionale).*

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, non posso non ripetere quello che ho detto prima. Se i provvedimenti collegati possono essere esaminati in un ramo diverso da quello in cui si discute il disegno di legge finanziaria, noi non possiamo che attenerci alle regole della ammissibilità o della inammissibilità degli emendamenti e degli articoli che vengono presentati sotto forma di emendamenti. Cosa altro possiamo fare? Potremmo rispondere in un solo modo: rivedendo la prassi che si è stabilita tra Camera e Senato e restituendo questi provvedimenti alla Camera dei deputati perchè è lì che in prima lettura si sta discutendo il disegno di legge finanziaria, ma ciò non è possibile. Per quanto possa essere non condivisibile questa tesi da parte sua e del collega Vegas, io non sto facendo altro che applicare una prassi consolidata nei due rami del Parlamento.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 8.0.2, con l'esclusione della lettera a).

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, chiedo alla presentatrice di ritirare tale emendamento, trasferendolo sul disegno di legge n. 1388, il cui esame tra l'altro proprio oggi abbiamo avviato in Commissione, perchè mi sembra quella la sede giusta per problematiche estremamente delicate come quelle sollevate. Mi trovo anche personalmente abbastanza vicino alle soluzioni che sono prospettate in questo emendamento, ma non credo che il disegno di legge in esame sia la sede adatta. Chiedo quindi alla presentatrice di aderire alla mia richiesta.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli Affari regionali*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Dentamaro, intende aderire a tale richiesta?

DENTAMARO. Chiedo che il mio emendamento sia comunque messo in votazione.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, anch'io intervengo su questo emendamento per invitare la collega a trasferirlo sul provvedimento n. 1388, anche perchè esistono altri emendamenti sulla stessa materia, tra cui uno mio, per cui ci troveremmo in difficoltà nel caso in cui questo emendamento fosse approvato ad intervenire sulla stessa materia, magari in maniera leggermente difforme. Rivolgo quindi anch'io un invito al ritiro.

PRESIDENTE. Senatrice Dentamaro, lei ha ascoltato il senatore Speroni: può aderire ad una sollecitazione in questa direzione? Credo che, anche per ragioni di economia, converrebbe trasferire tale emendamento nell'altra sede citata.

DENTAMARO. Dopo tante insistenze, aderisco al suggerimento, signor Presidente, e ritiro l'emendamento 8.0.2.

PRESIDENTE. Essendo stata data lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, che consente di considerare inammissibile l'emendamento 1.500, dei senatori Speroni e Preioni, precedentemente accantonato, possiamo passare alla votazione dell'articolo 1.

Ricordo che era stata avanzata una richiesta di votazione nominale a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. Non essendo stata rinnovata tale richiesta, metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

(Disposizioni in materia di personale)

1. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare degli enti si esercita tenuto conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla legge si applica il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni».

2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«Spettano ad essi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

«3-bis. Nei comuni privi di personale di livello dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai funzionari responsabili degli uffici o dei servizi».

4. Il comma 5 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiara il dissesto».

5. Il comma 6 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato, con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di procedure concorsuali».

6. Al comma 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato».

7. All'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Negli enti locali le modalità di assunzione agli impieghi e i requisiti di accesso sono disciplinati dal regolamento del personale, nel rispetto delle modalità e dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell'articolo 36.

3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza. I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato».

8. Dopo l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

«Art. 51-bis. - (Direttore generale). - 1. Nelle province e nei comuni il regolamento può prevedere la nomina di un direttore generale che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente.

2. Il direttore generale è nominato e revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, secondo i criteri stabiliti dal regolamento. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato di chi lo ha conferito».

9. All'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, capoverso, nella lettera a), dopo le parole: «concorso», aggiungere il seguente periodo: «Dette commissioni devono essere integrate da un rappresentante del comune o della provincia».

9.408

ROSSI

Al comma 2, capoverso, nella lettera d), sopprimere le parole: «ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa»; nel medesimo capoverso, sopprimere la lettera f).

9.10

MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CARCARI-
NO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 2, capoverso, nella lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della contrattazione sindacale».

9.11 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CARCARI-
NO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 2, capoverso, lettera f), dopo la parola: «rilascio», inserire la parola: «non»; e sopprimere la parola: «anche».

9.56 DENTAMARO

Al comma 2, capoverso, lettera f), dopo la parola: «rilascio», inserire la parola: «non»; e sopprimere la parola: «anche».

9.51 FUMAGALLI CARULLI, CALLEGARO, D'ONOFRIO

Al comma 4, capoverso 5, premettere le seguenti parole: «Per i casi in cui i comuni non possono far fronte ad esigenze particolari con personale in servizio.».

9.102 SCHIFANI

Al comma 4, capoverso 5, primo periodo, sostituire le parole da: «i limiti» sino alla fine del periodo con le altre: «, esperite le procedure di mobilità interna e di interpello della pubblica amministrazione per reperire personale idoneo alle necessità individuate, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, in via eccezionale e per particolari, imprescindibili e motivate esigenze, anche al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le altre specializzazioni e qualifiche, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica o speciali nomine da ricoprire.».

9.101 MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 4, capoverso 5, al primo periodo, dopo la parola: «stipulati», inserire la seguente: «anche».

9.57 DENTAMARO

Al comma 4, capoverso 5, al primo e secondo periodo, sostituire le parole: «al di fuori della dotazione organica», con le seguenti: «per la copertura dei posti vacanti in organico».

9.52 FUMAGALLI CARULLI, CALLEGARO, D'ONOFRIO

Al comma 4, capoverso 5, quinto periodo sostituire le parole da: «Il trattamento economico» sino alla fine del comma con il seguente periodo: «Il trattamento economico sarà equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi, nazionali e decentrati per il personale degli enti locali».

9.402

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 5, capoverso 6, al primo periodo sostituire le parole: «sono conferiti» con le seguenti: «possono essere conferiti in casi eccezionali».

9.33

SCHIFANI

Al comma 5, capoverso 6, ultimo periodo, dopo la parola: «può», sono aggiunte le seguenti: «eccezionalmente e con deliberazione motivata».

9.34

SCHIFANI

Al comma 5, capoverso 6, ultimo periodo, dopo le parole: «a seguito di procedure concorsuali», inserire le seguenti: «purchè nel rispetto delle specializzazioni e qualifiche e con assegnazioni di nuovo incarico di pari livello».

9.401

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 6, nel capoverso, dopo le parole: «dei servizi può inoltre» aggiungere le seguenti: «, una volta reperita la copertura della spesa».

9.403

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 6, nel capoverso, dopo le parole: «da dipendenti dell'ente», aggiungere le seguenti: «ove le dotazioni organiche dell'ente stesso siano insufficienti o non presentino le professionalità necessarie e purchè siano state esperite le procedure previste al precedente comma 4,».

9.404

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 6, capoverso, sopprimere le parole: «o da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato».

9.53

FUMAGALLI CARULLI, CALLEGARO, D'ONOFRIO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'articolo 38 e l'articolo 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", sono abrogati.»

9.501

SPERONI, PREIONI

Sopprimere il comma 7.

9.752

D'ONOFRIO, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 7, capoverso 3-bis, sopprimere le parole: «dal regolamento del personale.».

9.703

IL GOVERNO

Al comma 7, capoverso 3-bis, sopprimere le parole: «del personale.».

9.700

IL RELATORE

Al comma 7, capoverso 3-bis, sostituire le parole: «nel rispetto delle modalità e dei principi fissati dai commi 1 e 2 dell'articolo 36» con le altre: «nel rispetto della contrattazione sindacale.».

9.16

MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 7, capoverso 3-ter, primo periodo sostituire le parole da: «può prevedere» fino alla fine del periodo con le altre: «dovrà, fatte salve le garanzie di legge per le categorie protette, prevedere criteri di selezione ispirati alla massima rapidità e trasparenza, con conseguente compilazione di apposite graduatorie, per l'assunzione di personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali.».

9.405

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 7, capoverso 3-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: «ma costituiranno titolo in caso di partecipazioni a successive graduatorie o procedure concorsuali.».

9.406

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Gli enti locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicem-

bre 1992, n. 504, possono provvedere alla copertura di una quota massima del sessanta per cento dei posti vacanti e disponibili delle qualifiche dalla quarta alla ottava della pianta organica, rideterminata ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, mediante un concorso, o corso-concorso, per titoli di servizio e di cultura integrato da colloquio, riservato ai dipendenti di ruolo in possesso dei titoli di studio e/o professionali richiesti per l'accesso al posto. Sono inoltre ammessi a partecipare i dipendenti di ruolo appartenenti alle qualifiche immediatamente inferiori a quelle messe a concorso e con una anzianità di servizio di almeno tre anni nella stessa area funzionale o di cinque anni in aree funzionali diverse, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto. Nell'ambito dei posti disponibili da coprire con la predetta procedura il 5 per cento dei posti è destinato ai dipendenti assunti ai sensi delle disposizioni sull'occupazione giovanile (legge 285/77) che erano in possesso al 30 settembre 1980 dei titoli di studio e/o professionali richiesti per l'accesso al posto. Per la copertura dei posti di 8ª qualifica è comunque indispensabile il possesso del diploma di laurea.

7-ter. Le procedure di cui al precedente comma possono essere effettuate limitatamente alla prima tornata concorsuale e, comunque, non oltre due anni dalla data di esecutività del provvedimento di determinazione della pianta organica, deliberato in attuazione dell'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

7-quater. Gli enti locali disciplinano nel regolamento d'organizzazione degli uffici, previo esperimento delle procedure di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri per la mobilità dei dipendenti a seguito del trasferimento della gestione dei servizi pubblici agli organismi di cui all'articolo 22, comma 3, lettere *b)*, *c)*, *d)* e della legge 8 giugno 1990, n. 142.

9.62

DIANA Lino

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Gli enti locali disciplinano nel regolamento d'organizzazione degli uffici, previo esperimento delle procedure di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri per la mobilità dei dipendenti a seguito del trasferimento della gestione dei servizi pubblici agli organismi di cui all'articolo 22, comma 3, lettere *b)*, *c)*, *d)*, e della legge 8 giugno 1990, n. 142.

9.60

DE LUCA Athos, DIANA Lino

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Gli enti locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche, possono prevedere procedure concorsuali interamente riservate al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

9.61

DE LUCA Athos, DIANA Lino

Sopprimere il comma 8.

9.17 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CARCARI-
NO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Sopprimere il comma 8.

9.780 MAGGIORE, SCHIFANI

Sopprimere il comma 8.

9.54 FUMAGALLI CARULLI, CALLEGARO, D'ONOFRIO

Sopprimere il comma 8.

9.760 LAURIA Baldassare

Al comma 8, capoverso 1, sostituire le parole: «Nelle province e nei comuni il regolamento può prevedere la nomina di» con le seguenti: «Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare».

9.701 IL RELATORE

Al comma 8, capoverso 1, dopo la parola: «prevedere» inserire le seguenti: «in casi di particolare complessità, dimensione e quantità dei servizi erogati».

9.35 SCHIFANI

All'emendamento 9.702 al capoverso 2-ter sostituire le parole: «In mancanza del direttore generale» con le seguenti: «Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma precedente e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato» e dopo le parole: «dal sindaco» inserire le seguenti: «o dal presidente della provincia».

9.702/1 IL GOVERNO

Al comma 8, sostituire il capoverso 2 con i seguenti:

«2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato di chi lo ha conferito.

2-bis. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula

di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

2-ter. In mancanza del direttore generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario, ai sensi del successivo articolo 10, comma 2, lettera c).

9.702

IL RELATORE

Al comma 8, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* La nomina a direttore generale comporta per i lavoratori dipendenti pubblici e privati il collocamento in aspettativa non retribuita, anche se non prevista dai rispettivi ordinamenti».

9.58

DENTAMARO

Al comma 8, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Nelle province e nei comuni che non abbiano provveduto alla nomina del direttore generale, le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal segretario comunale».

9.19

IULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 8, aggiungere il seguente capoverso:

«*2-bis.* Il livello retributivo del direttore generale non potrà essere superiore a quello previsto per i direttori generali delle amministrazioni statali».

9.407

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROSSI. Signor Presidente, avevo già considerato illustrati tutti gli emendamenti quindi anche il 9.204.

MARCHETTI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 9.10, 9.11, 9.14, 9.15, 9.16, e 9.17.

DENTAMARO. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 9.56, 9.57 e 9.58.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, ritengo che gli emendamenti 9.51, 9.52, 9.53 e 9.54 si illustrino da soli, per cui non intendo illustrarli.

SCHIFANI. Signor Presidente, non intendo illustrare gli emendamenti 9.102, 9.103, 9.30, 9.32, 9.33, 9.34 e 9.35. Vorrei soltanto sottolineare che si ispirano tutti al criterio di inserire nei provvedimenti in base ai quali i comuni si avvalgono di personale esterno alle amministra-

zioni la necessità di motivare gli stessi con valutazioni attraverso le quali si possa avere la certezza che vi siano esigenze tali da doversi appunto dotare di personale esterno all'amministrazione stessa. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia*).

PASQUALI. Signor Presidente, l'emendamento 9.101 corrisponde all'esigenza che i contratti a tempo determinato debbano essere attuati in via eccezionale per particolari esigenze, quali sono quelle che vengono esplicitate proprio nell'emendamento stesso. Corrisponde altresì al criterio necessario di tener conto che il mantenimento surrettizio di rapporti di lavoro a tempo determinato, che sono sistematicamente rinnovati in modo che viene quasi ad essere continuativo, va a scapito della stessa amministrazione perchè c'è una giurisprudenza che si è pronunciata nel senso del riconoscimento della continuità del lavoro. Ciò viene a danno della stessa pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.400, mi sembra che ci sia una necessità di unificazione delle procedure, delle norme di omogeneità e che anche per gli enti locali minori si debba procedere con i metodi previsti, in stretta connessione con l'emendamento 9.101, per i comuni.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.402 mi sembra che vi debba essere parità di trattamento economico e che ad eccezionali meriti e qualificazioni del direttore generale o del *city manager* possa supplire l'indennità *ad personam*.

Sull'emendamento 9.401 non c'è bisogno di commento così come per l'emendamento 9.403. Per l'emendamento 9.404 torniamo al discorso della necessaria eccezionalità dell'assunzione del personale a tempo determinato.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.405 mi sembra sia opportuno indicare dei criteri di selezione. Sia nel testo presentato dal Governo, sia in quello proposto dalla Commissione c'è troppa genericità: debbono essere indicate invece delle modalità di selezione, dei punti cardine. Abbiamo previsto che ci siano apposite graduatorie, e che ci sia un'apertura alle categorie protette; infatti c'è una particolare indicazione in questo senso.

L'emendamento 9.406 si commenta da solo. L'emendamento 9.407 è giustificato dalla necessità di non creare sperequazioni.

PRESIDENTE. Il senatore Speroni ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 9.501.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, l'emendamento 9.752 tratta di due richieste di soppressione dei commi che riguardano l'originaria stesura della parte relativa al direttore generale. Siccome siamo rimasti insoddisfatti della soluzione data in materia di segretari comunali, vorremmo capire se il Governo e il relatore hanno ripensato alle riformulazioni che erano state originariamente pensate in Commissione, perchè la questione dei segretari comunali finisce con l'essere determinante per le norme relative ai direttori generali. La soppressione dei commi, quindi, sui direttori generali è conseguenza del testo ancora insoddisfacente sui segretari comunali.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti del Governo.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrati i miei emendamenti.

DIANA Lino. Signor Presidente, rispetto all'emendamento 9.62 da me presentato, intendo ritirare il punto 7-*quater* in quanto il relativo contenuto è oggetto del successivo emendamento 9.60 da me presentato insieme al senatore Del Luca Athos.

Approfito del fatto che mi ha dato la parola per illustrare anche gli emendamenti 9.60 e 9.61 di cui sono cofirmatario, per delega ricevuta dal senatore De Luca Athos e per anticipare il ritiro degli emendamenti aggiuntivi 11.0.1 e 11.0.2, perchè le materie di cui trattano sono già previste nel disegno di legge n. 1388 e potranno quindi essere affrontate in quella sede.

L'emendamento 9.62 prevede la possibilità per i comuni, relativamente alle qualifiche dalla quarta all'ottava, di riservare una quota massima del 60 per cento, attraverso un concorso o un corso-concorso, ai dipendenti di ruolo.

Relativamente all'emendamento 9.60, nei casi in cui i servizi pubblici locali siano affidati o in concessione a terzi o all'azienda speciale o all'istituzione o alla società per azioni, si propone di riservare al regolamento di organizzazione le relative procedure di mobilità.

Con riferimento all'ultima riga di tale emendamento voglio precisare che nel fascicolo è indicata una lettera «e» non in corsivo. Deve invece intendersi in corsivo e seguita da una parentesi e una virgola perchè si tratta della riproduzione del disposto dell'articolo 22 della legge n. 142 del 1990 con riferimento consecutivamente alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*.

Per un errore di stampa, nell'attuale formulazione la «e» sembra un disgiuntivo tra una norma non ben precisata (l'articolo 22, comma 3) e la legge n. 142 del 1990.

Relativamente all'emendamento 9.61, per particolari profili professionali, in cui la professionalità sia stata acquisita per intero all'interno dell'ente, si prevede la possibilità per gli enti locali di procedure concorsuali interamente riservate al personale dipendente.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* VILLONE, *relatore*. Sono contrario agli emendamenti 9.408, 9.10, 9.11, 9.56, 9.51, 9.102, 9.101, 9.57, 9.52, 9.14: sono tutti emendamenti in qualche modo limitati dall'autonomia dell'ente locale e quindi non coerenti con la filosofia del provvedimento. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.103, 9.400 e 9.30.

In particolare sono contrario all'emendamento 9.15, perchè, pur comprendendo l'esigenza espressa dall'emendamento, mi sembra soddisfatta adeguatamente dal testo nel suo complesso.

Sono contrario agli emendamenti 9.32, 9.402, 9.33, 9.34, 9.401, 9.403, 9.404, 9.53: anche questi emendamenti sono limitativi dell'autonomia dell'ente locale.

Parere contrario sugli emendamenti 9.501 e 9.752.

Sono favorevole all'emendamento 9.703 che assorbe l'emendamento 9.700 da me presentato.

Sono contrario agli emendamenti 9.16, 9.405, 9.406.

Relativamente all'emendamento 9.62, anche in questa formulazione ridotta, esprimo parere contrario in quanto si tratta di una normativa di eccessivo dettaglio di profili che attengono in modo specifico alla disciplina del personale.

Il senso della normativa in esame è diverso in quanto attiene a modelli generali. Non credo sia questo il luogo.

Potrei essere favorevole all'emendamento 9.60 relativo ad un profilo più specifico che non introduce un'ampia disciplina di dettaglio di profili inerenti al personale.

Ho delle perplessità sull'emendamento 9.61, sul quale mi rimetto all'Aula chiedendo però al presentatore di eliminare la parte che esclude l'applicabilità della disposizione agli enti locali che non versano in situazione strutturalmente deficitaria, in quanto non si comprende per quale motivo questa disciplina non sia applicabile a tali comuni. Chiedo inoltre cosa si intenda per «particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente»; devo dire che mi sembra una norma fotografia. O si prevede che gli enti locali possano attivare procedure concorsuali interamente riservate al personale dipendente, concludendo qui il testo dell'emendamento, o forse la norma non ha senso. Pertanto, esprimo parere contrario sull'emendamento 9.62, favorevole sul 9.60 mentre mi rimetto all'Aula sul 9.61.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.17, 9.780, 9.54, 9.760 e 9.35.

Sull'emendamento 9.702/1 del Governo esprimo parere favorevole, mentre il parere è contrario sugli emendamenti 9.58, 9.19 e 9.407.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il Governo concorda con il relatore, salvo che sull'emendamento 9.14 del senatore Marchetti e di altri senatori, sul quale si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

IULIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IULIANO. Signor Presidente, prendo la parola semplicemente per dire che non ho illustrato l'emendamento 9.19 e vorrei illustrarlo. Tale emendamento si ricollega all'emendamento 9.702 del relatore, non riesco a capire perchè si voglia porre una limitazione nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

PRESIDENTE. Senatore Iuliano, giunti a questo punto lei può fare solo una dichiarazione di voto.

IULIANO. Allora dichiarerò il mio voto illustrando l'emendamento.

Stavo dicendo che non capisco perchè l'emendamento 9.702 voglia obbligare i comuni al di sotto dei 15.000 abitanti a stipulare convenzioni con altri comuni, in modo che il totale delle popolazioni raggiunga il totale di 15.000 abitanti per poter procedere alla nomina del direttore generale. Potrei infatti citare dei comuni che per capacità di bilancio sono in grado di nominare un direttore generale e avendo meno di 15.000 abitanti, sulla base di questa norma, non potrebbero farlo. Se il relatore potesse precisare meglio il senso del suo emendamento gliene sarei grato.

Il nostro emendamento 9.19 vuole semplicemente precisare la funzione del segretario comunale laddove non sia nominato un direttore generale: prevediamo infatti che «Nelle province e nei comuni che non abbiano provveduto alla nomina di direttore generale, le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal segretario comunale».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.408.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

CUSIMANO. Vi sono alcune schede inserite di cui non è chiara l'attribuzione.

PRESIDENTE. Il numero legale è presente in abbondanza.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034

PRESIDENTE. Per la regolarità delle votazioni e per agevolare il compito della Presidenza a fronte dei numerosissimi emendamenti presentati all'articolo 9, prego i senatori di stare seduti.

Metto ai voti l'emendamento 9.408, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.10.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, chiedo la votazione con il sistema elettronico.

PRESIDENTE. Per darle soddisfazione, senatore Novi, nel Regolamento inseriremo la norma che si vota solamente con il sistema elettronico. Cosa ne pensa senatore? *(Applausi dei Gruppi Forza Italia e Partito Popolare Italiano).*

MARCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.10.

PRESIDENTE. Senatore Novi, il senatore Marchetti ritira l'emendamento e le dà questo dispiacere.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.11.

NOVI. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ricordo che in questo caso i senatori richiedenti devono partecipare alla votazione. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico dell'emendamento 9.11, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

(Proteste dal Gruppo Alleanza Nazionale che lamenta la presenza di schede inserite senza alcun senatore cui riferirle).

Onorevoli colleghi, vorrei pregare tutti, compresi coloro che hanno richiesto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, di permettere di verificare la regolarità della votazione. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	207
Senatori votanti	206
Maggioranza	104
Favorevoli	58
Contrari	142
Astenuti	6

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 9.56, presentato dalla senatrice Dentamaro è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.51.

Verifica del numero legale

NOVI. Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.51, presentato dalla senatrice Fumagalli Carulli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.102.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Novi, chiede il voto elettronico o la verifica del numero legale? Se preferisce, possiamo effettuarle alternativamente. Ha comunque facoltà di parlare.

NOVI. Signor Presidente, per questo emendamento chiedo la votazione elettronica mediante scrutinio simultaneo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.102, presentato dal senatore Schifani.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	207
Senatori votanti	206
Maggioranza	104
Favorevoli	59
Contrari	146
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 9.101 è stato dichiarato inammissibile e che l'emendamento 9.57 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.52.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.52, presentato dalla senatrice Fumagalli Carulli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.14. Senatore Novi, chiede la verifica del numero legale?

NOVI. No, signor Presidente, questa volta chiediamo la votazione mediante procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.14, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	208
Senatori votanti	207
Maggioranza	104
Favorevoli	141
Contrari	59
Astenuti	7

Il Senato approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.103.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.103, presentato dal senatore Schifani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.400, presentato dal senatore Macerantini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.30, presentato dal senatore Schifani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.15, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.32.

Verifica del numero legale

NOVI. Signor Presidente chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.32, presentato dal senatore Schifani.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.402.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.402, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	201
Senatori votanti	200
Maggioranza	101
Favorevoli	47
Contrari	150
Astenuti	3

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.33, presentato dal senatore Schifani.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.34.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.34, presentato dal senatore Schifani.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	200
Senatori votanti	199
Maggioranza	100
Favorevoli	51
Contrari	147
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.401, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.403, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.404.

Verifica del numero legale

NOVI. Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.404, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.53, presentato dalla senatrice Fumagalli Carulli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.501, presentato dai senatori Speroni e Preioni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.752, presentato dal senatore D'Onofrio e dalla senatrice Fumagalli Carulli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.703.

NOVI. Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Procediamo alla verifica del numero legale, rappresentando però al senatore Novi che qui non si muove più nessuno.

NOVI. Signor Presidente, appunto per questo lo facciamo, per invogliare alla partecipazione ai lavori.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.703, presentato dal Governo.

È approvato.

A seguito della votazione testè effettuata, l'emendamento 9.700 si intende assorbito.

Metto ai voti l'emendamento 9.16, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.405.

NOVI. Signor Presidente, chiedo la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Novi, non c'è neanche un tredicesimo in campo che si possa sostituire a lei nell'avanzare la richiesta! (*ilarità*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.405, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	194
Senatori votanti	193
Maggioranza	97
Favorevoli	52
Contrari	139
Astenuti	2

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.406, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 9.62, presentato dal senatore Diana Lino, è da considerare senza il comma 7-*quater*.

DIANA Lino. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.60...

NOVI. Domando di parlare. (*Commenti dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Verdi-L'Ulivo e Rinnovamento Italiano*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, lei è troppo ... (*Proteste dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Verdi-L'Ulivo e Rinnovamento Italiano*). Capisco che bisogna stringere i tempi, ma così non riusciamo nemmeno ad alzare la mano per chiedere di parlare per avanzare richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Novi, devo per forza procedere con questa velocità, perchè i tempi per gli interventi sono stati tutti consumati e siamo in fase di votazione. Se lei mi dice che dobbiamo procedere alternativamente una volta alla verifica del numero legale e una volta alla votazione mediante procedimento elettronico, alla fine la ringrazierò per questa collaborazione, anche se naturalmente è in senso negativo.

NOVI. Signor Presidente, diciamo però che la stessa tempestività noi gradiremmo fosse manifestata, in occasione della nostra richiesta di verifica del numero legale, allorquando i banchi dell'opposizione non sono molto guarniti. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia. Proteste dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Verdi-L'Ulivo e Rinnovamento Italiano*).

PRESIDENTE. Questo non lo deve dire a me, perchè lei conosce bene il Regolamento, che consente di votare a chiunque si introduce in Aula fino ad un attimo prima che io abbia dichiarato chiusa la votazione.

NOVI. Chiediamo comunque la votazione mediante procedimento elettronico sull'emendamento 9.60.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,

mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.60, presentato dai senatori De Luca Athos e Diana Lino.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	202
Senatori votanti	201
Maggioranza	101
Favorevoli	147
Contrari	52
Astenuti	2

Il Senato approva.

Come vede andiamo aumentando, senatore Novi! *(ilarità)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.61.

DIANA Lino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIANA Lino. Signor Presidente, siccome il relatore, nel rimettersi all'Assemblea, ha rivolto una proposta ai presentatori, voglio dire, anche a nome del collega De Luca, che accettiamo senz'altro l'ipotesi prospettata dal relatore, con la cancellazione quindi delle parole da «che non versino» fino a «successive modifiche», nonchè delle parole da «in relazione» fino alla fine. In pratica il testo del comma 7-bis verrebbe ad essere il seguente: «Gli enti locali possono prevedere procedure concorsuali interamente riservate al personale dipendente». In tal modo riteniamo di accogliere le proposte e le sollecitazioni del relatore.

PRESIDENTE. Signor Ministro, intende pronunziarsi sulla riformulazione dell'emendamento 9.61 testè avanzata dal senatore Diana?

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, vorrei avere un chiarimento del senatore Diana, se cioè si intende che resti anche la parte finale di questo emendamento: «interamente riservate al personale dipendente in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzate da una

professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente». È così? Lo chiedo in quanto ho sentito leggere solo la prima parte.

DIANA Lino. Signor Presidente, noi cerchiamo di conseguire il risultato dell'approvazione da parte dell'Assemblea, previo parere favorevole del Governo, e crediamo nella stesura originaria. La riduzione del testo la facciamo di fronte alle osservazioni del relatore, ma se il Governo afferma che preferisce la prima stesura, sia pur tagliando un inciso e non ambedue, siamo d'accordo. A noi sta bene purchè il l'emendamento venga approvato. Noi lo abbiamo proposto nell'edizione più ampia: quindi più è ampia, meglio è per noi.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, ho chiesto un chiarimento perchè il Governo concorda con il relatore e quindi sulla soppressione dell'inciso che inizia con le parole: «che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie...», mentre non concorderebbe se sparissero le quattro righe finali di questo emendamento. Volevo avere la certezza che venissero mantenute.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame, così come riformulato dal presentatore a seguito delle indicazioni effettuate dal ministro Bassanini.

VILLONE, *relatore*. Concordo con il Governo nelle sue valutazioni.

BEVILACQUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BEVILACQUA. Signor Presidente, lei poco fa ha dichiarato di essere costretto a procedere celermente perchè i tempi degli interventi sono esauriti. A noi risulta che il Gruppo Alleanza Nazionale abbia ancora a disposizione 25 minuti per completare i propri interventi. Vorremmo sapere se l'informazione che abbiamo è esatta.

PRESIDENTE. Senatore Bevilacqua, io mi trovo in un colloquio quasi permanente con il senatore Novi...

BEVILACQUA. Lei però ha dichiarato che procedeva in maniera celere perchè i tempi degli interventi erano conclusi.

PRESIDENTE. I tempi del senatore Novi e del suo Gruppo sono esauriti.

BEVILACQUA. Si riferiva solo al Gruppo Forza Italia, dunque?

PRESIDENTE. Sì, senatore Bevilacqua. Il suo Gruppo ha ancora a disposizione 25 minuti e 50 secondi.

VEGAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, vorrei solo chiedere al Governo in che rapporti si pone questo emendamento con il blocco del *turn over* previsto nel collegato alla finanziaria.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, voteremo contro questo emendamento perchè è di un corporativismo assoluto: concorsi interni per personale interno che abbia maturato esperienze interne. Si crea in questo modo una chiusura totale all'inserimento di professionalità fresche negli enti locali. (*Applausi dai Gruppi Lega Nord-Per la Padania indipendente e Forza Italia*).

PRESIDENTE. Senatore Diana, ha sentito la dichiarazione di voto del senatore Speroni? Sembra un invito a non insistere sull'emendamento.

DIANA Lino. Signor Presidente, non ritenevo di avere la facoltà di intervenire per ben tre volte. Vorrei dire però al senatore Speroni che con questo emendamento si evita invece un notevole sperpero di risorse qualora ci sia personale che abbia acquisito professionalità lavorando all'interno del comune e della provincia; così evitando consulenze *et similia*, con costi di decine di milioni che causano umiliazione del personale che ha dedicato la sua vita al lavoro all'interno di comuni e province, un personale che presenta un profilo alto di professionalità conseguita nel lavoro quotidiano, ma che rischia di vedersi scavalcato solo per il gusto estetico di chiamare esterni a svolgere funzioni che ben potrebbero essere svolte da loro data l'esperienza acquisita. Questa è la mia risposta al senatore Speroni.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, vorrei un chiarimento sulle modifiche al testo dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Dopo le iniziali parole «Gli enti locali,» è soppresso l'inciso fino alle parole «e successive modificazioni».

SPERONI. Dal momento che le procedure concorsuali indicate dall'emendamento rimangono, il personale interno non viene in alcun modo escluso dai concorsi.

Si vieta semplicemente la partecipazione agli esterni. Non viene in alcun modo detto che si conferiscono incarichi *ad personam* scavalcando gli interni. Si tratta semplicemente di un pubblico concorso

al quale tutti, compresi gli interni, possono partecipare. Se gli interni sono più bravi lo vincono altrimenti peggio per loro.

FLORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORINO. Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza Nazionale conferma il voto contrario su questo emendamento perchè il controsenso è stridente.

Mentre nel disegno di legge nel suo complesso si parla di avvalersi di personale esterno e di professionalità esterne, l'emendamento in esame riflette soltanto specifiche competenze interne all'amministrazione ed esclude la partecipazione ad attività concorsuali esterne.

Anche per aprire la porta a tanti disoccupati che aspirano ad entrare nella pubblica amministrazione, ritengo sia il caso di stabilire che almeno il 50 per cento dei posti venga affidato agli esterni in base a procedure concorsuali. Pertanto il Gruppo Alleanza Nazionale si esprimerà in senso contrario all'emendamento in esame.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, il Governo come ha già dichiarato e credo dimostrato, considera utile il dibattito parlamentare.

Come è avvenuto in altre occasioni, il Governo ritiene che una serie di rilievi emersi negli interventi dei colleghi abbiano un notevole fondamento per cui corregge la sua valutazione e si rimette all'Aula.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Esprimo parere contrario sull'emendamento in esame. Mi sembra che si vada da un estremo all'altro.

In un certo senso, se non fosse stato accolto l'emendamento da noi presentato, che ha ricondotto entro certi limiti le possibilità di contratti a tempo determinato, nel testo licenziato dalla Commissione avremmo avuto una possibilità illimitata di ricorrere a contratti a tempo determinato.

Per fortuna il testo è stato corretto anche se con l'emendamento in esame in una sorta di schizofrenia legislativa, nel caso in cui dovesse essere accolto, si realizzerebbe una tutela esclusiva delle persone presenti all'interno dell'ente.

Un equilibrio al quale dovremmo ispirarci ci dovrebbe indurre a respingere l'emendamento.

DE LUCA Athos. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, anche a nome del senatore Diana Lino, ritiro l'emendamento 9.61 (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.17, identico agli emendamenti 9.54 e 9.760.

Ricordo anche che l'emendamento 9.780, anch'esso identico all'emendamento 9.17, è stato ritirato.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Per questo emendamento chiediamo la votazione mediante procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.17, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori, identico agli emendamenti 9.54, presentato dalla senatrice Fumagalli Carulli e da altri senatori, e 9.760, presentato dal senatore Lauria Baldassarre.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	195
Senatori votanti	194
Maggioranza	98
Favorevoli	53
Contrari	141

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.701, presentato dal relatore.

È approvato.

A seguito di tale votazione, il successivo emendamento 9.35 si intende precluso.

Metto ai voti l'emendamento 9.702/1, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.702.

NOVI. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.702, presentato dal relatore.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	205
Senatori votanti	204
Maggioranza	103
Favorevoli	157
Contrari	40
Astenuti	7

Il Senato approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 9.58 è stato ritirato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.19.

VILLONE, *relatore*. Credo che questo emendamento risulti precluso dall'approvazione dell'emendamento 9.702.

PRESIDENTE. Lei ha ragione senatore Villone, l'emendamento 9.19 è precluso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.407.

Verifica del numero legale

CUSIMANO. Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.407, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

1. All'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, i commi da 2 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e di consulenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico. Il segretario, inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare nell'esclusivo interesse dell'ente gli atti e i contratti degli enti locali riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni e appalti di opere;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia.

3. Il regolamento di cui all'articolo 35, comma 2-bis, della presente legge può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario, o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

4. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti alle sezioni territoriali dell'albo di cui all'articolo 52-*bis*.

5. Il segretario cessa dalle funzioni qualora non sia confermato nell'incarico entro tre mesi dal giuramento del sindaco o del presidente della provincia. Il segretario può essere revocato anche successivamente dall'incarico con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia qualora il rapporto funzionale con il capo dell'amministrazione risulti compromesso ovvero per gravi violazioni dei doveri d'ufficio.

6. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di tre anni. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è tenuto a svolgere gli incarichi di cui al comma 4 dell'articolo 52-*bis* per i quali ha diritto ad apposita indennità a carico dell'ente ove presta servizio in misura corrispondente al trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica, detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento dei predetti incarichi. Il regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 52-*bis* stabilisce le amministrazioni a cui fanno carico gli oneri diretti e riflessi derivanti dal presente comma. Al compimento del periodo massimo di disponibilità il segretario è posto in mobilità ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

7. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. È istituita una autonoma area di contrattazione collettiva nazionale di lavoro per i segretari comunali e provinciali. È abrogato il comma 3 dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

2. Dopo l'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

«Art. 52-*bis*. - (*Albo dei segretari comunali e provinciali*). - 1. L'albo dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, è articolato in sezioni territoriali su base regionale tenute presso i commissariati del Governo, nelle quali sono iscritti coloro che abbiano i requisiti per la nomina.

2. Ciascuna sezione territoriale dell'albo è amministrata da un comitato presieduto dal commissario del Governo presso la regione e composto altresì da due rappresentanti della categoria dei segretari, da due rappresentanti delle autonomie locali, da un rappresentante della regione e da un componente designato dal Ministro dell'interno.

3. Possono partecipare al concorso per l'iscrizione all'albo i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio. Possono essere iscritti all'albo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4, i dirigenti e i funzionari direttivi degli enti locali che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per almeno due anni, anche non continuativi, le funzioni di vicesegretario comunale o provinciale.

4. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento degli organi di amministrazione dell'albo, l'articolazione dell'albo in sezioni e in fasce professionali, l'iscrizione nell'albo dei segretari ricompresi nell'albo provvisorio, le modalità di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce professionali, il procedimento disciplinare. Il regolamento disciplina, inoltre, le modalità di assegnazione, di trasferimento e di rinuncia alla sede e le modalità di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria, prevedendone l'utilizzazione in via prioritaria per incarichi di supplenza o di reggenza, oppure per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche. Le norme abrogate dal regolamento e quelle con esso incompatibili cessano di avere efficacia entro il termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore del regolamento stesso».

3. Il regolamento di cui al comma 2, capoverso 4, sarà emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In fase di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un albo provvisorio nel quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51-*bis* e di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dalla presente legge. A decorrere dal 1° giugno 1997, il sindaco e il presidente della provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo.

5. Restano validi e operanti, sino all'immissione in ruolo dei relativi vincitori e alla loro iscrizione nell'albo, i procedimenti concorsuali per l'accesso alla qualifica iniziale di segretario comunale banditi con decreti del Ministro dell'interno 30 gennaio 1995 e 31 gennaio 1996.

6. All'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le parole: «nonchè del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità».

7. Il comma 4 dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

10.48

LAURIA Baldassare

Sopprimere l'articolo.

10.400

MACERATINI, LISI, PASQUALI

All'emendamento 10.700 al comma 2 lettera b) sopprimere le parole: «degli enti locali».

10.700/1

MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CARCARI-
NO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

All'emendamento 10.700, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 maggio 1995, n. 155, 30 giugno 1995, n. 267, 1° settembre 1995, n. 367, 30 ottobre 1995, n. 452, 23 dicembre 1995, n. 571, 1 marzo 1996, n. 98, 29 aprile 1996, n. 235, 1° luglio 1996, n. 345, 30 agosto 1996, n. 451».

10.700/13

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato. Il regime giuridico e le funzioni del segretario comunale e del segretario provinciale sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo.

2. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare, funzionario statale, che svolge compiti di collaborazione e di consulenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico. Il segretario, inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare nell'esclusivo interesse dell'ente gli atti e i contratti degli enti locali riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni e appalti di opere;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia.

3. Il regolamento di cui all'articolo 35, comma 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dal comma 2 dell'articolo 7 della presente legge può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario, o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

4. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti alle sezioni territoriali dell'albo di cui al successivo comma 8. Salvo quanto disposto dal successivo comma 5, la nomina non può avere durata superiore a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia. Il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla nomina del nuovo segretario.

5. Il segretario cessa dalle funzioni su propria richiesta o qualora non sia confermato nell'incarico entro tre mesi dal giuramento del sindaco o del presidente della provincia. Il segretario può essere revocato anche successivamente dall'incarico con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia qualora il rapporto funzionale con il capo dell'amministrazione risulti compromesso ovvero per gravi violazioni dei doveri d'ufficio.

6. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di tre anni. Durante il periodo di disponibilità rima-

ne iscritto all'albo ed è tenuto a svolgere gli incarichi di cui al successivo comma 11 per i quali ha diritto ad apposita indennità a carico dell'ente ove presta servizio in misura corrispondente al trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica, detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento dei predetti incarichi. Il regolamento di cui al successivo comma 11 stabilisce le amministrazioni a cui fanno carico gli oneri diretti e riflessi derivanti dal presente comma. Al compimento del periodo massimo di disponibilità il segretario è posto in mobilità ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

7. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. È istituita una autonoma area di contrattazione collettiva nazionale di lavoro per i segretari comunali e provinciali. È abrogato il comma 3 dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

8. L'albo dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, è articolato in sezioni regionali tenute presso i Commissariati del Governo.

9. Ciascuna sezione territoriale dell'albo è amministrata da un comitato presieduto dal Commissario del Governo presso la regione e composto altresì da due rappresentanti della categoria dei segretari, da due rappresentanti delle autonomie locali, da un rappresentante della regione e da un componente designato dal Ministro dell'interno.

10. Possono partecipare al concorso per l'iscrizione all'albo i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio. Possono essere iscritti all'albo secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 11 i dirigenti e i funzionari direttivi degli enti locali che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, per almeno due anni, anche non continuativi, le funzioni di vicesegretario comunale o provinciale, o di reggente.

11. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e salvo quanto previsto dalla presente legge, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento degli organi di amministrazione dell'albo, l'articolazione dell'albo in sezioni e in fasce professionali, l'iscrizione nell'albo degli iscritti nell'albo provvisorio, le modalità di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce professionali, il procedimento disciplinare. Il regolamento disciplina, inoltre, le modalità di assegnazione, di trasferimento e di rinuncia alla sede e le modalità di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria, prevedendone l'utilizzazione in via prioritaria per incarichi di supplenza o di reggenza, oppure per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche. Le norme abrogate dal regolamento e quelle con esso incompatibili cessano di avere efficacia entro il termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

12. In fase di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un albo provvisorio nel quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari comunali

e provinciali e, a richiesta, gli altri aventi titolo all'iscrizione all'albo ai sensi del precedente comma 10. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142 e di cui al precedente comma 2. A decorrere dal 1° giugno 1997, il sindaco e il presidente della provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo.

13. Restano validi e operanti, sino all'immissione in ruolo dei relativi vincitori e alla loro iscrizione nell'albo, i procedimenti concorsuali per l'accesso alla qualifica iniziale di segretario comunale banditi con decreti del Ministro dell'interno 30 gennaio 1995 e 31 gennaio 1996.

14. All'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le parole: "nonchè del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità".

15. Il comma 4 dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato.

10.700

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è così sostituito: "1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare, dipendente dell'ente, assunto secondo le norme dell'ente medesimo.";

b) il comma 2 è soppresso;

c) il comma 5 è così sostituito: "5. Le vigenti disposizioni sui segretari comunali e provinciali si applicano in quanto compatibili con le norme della presente legge".

2. I segretari comunali e provinciali che non optino, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo stato giuridico di dipendente di ente locale, cessano allo scadere del termine, dalla carica e dalle funzioni e vengono collocati a disposizione del Ministero dell'interno».

10.502

SPERONI, PREIONI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 1 è così sostituito: "1. I comuni e le province hanno un segretario titolare, con la qualifica di dirigente, per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge, nonché delle altre disposizioni vigenti in materia, iscritto in apposito albo regionale istituito presso ogni regione"».

10.501

SPERONI, PREIONI

Al comma 1, nell'alea sostituire le parole: «i commi da 2 a 5» con le altre: «i commi da 1 a 5» e conseguentemente inserire il seguente capoverso:

«1. I comuni e le province hanno un segretario titolare».

10.60

DENTAMARO

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, nel capoverso 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il Segretario comunale e provinciale esercita le proprie funzioni nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco o dal Presidente della provincia. Svolge funzioni di collaborazione e di consulenza, nonché di direzione apicale dell'Ente, per assicurare la conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico, esercitando i connessi poteri ed adottando i relativi atti. È riservata all'esclusiva potestà degli Enti locali la disciplina del modello di organizzazione per l'attività gestionale.

10.20

IULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI, GIARETTA

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, nel capoverso 2, primo periodo sostituire le parole da: «compiti di collaborazione» alla fine con le altre: «compiti istituzionali di garanzia, vigilanza e legalità; esprime pareri di legittimità su ogni proposta di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale che vengono pubblicati a corredo di detti atti».

10.401

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, nel capoverso 2, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti».

10.51

FUMAGALLI CARULLI, CALLEGARO, D'ONOFRIO

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, nel capoverso 2, dopo il primo periodo aggiungere, il seguente: «Svolge funzioni di direzione apicale dell'Ente, per assicurare la conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico, esercitando i connessi poteri ed adottando i relativi atti. È riservata alla esclusiva potestà degli Enti locali la disciplina del modello di organizzazione per l'attività gestionale».

10.100

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, capoverso 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Svolge funzioni di direzione apicale dell'Ente, collaborazione e consulenza per assicurare la conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico, esercitando i connessi poteri ed adottando i relativi atti. È riservata alla esclusiva potestà degli Enti locali la disciplina del modello di organizzazione per l'attività gestionale».

10.850

LAURIA Baldassare

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, capoverso 2, lettera a), sopprimere le parole: «con funzioni consultive, referenti e di assistenza».

10.402

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, capoverso 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) può rogare contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente».

10.101

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, capoverso 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) può rogare contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;».

10.851

LAURIA Baldassare

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, capoverso 2, alla lettera b) sopprimere le parole: «degli enti locali».

10.10

MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CARCARI-
NO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato capoverso 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) presiede l'ufficio di controllo interno del comune o della provincia»;

10.780

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, capoverso 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

«c-bis) può proporre al Sindaco o al Presidente della Provincia la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonchè l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna di cui all'articolo 36 della presente legge;

c-ter) presenta ogni anno al Consiglio Comunale o Provinciale la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente secondo le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni».

10.46

SCHIFANI

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato capoverso 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) propone al Sindaco o al Presidente della Provincia la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna di cui all'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142;».

10.781

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato capoverso 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) presenta ogni anno al Consiglio Comunale o Provinciale la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente secondo le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni».

10.782

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. Il Segretario, che dipende funzionalmente dal Capo dell'Amministrazione, viene assegnato alla sede in conformità alla proposta del Sindaco fra gli iscritti alla sezione nazionale o territoriale dell'albo di cui al successivo articolo 52-bis secondo le risultanze di apposita commissione tecnica, nominata e presieduta dal Sindaco ed alla cui composizione partecipi un rappresentante designato dall'albo. La commissione tiene conto dei titoli di studio, di cultura e della professionalità nonché della particolare idoneità alla sede di segreteria interessata».

10.852

LAURIA Baldassare

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. Il Segretario, che dipende funzionalmente dal Capo dell'Amministrazione, viene assegnato alla sede in conformità alla proposta del Sindaco fra gli iscritti alla sezione nazionale o territoriale dell'albo di cui al successivo articolo 52-bis secondo le risultanze di apposita commissione tecnica, nominata e presieduta dal Sindaco, su specifiche terne designate dagli organismi maggiormente rappresentativi degli Enti locali e della categoria dei Segretari. La commissione tiene conto dei titoli di studio, di cultura e della professionalità, nonché della particolare idoneità alla sede di segreteria interessata».

10.102

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. Il Segretario, che dipende funzionalmente dal Capo dell'Amministrazione, viene assegnato alla sede in conformità alla proposta del Sindaco fra gli iscritti alla sezione territoriale dell'albo di cui all'articolo 52-bis, secondo le risultanze di apposita commissione tecnica, nominata e presieduta dal Sindaco, su specifiche terne designate dagli organismi maggiormente rappresentativi degli Enti locali e della categoria dei Segretari. La commissione tiene conto dei titoli di studio, di cultura e della professionalità, nonché della particolare idoneità alla sede di segreteria interessata».

10.21

IULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI, GIARETTA

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. Il sindaco e il presidente della Provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendo tra i soggetti in possesso di requisiti professionali la cui determinazione è rimessa ai regolamenti del personale. In fase di prima applicazione della presente legge i segretari sono scelti tra i funzionari statali iscritti alle sezioni territoriali dell'albo ad esaurimento di cui all'articolo 52-bis».

10.61

DENTAMARO

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. Il Consiglio Comunale ed il Consiglio Provinciale nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendo tra gli iscritti alle sezioni territoriali dell'albo di cui all'articolo 52-bis. I Consigli Comunali di Comuni capoluogo di provincia e di Comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti ed i Consigli Provinciali, nominano il Segretario scegliendo tra tutti gli iscritti all'albo nazionale».

10.403

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, capoverso 4, sopprimere le parole: «che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione».

10.52

FUMAGALLI CARULLI, CALLEGARO, D'ONOFRIO

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato sostituire il capoverso 5 con il seguente:

«5. Il Segretario è collocato a disposizione dell'albo su richiesta del Sindaco, del Presidente della Provincia o del Segretario stesso per motivate esigenze di servizio. La richiesta non può essere avanzata nel periodo di sei mesi decorrenti dal giuramento del Sindaco o del Presidente ovvero dalla nomina del Segretario. La procedura di collocazione a disposizione deve essere conclusa entro 60 giorni dalla richiesta».

10.852a

LAURIA Baldassare

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, sostituire il capoverso 5 con il seguente:

«5. Il Segretario è collocato a disposizione dell'albo su richiesta del Sindaco o del Presidente della Provincia o del Segretario stesso per motivate esigenze di servizio. La richiesta non può essere avanzata nel periodo di sei mesi decorrenti dal giuramento del Sindaco o dall'insediamento del Presidente ovvero dalla nomina del Segretario. La procedura di collocazione a disposizione deve essere conclusa entro 60 giorni dalla richiesta. Il Segretario può essere revocato dall'incarico con provvedimento motivato per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, per mancato raggiungimento dei risultati e per grave inosservanza alle direttive impartitegli con meccanismi atti a garantire criteri e procedure di carattere oggettivo assistite da pubblicità e garanzie di contraddittorio».

10.22

IULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI, GIARETTA

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, sostituire il capoverso 5 con il seguente:

«5. Il Segretario è collocato a disposizione dell'albo su richiesta del Sindaco o del Presidente della Provincia o del Segretario stesso per motivate esigenze di servizio. La richiesta non può essere avanzata nel periodo di sei mesi decorrenti dal giuramento del Sindaco o del Presidente ovvero dalla nomina del Segretario. La procedura di collocamento a disposizione deve essere conclusa entro 60 giorni dalla richiesta. Il Segretario previo contraddittorio e tenuto conto anche della relazione sull'attività svolta nell'anno precedente presentata dal funzionario ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1993, n. 29, può essere revocato dall'incarico con provvedimento motivato per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, per mancato raggiungimento dei risultati e per grave inosservanza alle direttive impartitegli».

10.103

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, sostituire il capoverso 5 con il seguente:

«5. Il Segretario può essere rimosso con provvedimento motivato, approvato a maggioranza dai componenti i Consigli Comunali o Provinciali, ove incorra in gravi violazioni di legge o dei doveri di ufficio, o risulti compromesso, per gravi motivazioni, il rapporto funzionale con il capo dell'Amministrazione».

10.404

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, capoverso 5 sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente al secondo periodo sopprimere le parole: «anche successivamente».

10.15

MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, capoverso 6, premettere le parole: «In fase di prima applicazione della presente legge.».

10.62

DENTAMARO

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, capoverso 6, primo periodo, sopprimere le parole: «non confermato»

10.802

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, capoverso 6, primo periodo, sopprimere le parole: «non confermato»

10.890

LAURIA Baldassare

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, capoverso 6, nel primo periodo, sopprimere le parole: «non confermato».

10.23

IULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, capoverso 6, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le altre: «un anno».

10.505

SPERONI, PREIONI

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, capoverso 6, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le altre: «quattro anni».

10.730

ELIA, ANDREOLLI, DIANA, GIARETTA

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, capoverso 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «ed è tenuto a svolgere» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ed è posto a disposizione del Consiglio o dei comitati di consulenza, studio, ricerca, docenza, nonchè per incarichi di reggenza e supplenza. Decorsi tre anni senza aver preso servizio in altra sede, il Segretario verrà collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica salvo l'utilizzazione permanente a servizio del Consiglio o dei comitati di gestione».

10.805

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, capoverso 6, al secondo periodo sostituire le parole da: «ed è tenuto a svolgere» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ed è posto a disposizione del Consiglio o dei comitati di gestione per le attività degli organi stessi o per le attività di consulenza, studio, ricerca, docenza, nonchè per incarichi di reggenza e supplenza. Decorsi tre anni senza aver preso servizio in altra sede, il segretario verrà collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica salvo l'utilizzazione permanente a servizio del Consiglio o dei comitati di gestione».

10.891

LAURIA Baldassare

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, capoverso 6, al secondo periodo sostituire le parole da : «ed è tenuto a svolgere» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ed è posto a disposizione del Consiglio o dei comitati di gestione per le attività degli organi stessi o per le attività di consulenza, studio, ricerca, docenza, nonchè per incarichi di reggenza e supplenza. Decorsi tre anni senza aver preso servizio in altra sede, il segretario verrà collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica salvo l'utilizzazione permanente a servizio del Consiglio o dei comitati di gestione».

10.24

IULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, capoverso 6, al terzo periodo sopprimere la parola: «tabellare» sopprimere inoltre le parole da: «detratti i compensi» fino a «incarichi»; sopprimere infine l'ultimo periodo.

10.26

IULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, al capoverso 6, terzo periodo, sopprimere la parola: «tabellare»

10.800

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, al capoverso 6, terzo periodo, sopprimere la parola: «tabellare»

10.892

LAURIA Baldassare

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, al capoverso 6, terzo periodo, sopprimere le parole da: «detratti» fino a: «incarichi».

10.801

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, al capoverso 6, terzo periodo, sopprimere le parole da: «detratti» fino a: «incarichi».

10.893

LAURIA Baldassare

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, capoverso 6, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Gli oneri diretti e riflessi relativi al pagamento al Segretario del suddetto trattamento economico tabellare fanno carico all'Ente che ne ha richiesto il collocamento a disposizione o la revoca».

10.120

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, al capoverso 6, sopprimere l'ultimo periodo.

10.798

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, al capoverso 6, sopprimere l'ultimo periodo.

10.894

LAURIA Baldassare

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, nel capoverso 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Al compimento del periodo massimo di disponibilità il segretario è posto in mobilità con preferenza di collocamento in ordine di priorità presso le amministrazioni comunali, provinciali, regionali e statali, e nella qualifica corrispondente a quella posseduta».

10.731

ELIA, ANDREOLLI, DIANA, GIARETTA

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato dopo, il capoverso 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il regolamento di cui al comma 4, dell'articolo 52-bis disciplina un fondo finanziario di mobilità a carico degli Enti locali percentualmente determinato nella misura massima del 5 per cento sul trattamento economico complessivo del segretario dell'Ente da attribuire al Consiglio di gestione dell'albo».

10.895

LAURIA Baldassare

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato dopo il capoverso 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il regolamento di cui al comma 4, dell'articolo 52-bis disciplina un fondo finanziario di mobilità a carico degli Enti locali percentualmente determinato nella misura massima del 5 per cento sul trattamento economico complessivo del segretario dell'Ente da attribuire al Consiglio di gestione dell'albo».

10.27

IULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato dopo, il capoverso 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il regolamento di cui al comma 4, dell'articolo 52-bis disciplina un fondo finanziario di mobilità a carico degli Enti locali percentualmente determinato nella misura massima del 5 per cento sul trattamento economico complessivo del segretario dell'Ente da attribuire al Consiglio di gestione dell'albo».

10.105

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, sostituire il capoverso 7 con il seguente:

«7. A partire dal 1° gennaio 1997, il segretario comunale o provinciale dipendono esclusivamente dalle amministrazioni comunali o provinciali secondo le rispettive competenze. Il comune e la provincia stipulano con il segretario comunale o provinciale un contratto di diritto pubblico ovvero di diritto privato. I segretari comunali e provinciali in servizio alla data del 1° gennaio 1997, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono esercitare diritto di opzione per adeguare i loro contratti di lavoro ai ruoli dirigenziali delle rispettive amministrazioni comunali o provinciali».

10.512

SPERONI, PREIONI

Al comma 1, sostituire il comma 7 richiamato, con il seguente:

«7. In fase di prima applicazione della presente legge, il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. È abrogato il comma 3, dell'articolo 73, del decreto legislativo 3 febbraio 1973, n. 29. Successivamente il rapporto di lavoro e il trattamento economico sono rispettivamente disciplinati e determinati secondo gli stessi criteri stabiliti dal comma 5 dell'articolo 51».

10.63

DENTAMARO

Al comma 1, nell'articolo 52 richiamato al capoverso 7, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il trattamento economico può essere integrato da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali».

10.513

SPERONI, PREIONI

Al comma 1, nell'articolo 52, richiamato, dopo il capoverso 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Il regolamento di cui al comma 4, dovrà disciplinare altresì le situazioni connesse alla nomina del direttore generale di cui all'articolo 9, comma 8, con particolare riguardo alle funzioni attribuite al segretario a norma della lettera c) del comma 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchè la fase transitoria relativa al trasferimento della sovrintendenza sul funzionamento dell'ente dal segretario al direttore generale».

10.732

ELIA, ANDREOLLI, DIANA, GIARETTA

Sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 con i seguenti:

«2. Dopo l'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è inserito il seguente:

“Art. 52-bis. - (Albo ad esaurimento dei segretari comunali e provinciali). - 1. L'albo ad esaurimento dei segretari comunali e provinciali è articolato in sezioni territoriali su base regionale, tenute presso i commissariati del governo, nelle quali sono iscritti i segretari comunali e provinciali iscritti nei ruoli nazionale e provinciale alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ciascuna sezione territoriale dell'albo è amministrata da un comitato presieduto dal commissario del governo presso la Regione e composto altresì da due rappresentanti della categoria dei segretari, da due rappresentanti delle autonomie locali, da un rappresentante della Regione e da un componente designato dal Ministro dell'interno.

3. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la fase di prima ap-

plicazione della presente legge e il passaggio a regime, secondo criteri di gradualità e in modo da salvaguardare le posizioni acquisite dagli iscritti all'albo ad esaurimento. In particolare sono disciplinati: l'organizzazione e il funzionamento degli organi di amministrazione dell'albo, l'articolazione dell'albo in sezioni e in fasce professionali, l'iscrizione nell'albo dei segretari, il passaggio tra le fasce professionali, il procedimento disciplinare; inoltre, le modalità di assegnazione, di trasferimento e di rinuncia alla sede e le modalità di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria, prevedendone l'utilizzazione in via prioritaria per incarichi di supplenza o di reggenza, oppure per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche. Le norme abrogate dal regolamento e quelle con esso incompatibili cessano di avere efficacia entro il termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore del regolamento stesso".

3. Il regolamento di cui al comma 2, capoverso 3, sarà emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51-*bis* e di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. A decorrere dal 1° giugno 1997, il sindaco e il presidente della Provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo ad esaurimento.

5. Restano validi e operanti, sino all'immissione in ruolo dei relativi vincitori e alla loro iscrizione nell'albo ad esaurimento, i procedimenti concorsuali per l'accesso alla qualifica iniziale di segretario comunale banditi con decreti del ministro dell'interno 30 gennaio 1995 e 31 gennaio 1996.

6. All'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le parole: "nonchè del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità".

7. Il comma 4, dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato».

10.64

DENTAMARO

Al comma 2, nell'articolo 52-bis, richiamato, sostituire i capoversi 1 e 2 con il seguente:

«2. Alla tenuta dell'albo regionale di cui al comma 1 ed all'esercizio delle funzioni di gestione dei segretari è preposto un apposito consiglio di gestione regionale. Il consiglio di gestione regionale è composto da:

a) tre sindaci designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani tra coloro che ricoprono tale carica nell'ambito regionale;

b) tre segretari comunali o provinciali eletti in ambito regionale direttamente dai segretari in servizio iscritti all'albo regionale. Nella prima seduta del consiglio di gestione regionale i membri eleggono il presidente. In mancanza di accordo svolge le funzioni di presidente il membro più anziano di età.

10.507

SPERONI, PREIONI

Al comma 2, nell'articolo 52-bis, richiamato, capoverso 1, dopo la parola: «albo» inserire la seguente: «nazionale».

10.405

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 2, nell'articolo 52-bis, richiamato, dopo il capoverso 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'albo nazionale è amministrato da tre rappresentanti della categoria dei segretari, tre rappresentanti delle autonomie locali, designati rispettivamente due dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani e uno all'Unione delle province d'Italia, due tra i componenti designati dal Ministro dell'interno. Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i propri componenti, nella prima seduta. Il Consiglio, che dura in carica 5 anni, redige la graduatoria nazionale di merito sulla scorta del punteggio ottenuto in fase concorsuale, della anzianità di servizio, e di oggettivi parametri di efficienza, efficacia, produttività, titoli culturali».

10.406

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 2, nell'articolo 52-bis, richiamato, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. Ciascuna sezione territoriale dell'Albo è amministrata da un comitato composto da due rappresentanti della categoria dei segretari, da due rappresentanti delle autonomie locali, e da un rappresentante della regione. Il Presidente è eletto dal comitato, tra i propri componenti, nella prima seduta».

10.500

SPERONI, PREIONI

Al comma 2, nell'articolo 52-bis, richiamato, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. Ciascuna sezione territoriale dell'albo è amministrata da un comitato composto da due rappresentanti della categoria dei segretari, da due rappresentanti delle autonomie locali e da un rappresentante della regione».

10.503

SPERONI, PREIONI

Al comma 2, nell'articolo 52-bis, richiamato, capoverso 2, sopprimere le parole: «e da un componente designato dal Ministro dell'interno».

10.511

SPERONI, PREIONI

Al comma 2, nell'articolo 52-bis, richiamato, capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Comitato redigerà, sulla scorta della graduatoria di merito nazionale, le graduatorie di merito di sezione territoriale».

10.407

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 2, nell'articolo 52-bis, richiamato, capoverso 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Possono essere iscritti all'albo nella sezione dell'albo stesso immediatamente inferiore a quella dell'Ente presso cui prestano servizio, i Vice segretari comunali e provinciali che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno 5 anni, le relative funzioni e che siano in possesso dei requisiti per la nomina a Segretario Comunale».

10.30

IULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, nell'articolo 52-bis, richiamato, capoverso 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Possono essere iscritti all'albo nella sezione dell'albo stesso immediatamente inferiore a quella dell'Ente presso cui prestano servizio i Vice segretari comunali e provinciali che abbiano svolto alla data di entrata in vigore della presente legge per almeno 5 anni le relative funzioni e che siano in possesso dei requisiti per la nomina a Segretario Comunale».

10.106

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 2, nell'articolo 52-bis, richiamato, capoverso 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Possono essere iscritti all'albo nella sezione dell'albo stesso immediatamente inferiore a quella dell'Ente presso cui prestano servizio i Vice segretari comunali e provinciali che siano in possesso dei requisiti per accedere alla sezione previsti per il Segretario Comunale».

10.896

LAURIA Baldassare

Al comma 2, nell'articolo 52-bis, richiamato, al capoverso 3, secondo periodo sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattro anni».

10.510

SPERONI, PREIONI

Al comma 2, nell'articolo 52-bis, richiamato, dopo il capoverso 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per la formazione e l'aggiornamento dei Segretari è istituita una apposita scuola dei Segretari comunali e provinciali inserita presso la scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno. La scuola dei Segretari comunali e provinciali provvede al suo funzionamento utilizzando le quote dei proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, assegnate dal consiglio di gestione dell'albo.

3-ter. L'articolo 13-quater della legge 15 marzo 1991, n. 80, è soppresso».

10.32

IULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, nell'articolo 52-bis, richiamato, sostituire il capoverso 4 con i seguenti:

«4. Ogni regione istituisce una scuola superiore per segretari comunali e provinciali, il cui funzionamento è disciplinato con regolamento adottato dal consiglio di cui al comma 2. Più regioni possono stipulare accordi per l'istituzione di un'unica scuola. Alla carriera di segretario comunale e provinciale si accede mediante un corso biennale di formazione e reclutamento a carattere teorico-pratico, svolto dalla scuola stessa e comprensivo di almeno nove mesi di tirocinio presso i comuni di classe IV di cui alla tabella A allegata al presente articolo.

4-bis. Al corso di formazione di cui al comma precedente, si accede mediante concorso pubblico per esami, anche mediante sistemi automatizzati, bandito ogni due anni, al quale possono partecipare i candidati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio ed equipollenti. Conseguono l'ammissione al corso di formazione i candidati collocati nell'ordine della graduatoria, nel limite dei posti che si prevedono vacanti, a qualsiasi titolo, alla data di conclusione del corso medesimo. Tale numero può essere maggiorato nel limite massimo del 60 per cento.

4-ter. Con apposito regolamento il consiglio di cui al comma 2 stabilisce le modalità del concorso finale il cui superamento dà diritto all'iscrizione all'albo.

4-quater. Al funzionamento della scuola superiore si provvede utilizzando le risorse finanziarie già spettanti alla sezione autonoma di cui all'articolo 13-*quater* del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80 che viene contestualmente soppressa. Con regolamento emanato dal consiglio di cui al comma 2 sono disciplinati gli organi di governo, l'eventuale articolazione territoriale della scuola e le sue modalità di funzionamento. L'iscrizione all'albo non dà luogo ad alcun diritto o aspettativa e costituisce esclusivamente requisito indispensabile per l'instaurazione del relativo rapporto di lavoro».

Sopprimere il comma 4.

10.506

SPERONI, PREIONI

Al comma 2, nell'articolo 52-bis, richiamato, capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: «da emanarsi» inserire le seguenti: «su proposta del Ministro dell'interno».

10.109

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 2, nell'articolo 52-bis, richiamato, capoverso 4, al primo periodo, dopo le parole: «organi di amministrazione dell'albo» aggiungere le seguenti: «e dei segretari comunali e provinciali»; sostituire le parole: «e in fasce professionali» con le altre: «di idoneità»; sopprimere le parole: «il passaggio tra le fasce professionali» con le seguenti: «il passaggio fra le sezioni di idoneità»; al secondo periodo, sostituire le parole da: «in via prioritaria» fino alla fine del periodo, con le altre: «secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 52».

10.31

IULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, nell'articolo 52-bis richiamato, capoverso 4, al primo periodo, dopo le parole: «organi di amministrazione dell'albo» aggiungere le seguenti: «e dei segretari comunali e provinciali».

10.790

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 2, nell'articolo 52-bis, richiamato, capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: «organi di amministrazione dell'albo» inserire le seguenti: «e dei segretari comunali e provinciali».

10.897

LAURIA Baldassare

Al comma 2, nell'articolo 52-bis, richiamato, capoverso 4, dopo la parola: «l'albo» - ovunque ricorra - aggiungere l'altra: «nazionale».

10.408

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 2, nell'articolo 52-bis, richiamato, al capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: «e in fasce professionali» con le altre: «di idoneità»; sostituire le parole: «il passaggio tra le fasce professionali» con le altre: «il passaggio fra le sezioni di idoneità».

10.796

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 2, nell'articolo 52-bis, richiamato, al capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: «e in fasce professionali» con le altre: «di idoneità».

10.898

LAURIA Baldassare

Al comma 2, nell'articolo 52-bis, richiamato, al capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: «il passaggio tra le fasce professionali» con le altre: «il passaggio tra le sezioni di idoneità».

10.899

LAURIA Baldassare

Al comma 2, nell'articolo 52-bis, richiamato, capoverso 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Possono essere iscritti all'albo altresì, secondo le modalità stabilite dal regolamento emanato ai sensi del capoverso 1, i vicesegretari, che abbiano svolto alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno quattro anni, le funzioni di vicesegretario comunale o provinciale».

10.509

SPERONI, PREIONI

Al comma 2, nell'articolo 52-bis, richiamato, capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «in via prioritaria» fino alla fine del medesimo periodo con le altre: «secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 52».

10.795

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 2, nell'articolo 52-bis, richiamato, capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «in via prioritaria» fino alla fine dello stesso periodo con le altre: «secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 52».

10.900

LAURIA Baldassare

Al comma 2, nell'articolo 52-bis, richiamato, capoverso 4, sopprimere l'ultimo periodo.

10.111

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 2, nell'articolo 52-bis, richiamato, capoverso 4, nell'ultimo periodo sostituire la parola: «entro» con l'altra: «dopo».

10.11

MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 2, nell'articolo 52-bis, richiamato, dopo il capoverso 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il regolamento dovrà prevedere una disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari per l'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dagli aventi titolo in servizio dalla data di entrata in vigore della presente legge. La disciplina transitoria dovrà, altresì, prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta, nonché idonei meccanismi per favorire il prepensionamento».

10.33

IULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, nell'articolo 52-bis, richiamato, dopo il capoverso 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il regolamento di cui al comma precedente dovrà prevedere una disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari per l'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dagli aventi titolo in servizio dalla data di entrata in vigore della presente legge. La disciplina transitoria dovrà, altresì, prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta, nonché idonei meccanismi per favorire il prepensionamento».

10.107

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 2, nell'articolo 52-bis, richiamato, dopo il capoverso 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il regolamento di cui al comma precedente dovrà prevedere una disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari per l'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dagli aventi titolo in servizio dalla data di entrata in vigore della presente legge. La disciplina transitoria dovrà, altresì, prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta, nonché idonei meccanismi per favorire il prepensionamento».

10.901

LAURIA Baldassare

Al comma 2, nell'articolo 52-bis, richiamato, aggiungere il seguente capoverso:

«4-bis. Per il proprio funzionamento l'albo si avvale delle risorse finanziarie costituite dagli oneri già sostenuti per la gestione centrale e territoriale dei segretari. Per la propria attività, ivi compreso la scuola superiore dei segretari, all'albo sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604».

10.910

LAURIA Baldassare

Al comma 2, nell'articolo 52-bis, richiamato, aggiungere il seguente capoverso:

«4-bis. Per il proprio funzionamento l'albo si avvale delle risorse finanziarie costituite dagli oneri già sostenuti per la gestione centrale e territoriale dei segretari. Per la propria attività, ivi compreso la scuola superiore dei segretari, all'albo sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604».

10.115

MAGGIORE, SCHIFANI

Al comma 2, nell'articolo 52-bis, richiamato, aggiungere il seguente capoverso:

«4-bis. All'assegnazione delle sedi di segreteria comunale e provinciale possono partecipare, oltre ai segretari della sezione di idoneità corrispondente, anche i segretari della sezione di idoneità superiore».

10.909

LAURIA Baldassare

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il regolamento di cui al comma 2, capoverso 4, introduce, altresì, norme transitorie per l'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dagli aventi titolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge prevedendo anche disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta, nonché idonei meccanismi per favorire il prepensionamento».

10.45

SCHIFANI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «, in via transitoria,».

10.508

SPERONI, PREIONI

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

10.908

LAURIA Baldassare

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «il sindaco e il presidente della provincia» con le seguenti: «il Consiglio comunale e il Consiglio provinciale».

10.409

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «all'albo» con le seguenti: «nell'albo nazionale e nelle sue sezioni territoriali».

10.410

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I segretari comunali e provinciali vigilano sulla regolare formazione degli atti amministrativi aventi effetti esterni e sulle procedure attuative delle deliberazioni con l'obbligo di segnalare al sindaco o al presidente della provincia le anomalie rilevate».

10.411

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Invito i presentatori ad illustrarli.

LAURIA Baldassare. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti da me presentati all'articolo 10.

PASQUALI. Signor Presidente l'emendamento 10.400 è teso a sopprimere l'articolo, per la ragione che si affronta male e in modo non sempre organico una materia delicatissima che poco ha a che fare con

lo snellimento quale previsto dal titolo stesso del disegno di legge al nostro esame, materia per la quale invece sarebbe necessaria una legge specifica.

L'emendamento 10.401 tratta dei compiti del segretario comunale, compiti che non riteniamo sia giusto relegare a quelli meramente notarili che sembra siano previsti da questa norma. Ricordo che nel programma del Polo, che parzialmente coincide con quello della maggioranza, vi è un capitolo riservato ai segretari comunali nel quale si propone di ridisegnare le funzioni del segretario comunale confermando e rafforzando le sue attribuzioni di verifica della legittimità degli atti del comune. Con questo emendamento vogliamo quindi evitare al segretario comunale l'umiliazione di esercitare funzioni puramente notarili; illustrando i successivi emendamenti potrò mostrare come ci proponiamo, non dico di esaltare questa figura, ma perlomeno di assegnargli dei compiti rilevanti.

Con l'emendamento 10.402 chiediamo che vengano soppresse le parole: «con funzioni consultive, referenti e di assistenza», perchè in contrasto con le attribuzioni più ampie, del segretario comunale e provinciale, soprattutto quella di controllo di legittimità.

Con l'emendamento 10.403 proponiamo siano i consigli comunale e provinciale e non il sindaco o il presidente della provincia a nominare il segretario, perchè riteniamo non si possa riferire ad una scelta monocratica una funzione che ha un significato profondo per la collettività. Per questo riteniamo preferibile che una pluralità di volontà converga sulla nomina del segretario comunale. In sostanza è il *city manager*, l'uomo del sindaco e la figura di un segretario comunale bastone di sostegno del sindaco che credo siano superati; la legittimità degli atti non può essere affidata ad una persona scelta sulla base di un rapporto fiduciario: non devono prevalere criteri spesso egoistici e che non coincidono con gli interessi della collettività, che certamente hanno un valore primario nella nostra valutazione.

Con l'emendamento 10.404 ribadiamo che non possa dipendere da una scelta monocratica la rimozione del segretario, per cui prevediamo che il provvedimento motivato debba essere approvato a maggioranza dai componenti di consigli comunali o provinciali; questo d'altronde è in linea con i principi ordinativi della pubblica amministrazione.

L'emendamento 10.405 si illustra da sè, in quanto prevede che l'albo sia nazionale. Con l'emendamento 10.406 proponiamo di aggiungere un comma che credo fosse presente nella stesura originaria e che poi è stato soppresso dalla Commissione. Riteniamo necessaria una norma che disciplini le modalità di amministrazione dell'albo, la sua composizione, prevedendo inoltre una graduatoria di merito; questi principi, della graduatoria e del merito, vengono richiamati anche in altri emendamenti.

Con l'emendamento 10.407 ribadiamo la necessità del criterio della graduatoria e infatti il testo dell'emendamento recita: «Il Comitato redigerà, sulla scorta della graduatoria di merito nazionale, le graduatorie di merito di sezione territoriale»; quindi, dal centro alla periferia. L'emendamento 10.408 si illustra da sè.

L'emendamento 10.409 risponde alla stessa logica dell'emendamento 10.403. Si propone di sostituire la dizione «il consiglio co-

munale» alle parole «il sindaco», e la dizione «il consiglio provinciale» alle parole «il presidente della provincia».

L'emendamento 10.410 si illustra da sè.

Con l'emendamento 10.411 si propone di sostituire il comma 7, sempre nella stessa ottica di mantenimento della dignità delle funzione, di opportunità - per essere il segretario comunale la persona tecnicamente più idonea - ed anche per i riflessi esterni dell'atto che possono anche - e spesso avviene - creare danni all'esterno nei confronti di terzi. Ho così concluso l'illustrazione degli emendamenti presentati dal Gruppo Alleanza Nazionale all'articolo 10. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale*).

MARCHETTI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti di cui sono primo firmatario.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, considerate le riformulazioni che mi risulta lo stesso relatore intenda apportare al testo dell'emendamento 10.700, ritiro gli emendamenti 10.700/12 e 10.700/11, mentre mantengo i restanti.

PRESIDENTE. L'emendamento 10.700/20, presentato dal senatore De Luca Michele si intende illustrato.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, faccio rilevare che ho presentato poc'anzi alla Presidenza una nuova formulazione di due punti limitati dell'emendamento 10.700. Si tratta di una sostituzione dei commi 8 e 9 e del comma 5, che tiene conto del contenuto degli emendamenti testè ritirati dal Governo.

PRESIDENTE. Do lettura dei commi 5, 8 e 9 dell'emendamento 10.700, così come riformulati dal relatore:

«5. Il segretario può essere revocato anche successivamente alla nomina con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, qualora il rapporto funzionale con il capo dell'amministrazione risulti compromesso ovvero per gravi violazioni dei doveri di ufficio».

«8. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, è articolato in sezioni regionali tenute presso i commissariati del Governo, e amministrate da comitati composti da due componenti designati dal Ministero dell'interno, da un componente designato dalla regione, da due rappresentanti della categoria dei segretari, da due rappresentanti delle autonomie locali designati rispettivamente dall'ANCI e dall'UPI. Il Comitato elegge nel proprio seno un presidente nella prima seduta».

«9. È istituito presso il Ministero dell'interno un Consiglio nazionale, che esercita funzioni di coordinamento e vigilanza sulle sezioni regionali dell'albo, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'interno, da tre rappresentanti della categoria dei segretari comunali e provinciali, da tre rappresentanti delle autonomie, di cui due designati

dall'ANCI e uno dall'UPI. Il Consiglio elegge nel proprio seno un presidente nella prima seduta».

Senatore Villone, quando lei parla di segretari comunali, fa riferimento anche ai segretari generali dei comuni?

VILLONE, *relatore*. Sì, signor Presidente.

SPERONI. Signor Presidente, il nostro emendamento 10.502 mira a fare quello che il Governo non ha fatto, vale a dire togliere il segretario generale, comunale e provinciale, dalle dipendenze dello Stato per metterlo finalmente alle dipendenze, non solo funzionali, dell'ente in cui presta servizio. Infatti, ci sembra veramente assurdo che un dipendente del comune a tutti gli effetti, giuridicamente però non dipenda dal comune, ma dipenda dal Ministero dell'interno.

Questa è una aberrazione che pensavamo il Governo volesse eliminare e invece ci ritroviamo ancora una volta questo funzionario dello Stato all'interno del comune, sia pure con compiti diversi da quelli originari.

Intanto non si capisce l'utilità di questa supervisione, perchè essa non servirà a un accidente di niente, in quanto, essendo fallibili come tutti gli esseri umani, anche loro potranno esprimere dei pareri sbagliati che potranno essere censurati dal Coreco, dal TAR e da quant'altri.

Quindi si tratta semplicemente di una spesa aggiuntiva senza nessun vantaggio. Sarebbe stato più auspicabile per il comune, se voleva avere dei pareri giuridici, che potesse rivolgersi - ma questo già lo può fare - a un buon avvocato, a un buon giurista per ottenere un parere senza averlo lì dentro tutti i santi giorni.

Il centralismo del provvedimento emerge anche dal fatto che preposti agli albi regionali non ci sono gli assessori alle autonomie o gli assessori al personale della regione, ma c'è il «governatore» (o commissario del Governo, come è chiamato nel nostro ordinamento).

Quindi noi ribadiamo la validità della nostra proposta di togliere dalle dipendenze del Ministero dell'interno i segretari comunali e provinciali e di affidarli ai comuni e alle province in cui prestano servizio. E diciamo fin da ora che se, invece, queste figure rimarranno in capo al Ministero dell'interno, il provvedimento non avrà il nostro accoglimento.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, lei ha illustrato tutti gli emendamenti a sua firma!

SPERONI. Sì, signor Presidente.

DENTAMARO. Signor Presidente, ritiro tutti i miei emendamenti all'articolo 10.

IULIANO. Signor Presidente, l'emendamento 10.20 vuol precisare la funzione apicale del segretario comunale e provinciale, che comunque svolge le proprie funzioni nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco e dal presidente della provincia. Mi pare che precisare che la direzio-

ne è comunque una direzione apicale evita quei conflitti che fino ad oggi ci sono stati fra i sindaci e i segretari comunali e trasferisca questi conflitti fra il direttore generale e il segretario comunale.

Io immagino che, senza questa dizione, si creerebbe una grande confusione all'interno degli enti locali e, anzichè accelerare le procedure e snellire l'iter amministrativo, con questa previsione normativa noi aggraveremmo la situazione all'interno degli enti locali.

Questo è un dato di fatto che invito sia il relatore che il Governo a prendere in considerazione con molta serietà e con molta pacatezza; non mi pare che si ponga in essere un reato di lesa maestà nell'introdurre questo emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.21, anche qui, quando si tratta di scegliere il segretario all'interno dell'albo, per evitare che ci siano dei poteri assoluti del sindaco senza avere la possibilità di discernere poi effettivamente qual è la figura del segretario comunale che va ad amministrare l'ente, mi pare importante che vi sia una commissione che preveda precise professionalità a seconda dell'ente che si va ad amministrare.

Voglio dire che ci sono degli enti i quali, per la loro particolare struttura, hanno bisogno di un funzionario che sia esperto in bilanci o altri comuni che hanno bisogno di un segretario esperto in materia di appalti. Direi che una commissione ben assortita, senza precludere al sindaco la possibilità poi di nominare il segretario comunale sia utile.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.22, la richiesta è semplicemente di spostare il termine di tre mesi dall'insediamento a sei mesi, per dare il tempo materiale all'amministratore, al sindaco neoeletto, di rendersi conto dell'ambiente in cui si trova. Teniamo presente che all'indomani dell'insediamento di una nuova amministrazione ci sono moltissimi adempimenti da compiere, che vanno dalla nomina della giunta alla nomina delle commissioni, per cui avere un tempo appena un pò più lungo rispetto ai tre mesi previsti dal disegno di legge, portandolo a sei mesi, non mi pare sia del tutto fuori luogo.

L'emendamento 10.23 si commenta da solo in quanto chiede di sopprimere le parole: «non confermato». Per quanto riguarda gli emendamenti 10.26 e 10.27 credo che siano inammissibili perchè la Commissione bilancio ha espresso parere contrario; per quanto concerne invece l'emendamento 10.30, esso si intende superato dagli emendamenti proposti dal relatore; vorrei soltanto aggiungere, per quanto riguarda la questione dei vice segretari che... (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Per favore, colleghi, ascoltiamo il senatore Iuliano.

IULIANO.... mi pare che ci sia a favore dei vice segretari un atteggiamento assolutamente accondiscendente poichè si prevede che dopo due anni di mantenimento delle funzioni di vice segretario si possa accedere all'albo. Ciò potrebbe portare addirittura chi non ha titoli attualmente per partecipare ad un concorso per segretari comunali a svolgere le funzioni di segretario comunale e provinciale all'interno di un ente soltanto per aver svolto per due anni le mansioni di vice segretario. L'emendamento da me presentato tendeva a portare questo tempo a cinque anni mantenendo comunque inalterati i requisiti fondamentali per

accedere all'albo, quali il possesso dei titoli necessari per essere nominati segretari comunali e provinciali. Per intenderci, non è possibile avere oggi un diplomato in ragioneria oppure un perito chimico vice segretario che entri a far parte dell'albo dei segretari comunali, vista la delicatezza delle funzioni. Il complesso degli emendamenti mira a favorire praticamente un buon andamento della vita degli enti locali; ritengo che la figura del segretario comunale e provinciale debba essere mantenuta inalterata, almeno nelle sue funzioni apicali, seppure con le modifiche e con i nuovi criteri che il Governo propone.

MAGGIORE. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti a mia firma.

SCHIFANI. Do per illustrati gli emendamenti 10.46 e 10.46/1.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 10.730, 10.731 e 10.732 sono dati per illustrati.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 10.51 e 10.52 che hanno come primo firmatario la senatrice Fumagalli Carulli.

Signor Presidente mi rivolgo a lei che è stato Ministro dell'interno, io sono rammaricato con tutto il rispetto per la collega Vigneri e per il ministro Bassanini, che alle discussioni di questo testo, che stiamo conducendo in modo così approfondito e confuso insieme, non sia presente il Ministro dell'interno. Qui si sta procedendo, in modo dissennato, confuso e contrario a qualunque filosofia complessiva dello Stato, a manomettere parti fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Non capisco le ragioni per le quali questo Governo voglia imporre in pochi minuti questioni di tale delicatezza; il testo del relatore è modificato dal Governo con altri emendamenti; noi ovviamente non sappiamo cosa succederà alla fine sugli emendamenti e voteremo contro la proposta del relatore. Siamo però mortificati come senatori della Repubblica perchè, procedendo per la prima volta a legiferare in materia di ordinamento degli enti locali e dell'interno, siamo costretti a questa confusione indescrivibile. Da questo punto di vista, il mio rammarico è molto grave, perchè ho dimostrato in Commissione di voler concorrere al miglioramento della legislazione: questo non è un modo di procedere degno di un Governo della Repubblica! (*Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CCD, Forza Italia e Alleanza Nazionale. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 10 esprimo parere contrario, salvo per l'emendamento 10.700/20, che ritengo assorbito dal testo da me proposto, per cui invito il presentatore a ritirarlo, e per gli emendamenti 10.700/12 e 10.700/11, che credo siano stati ritirati dal Governo. Esprimo poi parere favorevole all'emendamento 10.700/13 del Governo, così come

sono favorevole ovviamente all'emendamento 10.700 nel testo di cui lei ha dato lettura, signor Presidente.

Chiedo poi ai colleghi presentatori dell'emendamento 10.730 di consentire che la modifica da «tre anni» a «quattro anni» sia assorbita dal testo dell'emendamento 10.700. Agli stessi presentatori chiedo poi di consentire che si possa considerare assorbito l'emendamento 10.731 dalla riscrittura dell'ultima frase del comma 6 dell'emendamento 10.700 nel senso indicato da tale emendamento. In tal modo, posso esprimere parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Voglio in particolare dire, per quanto riguarda gli emendamenti che concernono l'ipotesi di considerare il segretario come dipendente dell'ente locale, che il motivo della contrarietà è da ritrovarsi nel fatto che solo apparentemente ciò favorisce l'autonomia, perchè in effetti radicare tale soggetto nell'ente locale rende assai più difficile qualsiasi prospettiva di mobilità o di ricambio. Questo è il motivo delle scelte che abbiamo compiuto.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il Governo concorda con il parere del relatore. Se mi è consentito, vorrei rivolgere delle osservazioni alla senatrice Pasquali e a tutti coloro che hanno presentato, oltre ad emendamenti soppressivi dell'articolo 10, anche emendamenti che nella sostanza tendono a ristabilire la situazione attuale. Quest'ultima, come è noto, è una situazione nella quale i segretari comunali sono i capi dell'amministrazione e sostanzialmente i sindaci e i presidenti di provincia non hanno possibilità di sceglierli: intervengono nel procedimento di scelta, ma non hanno una concreta possibilità di decisione. Vorrei allora dire alla senatrice Pasquali (che sta entrando adesso) che ho notato anch'io che il programma elettorale del Polo prevedeva di ridisegnare la funzione del segretario comunale e anche, senatore Rotelli, di rafforzare la funzione del segretario comunale stesso. Nel frattempo sono però intervenuti dei *referendum*, presentati da alcune regioni, circa i quali, a quanto ho letto, l'onorevole Fini si è espresso favorevolmente e ha rivendicato il sostegno e l'appoggio della sua parte politica, se non addirittura la loro paternità. Ora, mi domando come si possa contemporaneamente sostenere *referendum* che sopprimono la figura del segretario comunale e la legislazione che lo regola, e proporre emendamenti soppressivi che manterrebbero in vigore esattamente l'attuale legislazione, con gli attuali poteri del segretario comunale e il suo essere scelto da parte dello Stato. Tutto questo a me sembra contraddittorio. Naturalmente ciascuno può legittimamente sostenere qualunque posizione, tuttavia spero sia consentito al Governo rilevare questa contraddizione.

Secondo la mia opinione la Commissione ha svolto un buon lavoro e devo dire che ciò è stato possibile grazie al contributo di diverse parti politiche, non solo della maggioranza, ma anche dell'opposizione. Questo buon lavoro si traduce nell'emendamento del relatore che, con le ulteriori modifiche da lui apportate distingue tra due figure: la prima, che abbiamo già votato, di chi dirige l'amministrazione comunale - che può essere anche il segretario comunale, ma se così decide, nella sua autonomia, il sindaco, il presidente della provincia con l'approvazione della Giunta - e la figura invece del segretario, come organo essenzialmente

di consulenza e di garanzia, che è una figura distinta, che assume il ruolo di garantire la conformità degli atti all'ordinamento giuridico e che in questo modo configura per il segretario comunale stesso un ruolo autonomo, lasciando pienamente alle autorità comunali e provinciali, al sindaco e al presidente della provincia di decidere se unificare - cosa che in particolare per i piccoli comuni spesso sarà una necessità dovuta a vincoli di bilancio - o invece distinguere queste due figure, che possono avere una loro precisa autonomia.

A questo risultato la Commissione è pervenuta partendo da un testo del Governo che già si orientava in questo senso, ma dandogli più coerenza e rigore. Credo che questo risultato dovrebbe essere apprezzato; si possono anche scegliere soluzioni più radicali, ma questa mi sembra una soluzione che introduce una riforma reale e significativa. Penso che sarebbe un errore mandare disperso questo lavoro che non è stato affatto improvvisato, senatore D'Onofrio, tanto è vero che la Commissione ne ha discusso per molte ore e che è giunta a questo risultato lo devo dire, anche grazie al suo contributo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Intervengo per esprimere la mia opposizione all'emendamento del relatore e, nell'ipotesi in cui non sia travolto da esso, il mio sostegno all'emendamento Speroni. L'affermazione del relatore, secondo il quale la dipendenza del segretario comunale dal Ministero dell'interno non è lesiva dell'autonomia locale, è assolutamente clamorosa. Dal 1928, cioè dal regime fascista, ormai assestato, i segretari comunali sono dipendenti dello Stato e non più dipendenti del Comune. Tutti i manuali di diritto pubblico, come del resto sa il Presidente del Senato, hanno sempre considerato la nomina statale del segretario comunale lesiva dell'autogoverno, requisito essenziale dell'autonomia locale. L'emendamento Speroni, per lo meno, ricolloca il segretario comunale alle dipendenze dell'ente locale, ritornando alla situazione pre-1928, ossia pre-regime fascista. Ritengo quindi l'affermazione del relatore assolutamente inaccettabile sul piano scientifico e politico-istituzionale.

La verità è che il Governo non ha avuto la forza di trattare con i segretari comunali e di porre al problema una soluzione soddisfacente. In ogni caso l'affermazione di principio non può non essere a favore dell'autonomia locale e della non dipendenza del segretario comunale dal Ministero dell'interno.

Ancora questa mattina, mentre il senatore Andreolli svolgeva il suo intervento, il rappresentante del Governo dava cenni di diniego rispetto all'ipotesi di una regionalizzazione almeno provvisoria dei segretari comunali. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia, Federazione Cristiano Democratica-CDU e Alleanza Nazionale).*

FLORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORINO. Signor Presidente, ho troppa stima per il senatore Villone per non dichiarare che l'emendamento 10.700 è alquanto impregnato di incongruenze che derivano dalla voglia di eliminare la figura del segretario generale, unico organo di controllo alle attività delle amministrazioni locali.

Mi rendo anche conto che il pidiessino Villone, nel momento in cui ha il quadro generale dei sindaci nelle varie città d'Italia, deve agevolare il compito dei sindaci della Sinistra.

Avevo ritenuto che il Governo potesse per un momento fare marcia indietro con il mantenimento degli emendamenti 10.700/12 e 10.700/11. Quest'ultimo dava nuovamente la possibilità all'albo amministrato da un consiglio presieduto dal Ministero dell'interno di poter legittimamente avere un controllo sulla scelta. Ciò non è avvenuto e non so se dopo l'approvazione di questo provvedimento, che guarda caso dovrebbe portare come ironicamente recita il suo titolo allo «snellimento dell'attività amministrativa», possiamo dire che così è. Possiamo dirlo proprio quando l'autonomia locale diventa azienda privata!

Vi siete divertiti a nominare un direttore generale che non ha alcuna logica nel quadro normativo degli enti locali attuali, considerato che nell'ambito delle direzioni vive il coordinatore delle direzioni. Quest'ultimo assume pertanto la responsabilità delle direzioni e deve rispondere al sindaco del suo operato.

Viene stravolto il testo per quanto riguarda la parte normativa perchè il segretario generale, se non vogliamo prenderci in giro, esprime un parere sugli atti deliberativi anche se quasi sempre il parere anche contrario non impone all'amministrazione di non emanare l'atto deliberativo.

Chi è a conoscenza del procedimento amministrativo, del suo *iter*, si rende conto che l'osservazione, non la preclusione, del segretario comunale, impone ai consiglieri comunali dell'opposizione di svolgere il ruolo che è quello dell'opposizione.

In pratica, viene a mancare anche il rapporto organico tra opposizione e maggioranza in un gioco democratico che si deve svolgere all'interno delle autonomie locali, senza per questo fare dell'ironia.

L'aspetto grave è che il relatore - onorevole Presidente, lei è studioso del diritto - prevede che il sindaco o il presidente della provincia nominano il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo. Non si attengono all'ordine degli iscritti così come contemplato nell'albo, non si attengono nemmeno...

PELLEGRINO. Non è una graduatoria.

FLORINO. ...ai titoli che ha il segretario generale. Il sindaco può scegliere e sceglie, diventando in quel momento controllore e controllato, ovvero sceglie una persona di sua fiducia. La sceglie non per quanto riguarda i procedimenti amministrativi che devono regolare la vita dell'autonomia locale, ma in funzione del fatto che non deve porre ostacoli alla sua azione politica. In questo caso c'è un contrasto stridente fra la gestione politica e quella amministrativa, fra il controllo degli atti e la

funzione di amministratore. Ritengo pertanto che questo emendamento sia addirittura da dichiarare anticostituzionale per l'offesa che si fa agli enti locali ma, soprattutto, all'esercizio dei consiglieri comunali che, nell'adempimento del loro mandato, devono svolgere una funzione amministrativa regolata dagli atti, ma anche da un primo controllo che svolge il segretario comunale. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

PIERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, ritengo di poter essere anche più breve dopo l'ultimo intervento con il quale il senatore Florino ha sottolineato come, con quanto ci apprestiamo ad approvare, si cambi rispetto al passato. La preoccupazione di impianto squisitamente centralistico che ha caratterizzato l'ultimo intervento credo supporti il fatto che noi, con questo passaggio, compiamo una vera innovazione. Mi rendo conto dell'insoddisfazione che alcuni colleghi possono provare rispetto a questo passaggio innovativo nei rapporti fra autonomie locali e Ministero dell'interno, insoddisfazione che in parte è condivisa anche dal nostro Gruppo. Ritengo tuttavia che, quando si vota un atto legislativo, ci si debba chiedere in primo luogo se stiamo facendo un passo nella direzione giusta. Poi magari tutti preferiremmo compiere chi tre, chi cinque passi, ma se il passo è nella direzione giusta, ed è indubitabile che questo passo lo sia, credo che si abbia il dovere - che comunque è affidato alla libertà di coscienza di ogni collega - di mostrare un minimo di disponibilità politica per muoversi insieme. Questo quando la direzione è condivisa.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, il nostro Gruppo voterà contro l'emendamento 10.700, presentato dal relatore, in quanto mantiene centralisticamente alle dipendenze del Ministero dell'interno questo alto funzionario del comune. Non comprendiamo perchè debba rimanere, soprattutto visto che è pagata dal comune, questa dipendenza dallo Stato. Mi sembra che in tutti gli altri posti, quando uno vuole, si prende, come meglio crede, un funzionario o un segretario. Adesso faremo l'albo dei segretari parlamentari alle dipendenze del Ministero dell'interno, in modo che il Presidente del Senato possa scegliere da lì.

Mi sembra veramente un assurdo. Abbiamo alte istituzioni, come il Parlamento e i Ministeri, che scelgono come vogliono i loro funzionari apicali. Invece, i poveri comuni e le misere province devono attingere in un albo redatto da qualcun altro.

Per questi motivi, concordando con quanto affermato dal collega Rotelli, il nostro Gruppo voterà contro l'emendamento 10.700. *(Applausi dai Gruppi Lega Nord-Per la Padania indipendente e Forza Italia).*

Signor Presidente, per questo emendamento, inoltre, chiediamo la votazione simultanea mediante scrutinio elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, toglie questa richiesta al senatore Novi.

D'ONOFRIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, desidero fare una precisazione, nonchè tentare una risposta all'intervento del collega Pieroni. In Commissione affari costituzionali ho concorso, con i colleghi della maggioranza, ad introdurre una distinzione netta tra il direttore generale e il segretario comunale, distinzione che fa del direttore generale il responsabile dell'adeguatezza dell'amministrazione rispetto ai programmi politici del sindaco, e del segretario comunale un tutore e un garante della legittimità. Sono insoddisfatto dall'esito finale del testo che viene al nostro voto, perchè in questo testo abbiamo sostanzialmente tutto e il contrario di tutto: non abbiamo la tutela della professionalità tecnica del segretario comunale, perchè viene nominato e revocato dal sindaco in un rapporto di fiducia politica, che non è naturale per un soggetto titolare di funzioni di legalità, mentre si prevede che per i comuni al di sotto dei 15.000 abitanti può anche ricoprire il ruolo di direttore generale. Quest'ultima è una soluzione che riteniamo comprensibile, ma che avrebbe richiesto ben altro approfondimento - questo era il senso del mio intervento in discussione generale e sugli emendamenti da me proposti con la senatrice Fumagalli Carulli - perchè non si tratta come ha detto Pieroni di un tentativo di decentramento, ma di un assetto totalmente nuovo degli enti locali, di una modifica che può anche aver senso ma che, come dimostra questo collegamento, non può essere oggetto di una votazione improvvisa in quest'Aula.

Non siamo in presenza dell'avvio al federalismo, siamo in presenza di altro e il risultato finale è un pasticcio. Sono rammaricato e mi auguro che tra il Senato e la Camera si riesca a rimediare a questo che altrimenti rimarrebbe un errore; se sarà possibile cercheremo di rimediarvi. Non ho alcun rammarico per aver contribuito al risultato che mi sembrava migliore, ho il rammarico di vedere il Governo presentare emendamenti e ritirarli, di vedere il relatore presentare un emendamento e poi un testo diverso da quello risultato dall'esame in Commissione affari costituzionali. Non mi sorprendo di queste incertezze, siamo di fronte ad un mutamento radicale dell'ordinamento degli enti locali per cui le incertezze e le ambiguità possono essere di tutti, fanno parte del senso dello Stato. Purtroppo lamento che un autentico senso dello Stato, anche federalista, non è soddisfatto da questa discussione e dallo strangelamento dei tempi. È questo il senso del rammarico e la ragione per la quale voteremo contro l'emendamento proposto dal relatore. *(Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU, Forza Italia, e Alleanza Nazionale).*

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione degli emendamenti.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.48, presentato dal senatore Lauria Baldassare, identico all'emendamento 10.400, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	211
Senatori votanti	210
Maggioranza	106
Favorevoli	55
Contrari	154
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.700/1, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.700/2, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.700/10, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.700/3, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Il Governo ha invitato a ritirare l'emendamento 10.700/20, presentato dal senatore De Luca Michele.

Senatore De Luca, accoglie l'invito del Governo?

DE LUCA Michele. Lo ritiro.

SPERONI. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.700/20, ritirato dal senatore De Luca Michele e fatto proprio dal senatore Speroni.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 10.700/12 e 10.700/11, presentati dal Governo sono stati ritirati.

Vorrei chiedere al ministro Bassanini di trasformare l'emendamento 10.700/13 in un articolo aggiuntivo all'articolo 31 e di accantonarlo. È d'accordo?

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Sono d'accordo signor Presidente; mi sembra una soluzione intelligente.

SPERONI. Signor Presidente, vorrei far mio l'emendamento 10.700/12.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, le faccio presente che stiamo già esaminando l'emendamento 10.700/13.

SPERONI. Signor Presidente, avevo alzato la mano e avevo anche iniziato a parlare, ma non posso mettermi ad urlare per attirare l'attenzione.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Vorrei far osservare al senatore Speroni che il Governo ha ritirato l'emendamento 10.700/12 perchè limitativo dell'autonomia dei sindaci e dei presidenti delle province. Forse dovrebbe considerare tutto questo. In ogni caso abbiamo superato questo punto del dibattito.

BARBIERI. Senatore Speroni, non l'ha letto?

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.700/12, presentato e ritirato dal Governo e successivamente fatto proprio dal senatore Speroni.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.700, nel testo modificato, presentato dal relatore.

Ricordo che successivamente alle variazioni introdotte dal relatore sono state presentate due ulteriori modifiche al comma 6. Nel primo periodo, la durata massima non è più di tre anni, bensì di quattro. L'ulti-

mo periodo del comma 6 che recita: «al compimento del periodo massimo di disponibilità il segretario è posto in mobilità ai sensi delle vigenti disposizioni in materia» risulta invece sostituito.

* VILLONE, *relatore*. Sì, signor Presidente, l'ultimo periodo del comma 6 risulta sostituito con la diversa formulazione: «Al compimento del periodo massimo di disponibilità il segretario è posto in mobilità con preferenza di collocamento in ordine di priorità presso le amministrazioni comunali, provinciali, regionali e statali, e nella qualifica corrispondente a quella posseduta».

PRESIDENTE. Quindi viene inserito il testo dell'emendamento 10.731?

VILLONE, *relatore*. Sì, signor Presidente, oltre che dell'emendamento 10.730, come lei ha già richiamato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.700 così come riformulato.

SPERONI. Ribadisco le richieste di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta del senatore Speroni risulta appoggiata.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.700, presentato dal relatore, come riformulato, interamente sostitutivo dall'articolo 10.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	210
Senatori votanti	209
Maggioranza	105
Favorevoli	138
Contrari	70
Astenuti	1

Il Senato approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034

ELIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIA. Signor Presidente, mi riservo di trasformare l'emendamento 10.732 in un emendamento aggiuntivo all'articolo 10, per completare la disciplina dei rapporti tra segretario e direttore generale.

Mi riservo di intervenire in seguito, in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Rappresento all'Assemblea che, con la votazione dell'emendamento 10.700 sono preclusi tutti i restanti emendamenti all'articolo 10, oppure assorbiti. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 10.732, che è stato trasformato in un emendamento aggiuntivo.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario perchè l'emendamento contrasta con la logica fin qui seguita.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Mi rimetto all'Aula, però vorrei far notare che nella formulazione di questo emendamento c'è sicuramente qualche errore di copiatura o di stampa. Tra l'altro, non si capisce l'espressione: «a norma della lettera c) del comma 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142» che cosa significhi, perchè manca l'articolo di tale legge, il che non consente di valutare appieno l'emendamento; e poi, a questo punto, andrebbe precisato qual è il regolamento di cui si parla, perchè nel testo che abbiamo votato il direttore generale non è più istituito mediante un regolamento, ma mediante una deliberazione di giunta.

Quindi in queste condizioni è difficile esprimere un parere.

ELIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIA. Signor Presidente, al di là di questioni di coordinamento, di riferimento cioè ad articoli della legge n. 400 o alla deliberazione della giunta, il problema riguarda qui aspetti più generali. Non ci interessa tanto la deliberazione della giunta quanto la disciplina delle situazioni di cui abbiamo discusso in Commissione. Altro è che il *city manager* e il segretario partano, per così dire, alla pari all'inizio dell'esperienza di un sindaco, altro è che, a un certo punto del periodo di carica del sindaco, il segretario che ha avuto alle sue dipendenze tutto il personale, sia privato di tutta una serie di poteri che aveva fin lì. Allora nascono delle questioni che dovrebbero essere regolate non con disposizioni caso per caso da parte della giunta o del sindaco, ma che dovrebbero essere regolate su un piano di carattere più generale.

D'altra parte, questo emendamento ha il valore di richiamare l'esistenza di un problema: il problema c'è, è inutile ignorarlo, e approvando questo testo il Senato dà prova di aver preso coscienza critica del fatto che i rapporti dovranno essere sistemati, che non possono essere lasciati sospesi per aria. Questo è il senso dell'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.1, già emendamento 10.732.

PELLEGRINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PELLEGRINO. Signor Presidente, noi capiamo le preoccupazioni che animano questo emendamento e riteniamo anche che siano preoccupazioni degne di considerazione. Però, il rimedio che l'emendamento propone francamente non ci convince, perchè le misure necessarie a risolvere il problema della fase transitoria, relativa al trasferimento della sovrintendenza sul funzionamento dell'ente dal segretario al direttore generale, sono misure - collega Elia - che dovranno modellarsi caso per caso e che quindi non possono essere espresse in una norma generale ed astratta qual è la norma di legge, e quale fatalmente è la norma di un regolamento che dovrebbe regolare quel caso e, all'interno del comune, anche i casi successivi.

Quindi ci sembra qualche cosa che invece va lasciata alla funzione provvedimentale, che si puntualizzerà sul singolo trapasso di quel momento e quindi al di fuori del regolamento.

Per questo il nostro voto, pur comprendendo le ragioni che ispirano l'emendamento, sarà contrario.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, udite anche le precisazioni contenute negli interventi dei senatori Elia e Pellegrino, restando intanto elementi di incertezza nella formulazione di questo testo, poichè si continua a non capire quali siano il regolamento di cui al comma 4 e il riferimento successivo alla lettera c) del comma 2 di un articolo indeterminato; considerato anche il rischio che comunque si tratti di una regolamentazione che disciplina in linea generale un'attività di passaggio, di trapasso di funzioni che va regolata caso per caso, il parere del Governo è contrario.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Novi, quale procedimento vuole?

NOVI. Signor Presidente, il collega Rotelli deve prima fare la sua dichiarazione di voto, poi interverrò io. *(ilarità)*.

BARBIERI. Ma hanno ancora tempo!

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. I problemi posti dal senatore Elia sono reali; voterò quindi a favore dell'emendamento 10.0.1.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NOVI. Signor Presidente, vorrei chiarire che certe continue richieste di verifica del numero legale oppure di voto elettronico non sono, per così dire, espressioni di goliardismo d'Aula *(Vivaci commenti dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo)*, ma in realtà vogliono richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla balcanizzazione dell'ordinamento dell'attività amministrativa che noi stiamo attuando e realizzando con il nostro voto e con le nostre decisioni in quest'Aula. Noi esercitiamo il nostro potere emendativo e anche, lo ammettiamo, il nostro diritto all'ostruzionismo per richiamare l'attenzione di tutta l'Aula sulla drammaticità della situazione che si verrà a creare nel paese dopo l'approvazione di questo provvedimento. Ecco perchè chiedo la verifica del numero legale. *(Applausi ironici dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo e applausi dal Gruppo Forza Italia)*.

IULIANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IULIANO. Signor Presidente, il mio favore alla valutazione espressa dal senatore Elia è in linea con quello che dicevo prima e con la preoccupazione per cui si verrà a creare nei comuni un conflitto di competenze tra il direttore generale e il segretario del comune. Mi pare che questo articolo vada soltanto nella direzione di garantire pochi grossi comuni di aree metropolitane; non vorrei che questo Parlamento, fosse incline soltanto ad ascoltare le giuste ragioni dei sindaci dei comuni metropolitani trascurando gli 8.000 e più piccoli comuni che vivono situazioni difficili, che con l'approvazione di questo testo verrebbero sicuramente aggravate. *(Applausi dai Gruppi Rinnovamento italiano, Forza Italia e Alleanza Nazionale)*.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta del senatore Novi risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Desidero precisare che integreremo nel computo i 12 senatori che hanno appoggiato la richiesta.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1034

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.0.1, già emendamento 10.732, presentato dal senatore Elia e da altri senatori.

Non è approvato.

DIANA Lino. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

SALVI. Benissimo!

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

(Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 4 le parole «previo parere delle province e dei comuni» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa con le province e con i comuni». Al medesimo comma 4 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «L'intesa dei comuni e delle province è espressa rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province d'Italia».

2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è sostituito dal seguente: «Per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale delle regioni, degli enti regionali e degli enti locali, il Governo provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani».

3. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n.470, è sostituito dal seguente:

«2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per gli aspetti di interesse regionale, provinciale e comunale, previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa rispettivamente dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, impartisce all'agenzia le direttive per i rinnovi dei contratti collettivi, indicando in particolare le risorse complessivamente disponibili per i comparti, i criteri generali della distribuzione delle risorse al personale ed ogni altro elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi impartiti».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "rappresentanza negoziale" inserire le seguenti: "escluse le amministrazioni regionali, provinciali, comunali, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "pubbliche amministrazioni" inserire le seguenti: "escluse le amministrazioni regionali, provinciali, comunali, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni".

1-ter. Dopo l'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, è inserito il seguente:

«50-bis. Le amministrazioni regionali, provinciali, comunali, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, disciplinano direttamente la contrattazione dei rispettivi dipendenti, previa intesa con l'Unione delle province d'Italia, l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione nazionale dei comuni, delle comunità e degli enti montani».

11.500

SPERONI, PREIONI

Ricordo che tale emendamento è stato dichiarato inammissibile. Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. L'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

“1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.

3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi e funzioni sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati».

11.0.1

DIANA Lino

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. L'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

“1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale e provinciale.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale, dotato di autonomia gestionale, per l'esercizio di servizi e funzioni sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la re-

sponsabilità. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono. Per il personale comunale dipendente dalle istituzioni i consigli di amministrazione possono deliberare contratti integrativi anche a contenuto economico.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonchè forme autonome di verifica della gestione».

11.0.2

DIANA Lino

Avverto che gli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2 sono stati ritirati.
Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

(Disposizioni concernenti il rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti locali)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme dirette ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, relative alle conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario di cui all'articolo 79 del medesimo decreto e dirette a rafforzare gli strumenti di verifica per garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane, prevedendo:

a) sistemi di verifica dell'attendibilità delle previsioni di bilancio da parte dei collegi dei revisori;

b) l'aumento delle imposte e dei tributi locali sino a un massimo del 15 per cento oltre la misura prevista dall'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni;

c) le sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni limitazione ai diritti di elettorato attivo e passivo, quando il dissesto finanziario sia diretta conseguenza di azioni od omissioni dolose o colpose accertate secondo giusto procedimento;

d) procedure semplificate e celeri per il pagamento dei debiti conseguenti al dissesto finanziario.

2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica lo schema di decreto legislativo al fine dell'espressione del parere delle competenti Commissioni permanenti da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. In mancanza dei pareri nel termine prescritto, il Governo procede comunque all'emanazione del decreto legislativo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, si applicano anche ai casi di dissesto in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi del medesimo comma 1.

Su tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'emendamento 12.700, al comma 1, dopo le parole: «strumenti» aggiungere le altre: «prevenzione e».

12.700/2

IL GOVERNO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 è sostituito dal seguente: Art. 108. - (*Adeguamento dei regolamenti*). - 1. I regolamenti di contabilità di comuni e province sono approvati nel rispetto delle sottoelencate norme del presente decreto, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile:

- a)* articoli da 1 a 5;
- b)* articoli 21 e 27;
- c)* articoli 31, 33 e 34;
- d)* articoli 35, commi 1 e 4, 36, commi 2 e 4 e da 37 a 39;
- e)* articoli 43 e 44, comma 1 e 48;
- f)* articoli da 50 a 54, 58, comma 2 e 62;
- g)* articoli 102, 106, 111 e 116.

2. È fatta salva la facoltà per comuni e province di adeguarsi alle altre disposizioni del presente decreto.

3. Sono abrogati: l'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comma 5, articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella parte in cui consente l'affidamento senza gara del servizio di tesoreria al concessionario del servizio di riscossione, all'articolo 27, comma 9, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole "all'articolo 53, comma 1". All'articolo 31, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole "in sede di assestamento" sono sostituite dalle parole "una tantum".

4. Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa, la predisposizione dei modelli di cui all'articolo 114 da parte di comuni e province è facoltativa, con l'eccezione di quelli previsti alle lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* dello stesso articolo. La denominazione e numerazione dei servizi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, è facoltativa per le province ed i comuni capoluogo di aree metropolitane».

12.700/3

IL GOVERNO

vigore del decreto legislativo emanato ai sensi del medesimo comma 1.

4. L'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:

“Art. 108. - (*Adeguamento dei regolamenti*). - 1. I regolamenti di contabilità di comuni e province sono approvati nel rispetto delle sottoelencate norme del presente decreto, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile:

- a) articoli da 1 a 15;
- b) articolo 21;
- c) articolo 27;
- d) articoli 33 e 34;
- e) articoli 37, 38 e 39;
- f) articolo 43;
- g) articolo 48;
- h) articoli da 50 a 54;
- i) articolo 58, comma 2;
- l) articolo 62;
- m) articoli da 67 a 99;
- n) articolo 102;
- o) articolo 106;
- p) articolo 111;
- q) articolo 116.

2. È fatta salva la facoltà per comuni e province di adeguarsi alle altre disposizioni del presente decreto.

3. Sono abrogati l'articolo 50, comma 2 del presente decreto legislativo e il comma 5, articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella parte in cui consente l'affidamento senza gara del servizio di tesoreria al concessionario del servizio di riscossione. All'articolo 31, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, le parole: 'in sede di assestamento' sono sostituite dalle parole 'una tantum'.

4. Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa, la predisposizione dei modelli di cui all'articolo 114 da parte di comuni e province è facoltativa, con l'eccezione di quelli previsti alle lettere b), d), e), f), g) e h) del comma 1 dello stesso articolo”.

5. In prima applicazione il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità di comuni e province ai principi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è fissato al 30 aprile 1997».

12.700

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) l'aumento delle imposte e dei tributi locali nella misura massima del 10 per cento»

12.400

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «, esclusa» sino alla parola: «passivo».

12.401

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il terzo comma dell'articolo 2947 del codice civile è applicabile anche alle fattispecie previste dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20».

12.402

MACERATINI, LISI, PASQUALI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'articolo 5 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:

“Art. 5. - 1. Ove non sia stato deliberato dall'organo consiliare il bilancio di previsione, è consentito, per un periodo non superiore a due mesi, l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio dell'esercizio precedente. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio dell'esercizio precedente, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

2. Ove non sia stato deliberato dall'organo consiliare il bilancio di previsione entro i due mesi, è consentita esclusivamente un gestione provvisoria limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di provvedimenti giurisdizionali esecutivi, ed in generale, limitato alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'ente. Se il bilancio di previsione deliberato dall'organo consiliare verrà annullato dall'organo regionale di controllo, sarà consentito, per un periodo massimo di due mesi, l'esercizio provvisorio e successivamente la gestione provvisoria come precedentemente previsto”».

12.403

ROSSI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, il Governo ha riformulato con i suoi emendamenti il testo dell'articolo 12 tenendo conto di una serie di emendamenti presentati sia dai colleghi della maggioranza, sia dai colleghi dell'opposizione, in particolare dal senatore Marchetti.

MARCHETTI. Signor Presidente, mi sembra che gli emendamenti presentati dal Governo corrispondano ad esigenze da noi poste, e quindi ritiriamo l'emendamento 12.700/1.

PASQUALI. Signor Presidente, l'emendamento 12.400 si illustra da sè. Con l'emendamento 12.401 noi proponiamo la soppressione di alcune parole, e il significato mi sembra chiaro, perchè riteniamo che tra le sanzioni debba essere compresa anche la limitazione del diritto elettorale attivo e passivo.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.402, con esso si richiama il terzo comma dell'articolo 2947 del codice civile che stabilisce che se il fatto è previsto dalla legge come reato e per tale reato è stabilito un termine di prescrizione più lungo, questo si applica anche all'azione civile in relazione all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che afferma la responsabilità personale dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti. Ci sembra giusto che sia mantenuta anche questa sanzione, senza l'esclusione prevista dal provvedimento che stiamo esaminando.

ROSSI. Signor Presidente, ho già in precedenza comunicato che do per illustrati tutti i miei emendamenti, compreso il 12.403, perchè desidero lasciare spazio al collega Gasperini per la dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, *relatore*. Esprimo parere favorevole agli emendamenti 12.700/2 e 12.700/3 del Governo, mentre sono contrario all'emendamento 12.700/1. Esprimo poi parere favorevole all'emendamento 12.700 e parere contrario agli emendamenti 12.400, 12.401, 12.402 e 12.403.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 12.700/2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.700/3, presentato dal Governo.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 12.700/1, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori, è stato ritirato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.700, presentato dal Governo, sostitutivo dell'intero articolo 12 e dell'intero articolo 29, nel testo emendato.

È approvato.

Gli emendamenti 12.400, 12.401, 12.402 e 12.403 sono pertanto da considerare assorbiti.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni concernenti l'istituzione di Municipi metropolitani nelle città di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli)

1. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

“5. I consigli comunali di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli possono deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, di sostituire il decentramento circoscrizionale esistente all'atto di entrata in vigore della presente legge, con il decentramento in municipi metropolitani. A tal fine il consiglio comunale delibera la ripartizione territoriale del comune in municipi metropolitani, con la previsione di più particolari ed accentuate forme di decentramento di funzioni e di automomia organizzativa e gestionale, rispetto a quelle vigenti per il decentramento circoscrizionale. Per la elezione degli organi dei municipi metropolitani si applicano le disposizioni vigenti per la elezione dei sindaci, delle giunte e dei consigli comunali dei comuni aventi pari popolazione. Lo *status* dei consiglieri dei municipi metropolitani è quello dei corrispondenti consiglieri comunali dei comuni aventi eguale popolazione”».

12.0.1

D'ONOFRIO, FUMAGALLI CARULLI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, lo do per illustrato.

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, stavo parlando con il relatore di una questione importante e delicata che riguarda le grandi città; mi sembrava, e ne sono molto lieto, che questi fosse orientato ad indicare una possibilità diversa da quella prospettata nell'emendamento 12.0.1, ma sostanzialmente accoglibile. Tuttavia, avremmo bisogno di un tempo più ampio per raggiungere un accordo. A me va bene anche il testo del relatore, ne stavo discutendo perchè si tratta di una questione delicata; è bene che anche il Ministero dell'interno esprima la propria opinione.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, se si tratta di una proposta di accantonamento, il Governo è favorevole.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, sono anch'io favorevole.

PRESIDENTE. L'emendamento 12.0.1 è quindi accantonato. Passiamo all'esame dell'articolo 13.

Art. 13.

(Disposizioni in materia di responsabilità)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dal seguente:

«1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e nei limiti del conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere riduttivo, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nei casi di concorso, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso, senza vincolo di solidarietà».

2. È abrogato il comma 4 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Su tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, capoverso 1, al secondo periodo dopo la parola: «conseguente» aggiungere la seguente: «comprovato».

13.11

SCHIFANI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

SCHIFANI. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

VILLONE, *relatore*. Esprimo parere contrario.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Anch'io esprimo parere contrario.

FUMAGALLI CARULLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, intervengo per avere un chiarimento da parte del relatore; poichè stiamo votando l'articolo 13, vorrei sapere a che cosa fa riferimento il comma 2 che recita: «È abrogato il comma 4 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20». Non avendo il testo con me, non vorrei che questo coprisse un minicondono, un colpo di spugna relativo a responsabilità contabili.

PRESIDENTE. Senatore Villone, ha sentito la domanda della senatrice Fumagalli Carulli?

* VILLONE, *relatore*. Sì, signor Presidente. Per la verità non ho sotto mano la documentazione necessaria, mi pare però di ricordare che ciò venisse dall'approvazione in Commissione di un emendamento di una forza dell'opposizione. Mi dispiace non poter rispondere con esattezza alla collega Fumagalli Carulli.

PRESIDENTE. Il Governo intende aggiungere qualcosa?

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, questo testo corrisponde ad un emendamento presentato in Commissione dalle senatrici Dentamaro e Fumagalli Carulli, il cui testo recitava: «Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 è soppresso».

Se non ricordo male, dal momento che in questo momento così tardo della serata non abbiamo a disposizione la relativa documentazione, la norma riguarda le responsabilità per danno recato ad amministrazioni diverse da quelle a cui appartiene il funzionario o il dirigente.

Si è discusso a lungo in Commissione di questa norma e alla fine la Commissione ha accolto la proposta delle senatrici Fumagalli Carulli e Dentamaro.

Pertanto, ritengo che la stessa senatrice Fumagalli Carulli, originaria presentatrice dell'emendamento, potrebbe illustrarcene più dettagliatamente il contenuto.

FUMAGALLI CARULLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, avendo riflettuto sugli effetti che il comma in esame avrebbe nel nostro ordinamento, vale a dire produrre una sorta di minicondono, torno sui miei passi – sono ben lieta di poterlo fare qui in Aula – e, contrariamente a quanto ho affermato in Commissione nel momento in cui ho apposto la mia firma all'emendamento della senatrice Dentamaro, chiedo che la votazione dell'articolo 13 avvenga per parti separate, con l'intesa che sul comma 2 esprimerò voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.11, presentato dal senatore Schifani.

Non è approvato.

Se non ci sono osservazioni passiamo alla votazione per parti separate dell'articolo 13.

Metto ai voti il comma 1 dell'articolo 13.

È approvato.

Metto ai voti il comma 2 dell'articolo 13.

È approvato.

Metto ai voti il comma 3 dell'articolo 13.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 nel suo complesso.

È approvato.

Il testo dell'articolo 14 è il seguente:

Art. 14.

(Soppressione della Commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431)

1. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce il parere della Commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni. La Commissione predetta è soppressa.

2. All'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995 n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: «o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato»;

b) dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

«5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro 45 giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la 6ª Commissione permanente ha terminato l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di imposizione diretta e indiretta, già approvato dalla Camera dei deputati.

Tale provvedimento sarà inserito all'ordine del giorno della seduta di domani.

Per fatto personale

SCOPELLITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, su un giornale è apparso un giudizio sulla mia persona da parte del senatore Pieroni il quale sostiene che in occasione del dibattito sulle interpellanze e interrogazioni sui problemi della giustizia svoltosi lunedì pomeriggio in quest'Aula, mi sono espressa con triviale volgarità. A questo punto devo trarre delle conclusioni. Dopo aver impedito ad un Ministro l'esplicazione di un suo diritto-dovere, vale a dire le ispezioni, adesso la Sinistra dà segni di intolleranza per un altro sacrosanto diritto-dovere di un parlamentare: le interrogazioni.

I termini offensivi ed arroganti del senatore Pieroni sono fuori luogo, sintomo di un malessere dettato dalla mancanza di ragioni e ragione. Ho paura che il Capogruppo dei Verdi sia fortemente inquinato da una tardiva ragion d'Ulivo (*applausi del senatore Tomassini*), quella stessa difesa d'ufficio che ha mosso il collega Calvi ed altri, ma senza dubbio con un tocco di classe in più.

Una interrogazione non è, a mio avviso, una messa in stato di accusa, ma vuole soltanto, per responsabilità politica, conoscere per deliberare, altrimenti credo che più che interrogazione si chiamerebbe affermazione.

Non conosco il *curriculum vitae* della sostituta Tedeschini, e mi auguro, soprattutto per lei stessa, che abbia portato avanti inchieste capaci di colpire il malaffare, ma sempre e comunque nel rispetto delle regole di diritto e di democrazia.

Ciò non toglie che gli appunti di cui è indubbia la paternità rimangono inquietanti e sconcertanti e ricalcano, con variazioni sul tema, la logica di Borrelli: non arrestiamo per far parlare, ma liberiamo dopo che hanno parlato.

Anche la risposta del ministro Flick, come risulta dal Resoconto stenografico del Senato, è, come dice il senatore Calvi, pacata ed equilibrata. Egli ha infatti dichiarato di aver «disposto l'acquisizione del promemoria e di aver avviato una istruttoria al fine di valutare compiutamente la rilevanza e le caratteristiche del suo contenuto». E per quanto riguarda gli incarichi del marito della sostituta Tedeschini, ha precisato che anche su questa vicenda è in corso istruttoria da parte dei competenti uffici del Ministero.

Sono fatti e parole, signor Presidente, che a me non danno gioia, perchè qualora fosse ravvisata una pur minima responsabilità l'errore di un magistrato ferisce quello Stato che rappresenta, ed io, nonostante tutto, voglio ancora credere in uno Stato di diritto ed in una giustizia giusta. Non indosserò mai - cosa che invece sembra essere congeniale al fregoliano Pieroni - gli abiti di *tricoteuse*: le teste che cadono a me fanno male. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU Alleanza Nazionale e del senatore Morando*).

PRESIDENTE. Senatrice Scopellitti, prendiamo atto del suo intervento che sarà riportato nel Resoconto stenografico di questa seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 24 ottobre 1996

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 24 ottobre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (1034) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario (1489) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (*ore 20,05*).

Allegato alla seduta n. 67

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

MONTICONE, LAVAGNINI, FOLLIERI, DIANA Lino, RESCAGLIO e LO CURZIO. - «Modifica dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, in materia di diffusione di immagini che per il contenuto di violenza e immoralità risultino lesive della personalità e dell'etica dei minori» (1523);

MONTICONE, LAVAGNINI, FOLLIERI, DIANA Lino, RESCAGLIO e LO CURZIO. - «Modifica all'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di rifiuto della vendita di pubblicazioni e materiale pornografici» (1524);

FLORINO. - «Limiti per la vendita di bevande alcoliche» (1525);

ZANOLETTI. - «Modifica dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di imprese artigiane» (1526);

STANISCIÀ, VELTRI, SARTORI, CONTE, PAROLA, CAPALDI, MANZI, FERRANTE, MELE e CADDEO. - «Norme in materia di diritti e di beni civici» (1527);

BEVILACQUA, PACE, MAGNALBÒ, MARRI, MONTELEONE, LISI, BATTAGLIA, PEDRIZZI e MEDURI. - «Modifica della legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1528);

BONFIETTI. - «Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale» (1529);

BONFIETTI. - «Riconoscimento fiscale della rivalutazione dei mutui in ECU o in valuta estera» (1530);

BONFIETTI. - «Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'imposta comunale sugli immobili per le società cooperative edilizie a proprietà indivisa» (1531);

SEMENZATO, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI e SARTEO. - «Modifica dell'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di nomina del difensore civico» (1532);

SEMENZATO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI e SARTEO. - «Norme per la messa al bando totale delle mine anti persona» (1533);

SPECCHIA. - «Norme in materia di stoccaggio dei rifiuti di amianto» (1534);

FAUSTI e BIASCO. - «Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto» (1535).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA. - «Norme per l'esposizione della bandiera nazionale tricolore, dei vessilli o gonfaloni regionali e della bandiera dell'unione europea negli edifici scolastici o universitari» (1536).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

MANCONI ed altri. - «Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato» (1205), previ pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª e della 11ª Commissione;

CORTIANA ed altri. - «Revisione dell'articolo 48 della Costituzione sull'estensione del diritto agli elettori che hanno compiuto il sedicesimo anno di età a partecipare alle elezioni amministrative» (1360), previo parere della 2ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

ASCIUTTI ed altri. - «Riconoscimento della personalità giuridica ad ogni essere umano» (1436), previo parere della 1ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

BATTAGLIA ed altri. - «Istituzione nel territorio della Sicilia delle zone franche di Bagheria, Cefalù, Termini-Imerese, Capo d'Orlando, Taormina, Giarre-Riposto, Augusta, Capo Passero, Modica, Comiso, Gela, Piazza Armerina, Porto Empedocle, Licata, Sciacca, Marsala, San Vito Lo Capo, Lampedusa, Pantelleria, Favignana e Lipari» (1365), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 8ª, della 10ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

BONATESTA e VALENTINO. - «Istituzione della Lotteria nazionale "Macchina di Santa Rosa"» (1464), previ pareri della 1ª, della 3ª, della 5ª, della 7ª e della 13ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

BONATESTA ed altri. - «Istituzione del corso di laurea in beni culturali a parziale modifica della Tabella XIII-ter dell'ordinamento nazionale degli studi» (1264), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

BONATESTA ed altri. - «Istituzione della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici della provincia di Viterbo» (1454), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

DE LUCA Athos. - «Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione dell'Ufficio del Garante e del Consiglio dei con-

sumatori e degli utenti» (1461), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 12ª, della 13ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 22 ottobre 1996, ha trasmesso un documento, predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato, di assestamento del bilancio sperimentale di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 (*Doc. LXXVII-bis*, n. 1).

Detto documento sarà inviato alla 5ª Commissione permanente.

Interpellanze

NOVI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che, secondo quanto risulta all'interpellante, il procuratore della Repubblica di Napoli ha dichiarato: «La situazione dell'ufficio è prossima alla paralisi e senza rinforzi, chiesti cinque, sei, sette volte inutilmente, si rischia di compromettere in modo irreparabile i risultati investigativi di questa procura e di vanificarne l'attività. La giustizia qui potrebbe divenire un fatto virtuale»;

che il procuratore Cordova fu oggetto di pesanti critiche da parte di uno dei massimi vertici istituzionali per presunti ritardi registrati nell'inchiesta sulla camorra casertana;

che proprio dal procuratore Cordova è venuto un impulso decisivo alle inchieste sul crimine organizzato in Campania;

che proprio la procura di Napoli è riuscita a provare le collusioni tra camorra, cooperative rosse e uomini di riferimento del PCI-PDS;

che un magistrato della procura di Napoli distintosi nella inchiesta sulle tangenti rosse, che portarono all'arresto dei vertici del PCI-PDS di Napoli, fu oggetto di aggressioni calunniose da parte di un pentito camorrista;

che il magistrato accusato dal pentito e inquisito dalla procura di Salerno è stato scagionato e quindi è venuta meno l'efficacia dell'agguato giudiziario diretto a neutralizzarlo,

si chiede di sapere perchè alla procura di Napoli si registri un vuoto di ben 12 pubblici ministeri nell'organico dell'ufficio.

(2-00120)

NOVI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che le dichiarazioni rese dal pentito Francesco Di Carlo stendono un velo di inquietanti sospetti su alcuni degli uomini più prestigiosi del PCI-PDS siciliano;

che il Di Carlo, secondo quanto riferisce il «Corriere della Sera» del 23 ottobre 1996, avrebbe dichiarato ai magistrati della procura di Palermo: «A Cosa nostra ci interessa il potere e chi può fare favori... Se poi è comunista, se poi è socialista. Va bene se poi è democristiano...

Siccome il potere lo ha avuto di più la Democrazia cristiana, per moltissimi anni... Però al mio paese c'è stato un sindaco, per un periodo, l'onorevole Sala, che era comunista; cosa cambiava per noi? Non cambiava niente...»;

che l'onorevole Michele Sala fu uno degli esponenti di punta del PCI in Sicilia;

che il pentito Di Carlo con la stessa disinvoltura ha mosso pesantissime accuse al *leader* del Polo Silvio Berlusconi,

si chiede di sapere se risulti quale sia il livello di attendibilità attribuito dalla procura di Palermo al pentito Francesco Di Carlo.

(2-00121)

Interrogazioni

RUSSO SPENA. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* - Premesso:

che sono in visita in Europa (Italia e Germania) due rappresentanti del consiglio indigeno di Roraima (Brasile), che intendono portare all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni le gravi difficoltà degli indios, la cui terra è stata invasa da cercatori d'oro e da allevatori di bestiame (che hanno portato violenze, mancanza di cibo e malattie);

che da tempo gli indios chiedono che le loro terre nello stato di Roraima siano ufficialmente riconosciute con un atto di «demarcazione»;

che la Costituzione brasiliana riconosce loro questi diritti, ma il governo non li ha ancora attuati;

considerato che per questo motivo gli indios di Roraima lanciano un appello, in questa fase molto critica, poichè attendono risposte immediate dalla comunità internazionale oltre che, ovviamente, dal governo brasiliano,

si chiede di sapere quali iniziative pressanti il Governo italiano intenda compiere presso le Nazioni Unite ed altre istanze internazionali, dando un attivo sostegno alla rivendicazione di una dichiarazione universale dei diritti dei popoli indigeni, attualmente in discussione all'ONU.

(3-00375)

PELLICINI. - *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* - Premesso:

che l'autostrada Varese-Milano, inaugurata nel 1925, è assolutamente insufficiente a smaltire il traffico da Varese a Milano e viceversa;

che dalle ore 7 alle 9.30 chi percorre l'autostrada si trova perennemente bloccato all'altezza dell'ingresso di Busto Arsizio, dove si forma una colonna unica che raggiunge il casello di Milano, costringendo gli automobilisti a code estenuanti;

che i lavori in corso appaiano assolutamente insufficienti a risolvere il problema del traffico, consistendo l'allargamento esclu-

sivamente nella soppressione della corsia di emergenza e di sosta, con grave pericolo di incolumità degli utenti;

che in alcuni tratti, eliminata la corsia di emergenza, sono state installate barriere antiacustiche, che non presentano neppure «vie di fuga» regolamentari con gravissimo pericolo di vita;

che la situazione non è ulteriormente tollerabile sia per i ritardi insopportabili cui gli utenti sono sottoposti sia per i gravissimi rischi per l'incolumità in caso di incidenti;

che il Ministro, anche per la sua attività di docente all'Università di Castellanza, è a perfetta conoscenza della situazione, che penalizza Varese e tutta la provincia;

che Varese e provincia rappresentano una realtà importante nel contesto nord-occidentale e che sotto il profilo del gettito fiscale sono ai vertici del prelievo nazionale;

che dunque Varese e provincia non domandano favori ma chiedono che il Governo faccia il suo dovere, restituendo in parte ciò che percepisce anche attraverso la gravissima legge finanziaria in via di approvazione;

che Varese, prossima al confine svizzero, è priva di strade adeguate che la collegano a Como, a Milano ed attraverso Luino alla Confederazione elvetica, sì da impedire alla provincia di assumere la sua naturale vocazione europea con valido collegamento all'aeroporto di Malpensa,

si chiede di sapere:

se il Governo abbia un programma di allargamento e sistemazione dell'autostrada Milano-Varese e, ove ciò non sia possibile, se abbia in previsione l'apertura di un tracciato alternativo;

se abbia studiato un programma generale d'intervento per realizzare una rete stradale di collegamento da Varese a Como e alla Svizzera;

in ogni modo, se non si intenda rispondere con urgenza sui tempi di inizio delle necessarie opere stradali che non possono più essere rinviate, con danni gravissimi per le popolazioni e per gli operatori economici di una provincia che non merita di essere ulteriormente mortificata ed obliata.

(3-00376)

BESOSTRI. - Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e dei trasporti e della navigazione. - Premesso:

che a distanza di una settimana l'una dall'altra, sabato 12 ottobre e sabato 19 ottobre 1996, si sono svolte lungo le strade dell'Alto lago di Como due manifestazioni di protesta degli autotrasportatori e dei «padroncini» per richiamare l'attenzione delle autorità competenti sui disagi gravissimi del traffico nel territorio, in particolare sull'asse Milano-Lecco;

che la protesta degli autotrasportatori non ha ancora ottenuto risposte concrete o almeno proposte che dimostrino l'intenzione di affrontare in tempi ragionevoli i problemi della viabilità;

che il prefetto Marcellino, che ha assunto un ruolo di mediazione come interlocutore su diversi problemi di interesse generale, appare

vincolato da decisioni e proposte di enti come ANAS, provincia e regione;

che la protesta degli autotrasportatori non deve far dimenticare che i disagi non riguardano soltanto l'autotrasporto di merci, ma anche la viabilità ordinaria su tutti i fronti, nei giorni feriali per le comuni attività lavorative e nei giorni festivi per gli spostamenti dei gitanti che dal capoluogo si dirigono nelle località di villeggiatura, con rientri accompagnati da interminabili code sulla provinciale della Valsassina e sulla vecchia statale Pescate-Olgiate-Calco-Merate e oltre,

si chiede di sapere quali azioni i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per sollecitare le iniziative necessarie alla risoluzione dei problemi della circolazione nel territorio della provincia di Lecco o almeno perchè vengano fornite dagli enti competenti proposte concrete per un avvio alla soluzione di tali problemi.

(3-00377)

SQUARCIALUPI, DE ZULUETA, BRATINA, LAURICELLA, CORRAO. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* - Premesso:

che a Roma dal 13 al 17 novembre 1996 si terrà un vertice mondiale della FAO dal titolo «Nutrire il mondo»;

che un anno fa è stata firmata la IV Convenzione di Lomè che si rivolge a 70 paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico fra i più poveri del mondo;

che negli ultimi anni si è verificato un rallentamento dei flussi finanziari verso i PVS (paesi in via di sviluppo) come indica, ad esempio, il caso dell'Africa per la quale c'è stata una diminuzione di apporti economici pari a 2.000 miliardi di dollari dal 1992 al 1994;

che è quindi inderogabile un più valido coordinamento dei programmi di aiuto e un più solido legame fra l'aiuto umanitario e la cooperazione allo sviluppo;

che molti dei problemi del sottosviluppo che generano fame e malnutrizione devono e possono essere affrontati soprattutto attraverso l'istruzione di base, come indicato in una recente risoluzione del Parlamento europeo sul coordinamento fra la comunità e gli Stati membri nel settore delle azioni di istruzione e di formazione nei PVS;

che anche in tale risoluzione è spesso menzionata la necessità di includere in tali programmi le donne che in Africa ed in Asia superano il 70 per cento degli analfabeti;

che il numero totale delle donne delle campagne che vivono in povertà è aumentato di quasi il 50 per cento nel ventennio dagli anni '60 alla fine degli anni '80 e che, escluse dalle decisioni economiche, esse non hanno parità di accesso al controllo dei mezzi di produzione;

che in molti paesi africani, inoltre, pur essendo le donne oltre il 60 per cento della forza lavoro in agricoltura e contribuendo all'80 per cento alla produzione di generi di alimentazione, ricevono meno del 10 per cento del credito concesso ai piccoli agricoltori e dell'1 per cento del credito totale dell'agricoltura;

che, in conseguenza dei ripensamenti sulla politica per lo sviluppo, si ritiene necessario investire più sulle persone e non solo sulle infrastrutture,

gli interroganti chiedono di sapere come il Ministro in indirizzo intenda operare per coordinare le azioni del suo Ministero con quelle dell'Unione europea e degli altri organismi internazionali come la FAO perchè una migliore istruzione di base, soprattutto per le donne, porti al soddisfacimento delle necessità alimentari e ad una progressiva lotta contro la sottoalimentazione.

(3-00378)

NOVI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il procuratore di Milano Francesco Saverio Borrelli per anni s'è prodigato in esternazioni spesso in contrasto con la maggioranza del Parlamento;

che il dottor Borrelli preannunciò, nell'ottobre 1994, con una intervista al «Corriere della Sera», l'avviso di garanzia inviato all'allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi;

che per anni il dottor Borrelli ha rivestito il ruolo di vero e proprio monumento all'inflessibilità del giustizialismo di rito ambrosiano;

che il dottor Borrelli mostrò di apprezzare il vero e proprio «pronunciamento» di un gruppo di sostituti della procura di Milano contro il governo Berlusconi;

che il procuratore di Milano e i suoi collaboratori non esitarono a esternare contro il Ministro di grazia e giustizia del governo Dini, Filippo Mancuso;

che sempre il dottor Borrelli lunedì 21 ottobre 1996 ha esternato contro la separazione delle funzioni della magistratura;

che dopo qualche ora giungevano al dottor Borrelli i rimbrotti di alti esponenti del PDS;

che l'intemerato e coraggioso dottor Borrelli, che pure in passato si era distinto per le sue sferzanti repliche ai politici, dopo i rimbrotti degli esponenti del PDS ha deciso di «chiudersi nel silenzio»;

che il signor Borrelli, come risulta dal servizio pubblicato dal «Corriere della Sera» di mercoledì 23 ottobre, ha testualmente affermato: «Mi negano il diritto di opinione»,

si chiede di sapere chi neghi il diritto di opinione a un uomo come il dottor Francesco Saverio Borrelli che per la sua statura morale e il suo coraggio di inquirente non si è certo lasciato condizionare dai rimbrotti di alti esponenti del PDS.

(3-00379)

CAMBER. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* - Premesso che si ha notizia che sia stato formalizzato un emendamento alla legge finanziaria per la soppressione dei finanziamenti per la scuola di finanza a Gorizia e del loro riallocaimento su altri capitoli, si chiede di conoscere:

quali siano le gravi motivazioni per cui tale decisione è stata assunta;

se il Ministro del tesoro ritenga che tali motivazioni siano sufficientemente gravi, esigenza da lui espressa nell'articolo apparso sul giornale «Il Piccolo» del 20 ottobre 1996;

per quale motivo, prima di assumere definitivamente la decisione di non realizzare la scuola e di destinare ad altro uso tali finanziamenti, non siano state ascoltate le istituzioni locali, com'era stato promesso dal sottosegretario per i lavori pubblici onorevole G. Mattioli in un incontro interlocutorio avvenuto a Gorizia il 9 settembre scorso;

se corrisponda al vero il fatto che, mentre il Ministero dei lavori pubblici aveva già predisposto un decreto-legge in tal senso, l'onorevole Mattioli negava in un'intervista rilasciata il giorno 5 ottobre 1996 al quotidiano «Il Piccolo» che esistessero documenti contro la scuola, dimostrando di voler tenere segreta la cosa;

se corrisponda al vero che l'onorevole Mattioli in un'intervista rilasciata il giorno 4 agosto 1996, prima ancora di aver sentito in merito alla vicenda il parere di alcune importanti istituzioni locali, avesse delle opinioni negative mostrando di avere in merito già assunto preconcettualmente una decisione;

quali siano stati e con chi siano stati concordati i criteri che hanno portato a stabilire l'uso alternativo dei finanziamenti;

per quale motivo i finanziamenti nell'emendamento vengano riallocati con preferenza per interventi nella «provincia» di Gorizia e non obbligatoriamente nella «città» di Gorizia;

perchè in merito non sia stato ascoltato il sindaco di Gorizia, città sul cui territorio si auspica saranno eventualmente svolti interventi alternativi.

(3-00380)

GERMANÀ. - *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che in data 2 agosto 1996 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ha emanato un decreto ministeriale contenente «Misure in materia di pesca di molluschi bivalvi»;

che tale decreto prevede - all'articolo 1, comma 2 - per i titolari di licenza per la pesca dei molluschi bivalvi la possibilità di richiedere al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la cancellazione dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi fino alla concorrenza del limite massimo di cui al medesimo articolo 1;

che la scadenza per essere ammessi al procedimento in questione è stata fissata al 30 settembre 1996, mentre il suddetto decreto ministeriale è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 26 settembre 1996, lasciando quindi alla categoria interessata solamente quattro giorni, di cui due cadevano di sabato e domenica, per presentare la domanda,

si chiede di conoscere:

se si giudichi ammissibile pubblicare un decreto in *Gazzetta Ufficiale* dopo 55 giorni dalla sua emanazione, penalizzando ulteriormente una categoria disagiata quale quella dei pescatori, ai quali sono stati concessi solo tre giorni lavorativi (tra cui un sabato) per presentare la richiesta in questione, a fronte dei 55 giorni risultati necessari alla pubblica amministrazione per la pubblicazione;

se si ritenga di rimediare ai danni provocati agli esclusi per la ritardata pubblicazione;

se non si ritenga opportuno predisporre un'indagine per verificare l'esistenza di eventuali fenomeni clientelari che possano essersi annidati dietro anomali episodi quali quello citato in premessa.

(3-00381)

RECCIA, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, FLORINO, PONTONE, MAGGI, COZZOLINO, SPECCHIA. - *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente.* - Premesso:

che il problema dell'inquinamento acustico nelle aree limitrofe ai grandi scali aeroportuali è ormai divenuto insostenibile;

che il Ministero dell'ambiente ha predisposto innovazioni finalizzate alla tutela dei cittadini continuamente esposti alle sollecitazioni acustiche del traffico aereo, mediante la disposizione di due decreti attuativi della legge-quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995, da elaborarsi di concerto con gli altri Dicasteri;

che tra le disposizioni contenute nei decreti vi è quella che prevede un'interruzione del traffico aereo che va dalla mezzanotte fino alle sei del mattino in tutti gli aeroporti italiani salvo negli scali intercontinentali;

che ad avviso degli interroganti gli interventi previsti, di cui taluni particolarmente rigorosi, possono essere efficaci solo se diversificati in ragione delle specifiche peculiarità che le differenti aree comportano;

che si comprenderebbe, ad esempio, l'applicazione dell'interruzione del traffico aereo per gli aeroporti che, come Napoli, presentino un altissimo livello di inquinamento acustico, nonchè di pericolosità, per essere quest'ultimo inserito in un'area fortemente urbanizzata;

che, tuttavia, ciò avrebbe senso solo se venisse potenziato un secondo scalo che consentisse compiutamente lo smaltimento del traffico notturno, garantendo anche il trasporto delle merci, in quanto inserito in un'area che non presenta problemi di sicurezza e salute per i cittadini (come l'aeroporto di Grazzanise);

che pertanto si ritiene che le disposizioni dei decreti in oggetto, anche le più severe, non potrebbero dare risoluzione ai problemi ambientali e di traffico degli aeroporti nazionali, senza previsioni differenziate e senza la realizzazione di nuovi aeroporti o il potenziamento di quelli già esistenti;

che, infatti, la stessa applicazione dell'interruzione del traffico aereo notturno porterebbe di per sè pregiudizio alla viabilità dei passeggeri e delle merci, senza la contestuale organizzazione di altri scali che siano attrezzati ad accogliere tale traffico durante le ore notturne, in luogo degli aeroporti inseriti in aree a rischio di inquinamento acustico, i quali rimarrebbero pertanto chiusi al traffico;

che la gestione del traffico aeroportuale è cosa delicata e non può darsi risoluzione semplicistica, senza prevedere la costruzione di nuovi scali internazionali, in alternativa o in ausilio proprio di quegli aeroporti che presentino maggiori problemi di traffico e soprattutto di livelli di inquinamento acustico,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di disporre provvedimenti idonei a regolare compiutamente il traffico aereo ed il relativo problema dell'inquinamento acustico, anche mediante il potenziamento o la realizzazione di altri scali aeroportuali;

se, in particolare, non si ritenga opportuno che nella regione Campania, dove l'aeroporto di Napoli presenta i più alti livelli nazionali di inquinamento acustico, l'aeroporto di Grazzanise debba essere urgentemente potenziato ed adeguato a scalo internazionale, in modo da fornire l'ausilio necessario allo smaltimento del traffico aereo di Capodichino.

(3-00382)

BRIENZA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che la situazione economica del paese, proiettato verso la realizzazione della moneta unica europea, impone a tutte le categorie produttive sacrifici rapportati alla capacità di reddito di ciascuno;

che il pubblico impiego, specialmente in questa fase, subisce penalizzazioni di ogni tipo che ingenerano smarrimento ed insicurezza ed alimentano uno scontento quotidiano sempre più diffuso;

che nell'ambito del pubblico impiego il personale scolastico, chiamato a svolgere una funzione delicata ed usurante che richiede il massimo impegno intellettuale e professionale, è quello maggiormente penalizzato per i ripetuti tagli apportati alle classi che comportano situazioni di precarietà reale sul piano dell'occupazione;

valutata l'inutilità, anche legata all'attuale momento caratterizzato da radicali riforme, del mantenimento in servizio, spesso in ruoli aggiuntivi o soprannumerari, del personale che ha già maturato una certa anzianità di servizio e, per converso, l'opportunità di aprire ai giovani, che sempre più numerosi attendono di entrare nel mondo del lavoro, spazi occupazionali volti ad alleviare il grave problema della disoccupazione, che tanto drammaticamente è presente nel nostro paese particolarmente nelle regioni meridionali,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si intenda, limitatamente agli operatori scolastici, rivedere gli attuali requisiti che consentano il collocamento in quiescenza;

se non si intenda disporre la possibilità del pensionamento per anzianità al raggiungimento del 32° anno di contribuzione, senza alcuna delle penalizzazioni previste dalla vigente normativa in materia, prevedendo il proseguimento volontario di contribuzione fino al raggiungimento del tetto massimo previsto dalle norme pensionistiche, consentendo in tal modo un concreto contributo alla soluzione del problema occupazionale per i giovani e assicurando un tangibile riconoscimento ad un'attività fortemente atipica.

(3-00383)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SPECCHIA. - *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Premesso:

che con il decreto-legge n. 440 del 1996 la compensazione delle produzioni delle quote latte può essere effettuata esclusivamente a livel-

lo nazionale, mentre precedentemente la stessa veniva operata nell'ambito delle rispettive platee associative dalle associazioni dei produttori di latte e, una volta effettuata, le eventuali disponibilità non utilizzate formavano oggetto di una redistribuzione a livello nazionale;

che il suddetto decreto-legge n. 440 del 1966 azzera le procedure emanate in precedenza, con disposizione a carattere retroattivo, ed appare nel contempo inaccettabile la logica di fondo che lo ispira, perchè risponde alle esigenze delle aree del paese più evolute sotto il profilo zootecnico nelle quale le eccedenze di latte prodotto dovranno essere compensate anche da produttori di altre aree territoriali comprese quelle delle regioni meridionali;

che, inoltre, tutto ciò impedisce che vi possa essere una gestione delle quote di livello regionale provocando una cristallizzazione produttiva del comparto;

che, nella campagna 1995-96 i produttori italiani hanno superato di 564.000 tonnellate di *plafond* assegnato dall'Unione europea e sono stati condannati a pagare una multa di 421 miliardi di lire,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessario individuare una soluzione più equa al problema della compensazione delle eccedenze di produzione di latte che, garantendo i diritti e gli interessi di tutta la comunità nazionale, non incida nel contempo sulla già precaria economia delle regioni meridionali in questo specifico ed importante settore.

(4-02495)

BUCCIERO. - *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* - Premesso:

che, a seguito della legge n. 87 del 1994, ai dipendenti pubblici cessati dal servizio dal 1° dicembre 1984 spetta la riliquidazione della buonuscita per il ricalcolo della indennità integrativa speciale;

che il legislatore ha tenuto conto anche dei dipendenti cessati prima della fatidica data del 1° dicembre 1984, inserendo all'articolo 3 la salvaguardia per coloro che hanno prodotto ricorso o che comunque hanno interrotto i termini di prescrizione per richiedere il calcolo della LIS nella buonuscita;

che l'INPDAP di Bari, comunque, fino a maggio 1996, nonostante le numerose richieste, ha sempre rigettato le domande di riliquidazione degli ex dipendenti che sono andati in pensione prima del 1° dicembre 1984 e che hanno interrotto i termini di prescrizione così come previsto dall'articolo 3 della legge n. 87 del 1994;

che la direzione centrale studi dell'ente, riscontrando una nota della Cignal di Bari, ha ritenuto che «... abbiano diritto al beneficio in questione gli ex iscritti cessati dal servizio prima del 1° dicembre 1984 e che siano titolari di ricorso...»;

che il consiglio d'amministrazione dell'INPDAP ha ritenuto che comunque il pagamento delle spettanze dei ricorrenti potrà essere corrisposto dopo che siano state valutate singolarmente le posizioni;

che pertanto le sedi potranno procedere alla riliquidazione solo ove sussistano le seguenti condizioni, ovvero che sia stato presentato ricorso; il ricorso risulti pendente alla data del 6 febbraio 1994; sia stata accertata l'estinzione del giudizio da parte dell'organo competente; l'in-

teressato abbia prodotto la domanda di riliquidazione entro il 30 settembre 1994;

che, in base a questo orientamento, l'INPDAP, sede di Bari, sta inoltrando ai ricorrenti la richiesta della documentazione probatoria delle condizioni poste dal consiglio d'amministrazione dell'ente,

si chiede di sapere:

se non sia più opportuno che gli accertamenti per le condizioni richieste dal consiglio d'amministrazione dell'INPDAP per il ricalcolo della buonuscita dei cessati prima del 1° dicembre 1984 siano svolti direttamente dagli uffici, atteso che i ricorsi sono stati notificati all'ENPAS, evitando, così, un ulteriore aggravio di spese da parte di pensionati;

se vi siano i fondi necessari per il pagamento delle riliquidazioni;

entro quanto tempo saranno definite le pratiche giacenti.

(4-02496)

DANIELI. - *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* - Premesso:

che il 26 settembre 1996, rispondendo alla interrogazione dello scrivente del 16 maggio 1996 sulla superstrada Verona-Legnano-Rovigo, il Ministro in indirizzo, che dopo ben 4 mesi non aveva ancora ricevuto risposta dall'ANAS sulle questioni sollevate dall'interrogante, aveva disposto una ispezione presso questo ente;

che secondo il mandato del Ministro l'ispettore avrebbe dovuto rispondere dopo 15 giorni dall'inizio dell'ispezione all'ANAS;

che l'interrogante ha apprezzato il *modus operandi* del Ministro, si chiede di conoscere l'esito dell'ispezione disposta, al fine di rendersi conto, e di rendere conto ai cittadini colpiti dalle inefficienze dell'ANAS, quali siano i motivi delle inadempienze e dei ritardi che hanno già causato 83 morti.

(4-02497)

SEMENZATO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* - Premesso:

che l'editore del quotidiano «Il Giorno» è l'ENI attraverso la società Sogedit;

che il quotidiano versa in gravi difficoltà economiche e di vendita;

che la Federazione nazionale della stampa italiana, l'Associazione lombarda dei giornalisti, l'Associazione della stampa romana e il comitato di redazione de «Il Giorno» esprimono assoluta insoddisfazione e grande preoccupazione per la totale mancanza di garanzie sul futuro del giornale;

che il sindacato e la redazione, che si sono sempre dichiarati non pregiudizialmente contrari alla vendita, pur prendendo atto che l'ENI aprirà un tavolo di trattativa sindacale una volta identificato l'acquirente, denunciano la mancanza di chiarezza sui criteri di trasparenza cui la proprietà sostiene di volersi attenere nella procedura di dismissioni,

si chiede di sapere:

quali garanzie il Governo intenda dare perchè la società acquirente disponga in maniera inequivocabile e trasparente dei mezzi necessari a realizzare il risanamento e il rilancio del giornale attraverso un piano industriale ed editoriale degno della tradizione de «Il Giorno»;

quali garanzie il Governo intenda dare perchè siano mantenuti e rilanciati gli attuali livelli occupazionali giornalistici e poligrafici, già garantiti da un accordo con l'attuale editore a fronte di un pesante taglio degli organici, e l'attuale vocazione nazionale del quotidiano;

quali garanzie il Governo intenda dare alla tutela dei diritti acquisiti, in particolare del trattamento di fine rapporto, in caso di definizione della cessazione della testata.

(4-02498)

PREIONI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Si chiede di sapere quale risposta sia stata data o si intenda dare alla seguente lettera inviata dalla signora Renata Brusco, via Chiesa del Pasquè 6 - 28039 Varzo (Novara) - Tel. 0324/72771:

«Spett.le Ente poste italiane
Sede Piemonte - Valle d'Aosta
Area P.O.
Lungo Dora Firenze, 71
10152 Torino

e p.c. Filiale EPI
Area organizzazione e formazione
28100 Novara

e p.c. Agenzia di coordinamento
28037 Domodossola (Novara)

OGGETTO: Domanda di inquadramento nell'area quadri di secondo livello

La sottoscritta Brusco Renata, nata a Varzo (Novara) il 31 maggio 1957, ivi residente in via Chiesa del Pasquè n. 6, appartenente all'area operativa, in servizio presso l'agenzia EPI di 28039 Varzo (Novara) in qualità di operativo di gestione (meccanografico n. 135140383)

DICHIARA

di aver svolto, dal 26 novembre 1994 a tutt'oggi, presso l'agenzia di 28039 Varzo (Novara), le seguenti funzioni superiori alla propria area di inquadramento:

dal 26 novembre 1994 al 24 maggio 1995 (giorni 180), reggenza conferita il 1° luglio 1992 protocollo n. 39073/ULA/6 pass. gest. 29/92;
dal 29 maggio 1995 al 3 giugno 1995 (giorni 6), sostituzione reggente assente;

dal 3 luglio 1995 al 20 dicembre 1995 (giorni 171), reggenza conferita con protocollo n. 37515/ULA/10 del 29 giugno 1995;

dal 28 dicembre 1995 al 3 gennaio 1996 (giorni 7), sostituzione reggente assente;

dal 6 aprile 1996 al 15 aprile 1996 (giorni 10), sostituzione reggente assente;

dal 22 aprile 1996 al 22 aprile 1996 (giorni 1), sostituzione reggente assente: totale giorni 375.

Avendo pertanto superato il periodo di 180 giorni di espletamento di funzioni superiori,

CHIEDE

ai sensi del disposto di cui all'articolo 2103 del codice civile e degli articoli 37 e 38 del contratto nazionale collettivo di lavoro del 26 novembre 1994 l'inquadramento nell'area quadri di secondo livello.

Ringrazia e porge doverosi ossequi.

Varzo, 27 agosto 1996.

Renata Brusco». (4-02499)

PREIONI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che l'interrogante ha inoltrato la seguente lettera:

«Roma, 1º ottobre 1996

«Ill. ssimo Onorevole
Claudio BURLANDO
Ministro dei trasporti e della navigazione
Viale dell'Arte, 16
00144 ROMA

Illustre Ministro,

raccolgo ormai quasi quotidianamente le lamentele di singoli cittadini riguardo alla diminuzione delle fermate dei treni per trasporto passeggeri sulla linea Losanna-Briga-Domodossola-Milano e sulla linea Domodossola-Novara-Torino.

La finalità di servizio pubblico delle Ferrovie dello Stato è stata evidentemente sacrificata alle ragioni di profitto ed agli interessi dei grandi «fornitori», cosa della quale già la magistratura si sta occupando.

Alcune stazioni minori versano ormai in stato di grave degrado. Edifici e giardini che fino a pochi mesi fa apparivano decorosi e talvolta anche orgogliosamente curati dai gestori locali sono ora avvolti da erbacce ed in balia di balordi e teppisti.

Ma ancor più grave è il diniego di servizio conseguente alla soppressione delle fermate e della accoglienza dei viaggiatori-utenti (di servizio pubblico) che ora, fra l'altro, vengono definiti "la clientela".

Significativa al riguardo la lettera inviata da un "operatore commerciale" a stretto contatto con le Ferrovie, e quindi a piena conoscenza dei disagi cui i cittadini-utenti vanno incontro, che in uno con la mia presente Le invio.

Distinti saluti.

Sen. Marco Preioni»;

che sulla stampa della provincia di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola appaiono con notevole frequenza lettere di protesta di singoli cittadini per la soppressione delle stazioni ferroviarie sulla linea del Sempione;

che nella pagina di Novara de «La Stampa» del 17 ottobre 1996 è stato pubblicato il seguente articolo:

«A Meina - Mozione sui disservizi FS. - Il consiglio comunale di Meina ha approvato all'unanimità una mozione presentata dal consigliere Giuseppe Bonini, che chiede alle Ferrovie dello Stato di ripristinare un servizio adeguato alle esigenze del paese, attualmente isolato per molte ore del giorno. Si sottolinea l'importanza del collegamento con Milano lungo la linea del Sempione e la necessità di predisporre un certo numero di fermate per evitare di dover usare l'auto o altri mezzi per raggiungere la stazione di Arona. Ai disagi denunciati si aggiungono le frequenti lamentele di studenti e lavoratori pendolari che ogni giorno devono trasferirsi a Novara e in altri centri della provincia. La mozione fa rilevare inoltre che Meina ha già pagato un alto prezzo con la disabilitazione della locale stazione ferroviaria e il conseguente abbandono e degrado dell'edificio e delle attrezzature, rimaste alla mercè di vandalsmi di ogni tipo»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del disservizio delle Ferrovie e se non ritenga sia il caso di adottare provvedimenti nei confronti delle Ferrovie dello Stato onde far prevalere l'interesse pubblico diffuso rispetto all'interesse proprio dell'ente gestore.

(4-02500)

BORNACIN. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che in data 15 ottobre 1996 è apparsa sugli organi di stampa la notizia del grave stato di crisi in cui versa l'istituto «Gaslini» di Genova;

che tale crisi investe non solo gli aspetti economico-finanziari della gestione del prestigioso nosocomio genovese ma si riflette in modo assai pesante sulla capacità dell'istituto di erogare i servizi per i quali era conosciuto ed apprezzato a livello internazionale con l'efficienza e la tempestività di un tempo;

che il *deficit* previsto per il solo esercizio 1996 sembrerebbe aggirarsi attorno ai 12-15 miliardi;

che, secondo quanto stabilito dal piano sanitario regionale della regione Liguria, i posti-letto dell'istituto dovranno essere drasticamente ridotti nel corso dei prossimi mesi, con un taglio di oltre 150 unità entro la fine del mese di novembre (dagli attuali 650 a soli 500);

che, sempre secondo quanto riportato dalla stampa, a seguito dei tagli e degli accorpamenti previsti dal summenzionato piano regionale, l'istituto sarà costretto a liberare nelle prossime settimane 42 vigilatrici d'infanzia, 4 caposala ed alcuni tecnici di laboratorio, rendendo di fatto ancora più grave la crisi organizzativa che sta paralizzando l'attività dell'ospedale ed acuendo ulteriormente i già profondi disagi per l'utenza;

che la regione Liguria, al di là delle generiche affermazioni di stima e di disponibilità dell'assessore regionale alla sanità sulla preoccupante situazione in cui versa questo autentico gioiello della medicina li-

gure ed italiana, ha previsto un sensibile taglio dei finanziamenti erogati alla parte universitaria, rischiando in questo modo di mettere in crisi la preziosa attività di ricerca che tanta parte ha avuto nella creazione del prestigio di cui gode in tutto il mondo l'istituto genovese;

che il «Gaslini» non è patrimonio esclusivo della città di Genova, ma costituisce un motivo di orgoglio e di vanto per tutta la comunità scientifica nazionale e che, come tale, deve essere tutelato e sostenuto in momenti di difficoltà come quello attuale,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda porsi nei confronti della situazione dell'Istituto «Gaslini» ed in particolare quali provvedimenti urgenti intenda assumere per scongiurare l'acuirsi di una crisi che rischia di compromettere la funzionalità del prestigioso ospedale pediatrico genovese.

(4-02501)

BORNACIN. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che nel 1980 l'ospedale «San Nicolò» di Levanto venne fuso con la USL n. 19, oggi USL n. 5 Spezzina;

che nel 1988 il numero dei posti-letto del nosocomio viene ridotto da 130 a 64, di cui 32 per la divisione di medicina e 32 per la divisione di chirurgia generale;

che la divisione di chirurgia generale venne temporaneamente chiusa nel giugno del 1991 per il riadattamento a norma della sala operatoria esistente;

che, nel mese di settembre del 1991, venne inaugurata, alla presenza delle massime autorità provinciali e regionali, la nuova sala operatoria, presentata come una struttura all'avanguardia sia dal punto di vista tecnico che sanitario;

che, dopo mesi di durissime proteste da parte della popolazione della Riviera e della Bassa Val di Vara, si giungeva nel febbraio 1994 alla parziale riattivazione della divisione di chirurgia generale, anche se, nonostante le legittime proteste e le accuse degli abitanti della zona e l'ottimo lavoro dell'*equipe* chirurgica e anestesiologicala, tale riattivazione riguardava solo gli interventi programmati e non le urgenze;

che nel periodo 1995-1996 si assisteva ad una continua riduzione dei posti-letto e del personale del «San Nicolò», riduzione che metteva a dura prova la funzionalità e l'efficienza del nosocomio;

che, in virtù di ordine di esecuzione dell'USL n. 5, venne fissato l'utilizzo della sala operatoria in due sole sedute settimanali, nelle quali dovevano essere presi in considerazione solo i piccoli interventi che non richiedevano la presenza a tempo pieno dell'*equipe* anestesiologicala;

che tale situazione crea dei pesantissimi disagi soprattutto per i degenti, i quali, nei casi in cui abbisognino di interventi che superano la normale *routine*, dopo il ricovero a Levanto e gli esami preliminari, vengono trasportati con le ambulanze della Croce verde all'ospedale Sant'Andrea della Spezia, operati e ritrasportati in Riviera per la degenza post-operatoria;

che, per questo motivo, risulta che le sette autovetture in servizio all'Ente di assistenza levantese siano costate all'USL n. 5 quasi 400 milioni in soli 18 mesi;

che la regione Liguria, con deliberazione del consiglio regionale 27 febbraio 1996, n. 27, ha stabilito, in virtù delle disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n.724, e a parziale modificazione di quanto disposto con deliberazione n. 56 dell'8 agosto 1995, di lasciare al presidio ospedaliero di Levanto le seguenti funzioni:

a) sezione staccata di medicina ad indirizzo prevalentemente riabilitativo, dipendente dall'unità operativa di medicina esistente nell'ospedale della Spezia;

b) sezione staccata di chirurgia generale dipendente dall'unità operativa di chirurgia esistente nell'ospedale della Spezia;

c) attività ambulatoriale;

d) punto di primo intervento, secondo le modalità che saranno stabilite dal provvedimento regionale di riorganizzazione della rete ospedaliera;

che l'ospedale San Nicolò di Levanto agisce su di un comprensorio molto vasto, in cui sono presenti ben tre comunità montane (Riviera spezzina, con sede a Levanto, Alta Val di Vara, con sede a Carro, Bassa Val di Vara, con sede a Padivarma) comprendenti gli abitanti di quasi venti comuni della provincia della Spezia;

che la vocazione prevalentemente turistica di Levanto e di tutta la Riviera spezzina e la particolare situazione dei collegamenti con la città, resi oltremodo gravi (specie nella stagione invernale) dalla difficile condizione delle strade, rendono assolutamente indispensabile l'esistenza di un presidio ospedaliero in grado di erogare con efficienza e tempestività un servizio sanitario all'altezza delle reali esigenze del luogo, specie quando, come avviene in estate, la popolazione residente raggiunge punte di presenza superiori alle 60.000 unità,

si chiede di sapere la posizione del Ministro in indirizzo in merito alla futura destinazione dell'ospedale di Levanto e quali interventi lo stesso intenda assumere per evitarne la chiusura o anche solo il drastico ridimensionamento, che non solo pregiudicherebbe enormemente le potenzialità di sviluppo turistico della cittadina rivierasca, ma creerebbe degli evidenti disagi a tutta la popolazione residente nel suo naturale bacino d'utenza.

(4-02502)

SARACCO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che la provincia di Asti conta quattro sezioni circoscrizionali per l'impiego: Asti, Canelli, Nizza Monferrato e Villanova d'Asti;

che nel 1994, causa la disastrosa alluvione che interessò il Piemonte, l'ufficio di Canelli venne completamente distrutto ed andarono perse tutte le attrezzature informatiche;

che nel 1995 venne aperta la nuova sezione circoscrizionale per l'impiego e il collocamento in agricoltura di Villanova d'Asti;

che entrambe le sezioni sono ancora oggi prive di *computer* propri e che al momento possono contare su una sola macchina a testa prestata dagli altri uffici;

che, nel caso in cui l'unica apparecchiatura si rompa, sia il servizio all'utenza che il lavoro ordinario d'ufficio rimangono disastrosamente bloccati;

che nel 1995 l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Asti chiese di potersi procurare direttamente le attrezzature per le due sezioni con ricorso a ditte locali;

che nel mese di settembre 1996 in effetti il dirigente generale responsabile dei servizi informativi automatizzati, dottor Sergio Rosato, viste le esigenze del tutto particolari, espresse il proprio benestare per l'acquisto del materiale richiesto;

che a seguito di ciò la divisione XI, ufficio tecnico, appose il visto di conformità alla spesa di circa 30 milioni;

che al contrario la divisione VI, direzione affari generali e personale, servizi amministrativi, atteso il divieto di attuare forniture a livello locale, nel mese di ottobre 1996 comunicò di conseguenza all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Asti di non poter autorizzare per il momento la fornitura, che sarebbe stata soddisfatta mediante gara nazionale di acquisizione di *personal computer*,

si chiede di conoscere che cosa il Ministro in indirizzo intenda fare per dotare i responsabili degli uffici di attrezzature informatiche non precarie, tenuto conto che anche nel quadro della ristrutturazione prevista per il Ministero del lavoro queste ultime sono strumento indispensabile per una organizzazione del lavoro e del servizio all'utenza efficace ed efficiente.

(4-02503)

RUSSO SPENA. - *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che negli ultimi vent'anni le Ferrovie dello Stato hanno concesso abitazioni ai propri dipendenti, in base alle norme contenute nel decreto ministeriale n. 285 del 1975 e successive modificazioni ed integrazioni; successivamente alla consegna, un consistente numero di dipendenti ha perso il diritto ad occupare l'alloggio in quanto non più in possesso dei requisiti previsti, perchè trasferiti, dimessisi, non più residenti nell'alloggio con la famiglia o perchè hanno superato il tetto di reddito che consente di detenere un alloggio di proprietà pubblica;

che in tale situazione la dirigenza delle Ferrovie dello Stato ha dapprima, sistematicamente, «dimenticato» di sfrattare gli assegnatari senza titolo, quindi ha commesso, attraverso la società Metropolis (gruppo Ferrovie dello Stato), un vero e proprio abuso stipulando, nel gennaio 1995, un contratto ad equo canone;

che, in base alla legge n. 560 del 1993, si sta andando alla vendita di siffatti appartamenti:

considerato che con tali comportamenti la dirigenza delle Ferrovie dello Stato, oltre alla svendita del proprio patrimonio immobiliare, rischia di ledere i diritti complessivi e generali dei dipendenti,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di bloccare le vendite degli alloggi, fino a quando non sia verificata la legittima occupazione liberando, laddove l'occupazione si dimostri illegittima, le abitazioni a favore dei ferrovieri che ne hanno diritto e verificando le eventuali responsabilità della direzione Ferrovie dello Stato, laddove esse sussistano.

(4-02504)

DOLAZZA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della navigazione, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che a copertura degli oneri sostenuti dallo Stato italiano per i servizi di assistenza al volo e controllo del traffico aereo da parte degli esercenti di aeromobili civili la vigente legislazione comprende la «tassa in rotta», alla quale sono assoggettati gli aeromobili in volo sulle tratte comprese nello spazio aereo nazionale dei voli internazionali (leggi nn. 411 del 1977 e 25 del 1985) e la «tassa in terminale e di rotta per voli nazionali» (legge n. 160 del 1989) riguardante l'assistenza ai voli nazionali ed a tutti i voli in fase di avvicinamento ed allontanamento dagli aeroporti;

che fino a tutto il 1996 preposta per legge all'esazione di dette tasse-tariffe è l'Azienda autonoma assistenza al volo e al traffico aereo generale (AAAVTAG) con decreto-legge 25 novembre 1995, n. 497 (reiterato con decreto-legge 20 settembre 1996, n. 490), trasformata in Ente nazionale assistenza al volo (ENAV);

che per quanto riguarda la «tassa in rotta» la legge istitutiva include una clausola che prevede per chi ha usufruito del servizio e non abbia corrisposto entro scadenze prestabilite l'ammontare delle tariffe dovute il pagamento di una penalità di mora pari al 50 per cento del dovuto oltre alla corresponsione degli interessi di legge;

che nella legge istitutiva della «tassa in terminale e di rotta per voli nazionali» non è stata inclusa la clausola sintetizzata;

che, quanto alle modalità d'esazione delle tasse-tariffe d'assistenza al volo e relative more ed interessi legali, da parte dell'Ente nazionale assistenza al volo (già Azienda autonoma assistenza al volo e al traffico aereo generale, AAAVTAG), nel settimanale «Il Difensore civico» del 19 ottobre 1996 a pagina 18 in un articolo dal titolo «Quando la preannunciata privatizzazione rende più autonome le decisioni sul denaro appartenente all'erario» a firma Gabriele Ratini & Company fra l'altro si legge: «Il flusso di entrata per centinaia di miliardi provenienti dalle tasse-tariffe del servizio di assistenza al volo nazionale ed internazionale ha il punto di massimo rallentamento nei sistemi informatici che controllano la rispondenza tra l'emissione delle fatture e l'avvenuto pagamento... Infatti negli anni della disinvolta gestione, prima del commissariamento dell'azienda nel 1994, i responsabili del servizio informatico avevano creato uno sdoppiamento del sistema di verifica del credito dal controllo delle relative entrate, per centinaia di miliardi riguardanti soprattutto le società di navigazione aerea... La carenza di riscontro, causata proprio da questo disallineamento tra l'accertamento del credito ed il relativo incasso, riguarda anche, come rendiconto di fine esercizio, bilanci annuali di circa 800 miliardi... L'assurda gestione... in ENAV perdura da anni»; in sintesi risulterebbe che a causa di una non corretta architettura informatica l'ente interessato non fosse in grado di distinguere le fatture pagate da quelle non pagate con conseguente mancato incasso di ingente ammontare di denaro corrispondente a tasse dello Stato;

che, in relazione al mancato incasso da parte dell'Ente di assistenza al volo di rilevante ammontare di tasse dello Stato, sempre nel settimanale «Il Difensore civico» del 19 ottobre 1996 a pagina 18, in un articolo dal titolo «Quando la preannunciata privatizzazione rende più

autonome le decisioni sul denaro appartenente all'erario» a firma Gabriele Ratini & Company, si legge: «Nel 1991 le compagnie aeree, l'allora Azienda di assistenza al volo e la Banca nazionale del lavoro si accordarono su una frode allo Stato, perchè di questo pare proprio si trattasse. L'affare consisteva nel retrodatare presso la Banca nazionale del lavoro, che funge da sportello di tesoreria, i ritardati versamenti o i versamenti effettuati al momento dell'operazione dalle compagnie aeree, al fine di rientrare nei termini utili e quindi non pagare la mora e i relativi interessi... Si erano quindi visti circolare i primi assegni per questo "servizio" ma, scoperto il piano, tutto è stato sottaciuto, tuttavia le somme in gioco non sono ancora entrate nelle casse dell'erario... Sono state presentate due denunce: una alla Corte dei conti di via Baiamonti a Roma e l'altra alla procura della Repubblica di Roma, entrambe nel 1995»; in sintesi risulterebbe che l'Ente di assistenza al volo abbia progettato una sorta di condono fiscale, poi solo in parte attuato;

che, in relazione all'esazione delle tasse-tariffe per prestazioni d'assistenza al volo (equiparabili a tasse di Stato) da parte dell'ente pubblico d'assistenza al volo, sempre nel settimanale «Il Difensore civico» del 19 ottobre 1996, a pagina 18 in un articolo dal titolo «Quando la preannunciata privatizzazione rende più autonome le decisioni sul denaro appartenente all'erario» a firma Gabriele Ratini & Company, si legge ancora: «L'inizio si è svolto senza intoppi attraverso la preparazione concordata di una semplice e comoda delibera del consiglio d'amministrazione durante il mese d'agosto, quando nel pieno delle vacanze estive il controllo, come è noto, si fa meno vigile. Si tratta in concreto di "regalare" le tasse di mora previste per legge (50 per cento della somma evasa) alle compagnie aeree che non avevano corrisposto in tempo utile all'Ente il dovuto per l'assistenza al volo prestata durante i decolli e gli atterraggi, con il pretesto che, a differenza della legge per le "tasse in rotta", quella in argomento non faceva un esplicito richiamo alla mora... In cambio della mora e dei relativi interessi maturati, le compagnie verseranno gli interessi legali... Questi interessi sarebbero comunque destinati a compensarsi con il mancato versamento di quelli di mora in una specie di finzione contabile. In concreto resterebbe in regalo alle compagnie tutta la mora, stimata, come detto, in circa 30 miliardi di lire. Qualcosa però non ha funzionato al momento dell'approvazione della delibera da parte del consiglio di amministrazione e la questione è stata rinviata»; in sintesi per quanto riguarda le fatture in mora della «tassa in terminale e di rotta per voli nazionali» (non quelle della «tassa in rotta», cui ci si riferisce ai due capoversi precedenti) il consiglio di amministrazione dell'Ente di assistenza al volo non sarebbe riuscito a concordare, a livello di delibera, una sanatoria ispirata da un'interpretazione della legge, in base alla quale nella fattispecie non sussisterebbe l'imponibile del 50 per cento sulla mora, ma solamente l'interesse legale;

che, ancora in relazione all'esazione delle tasse - tariffe per prestazioni d'assistenza al volo (equiparabili a tasse di Stato) da parte dell'ente pubblico d'assistenza al volo, sempre nel settimanale «Il Difensore civico» del 19 ottobre 1996 a pagina 18 in un articolo dal titolo «Quando la preannunciata privatizzazione rende più autonome le decisioni sul denaro appartenente all'erario» a firma Gabriele Ratini & Company si legge: «L'Aeronautica (militare) ha presentato all'ENAV il conto

di circa 90 miliardi delle spese annuali sostenute per i servizi di assistenza al volo erogati agli aerei civili per conto dell'Ente... L'ENAV invece non è dell'avviso di soddisfare la richiesta, ma ecco l'assurdo: l'Ente non solo ha omesso di richiedere alle compagnie il pagamento delle somme evase, ma da circa un anno ha cessato persino d'effettuare la ricognizione dei debiti... Qualcuno però ha avuto la brillante idea di ricorrere al solito decreto-legge che trasforma l'Azienda d'assistenza al volo in ente pubblico economico affinché in occasione della sua imminente conversione in legge sia inserita la seconda aggiunta "Salva... (la prima ha consistito nel salvamento del personale dell'Ente, illegalmente promosso)... Con questa seconda aggiunta si intenderebbe ottenere: che i rimborsi annuali all'Aeronautica militare siano pagati solo parzialmente...; che il primo tentativo di truffa sia legalizzato attraverso una sorta di condono tombale, evidentemente anche questo caricato sui soliti contribuenti"»; in sintesi lo scritto in questione - paventando un intricato ed allarmante giro di connivenze e favoreggiamenti che approderebbero financo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - palesa presso l'ente d'assistenza al volo una situazione contabile - amministrativa (che riguarda anche tasse di Stato indisponibili) per lo meno singolare e comunque inammissibile che si tenderebbe a sanare con un decreto-legge;

che fatti che suscitano per lo meno perplessità in relazione alla gestione ed amministrazione dell'Ente nazionale assistenza al volo, che coinvolgono la Olivetti ed un non ulteriormente precisato ispettorato generale delle finanze, compaiono nel settimanale «Il Difensore civico» del 12 ottobre 1996 a pagina 19 in un articolo dal titolo «ENAV - Le vicissitudini dell'automazione in attesa del nuovo statuto, fortemente avversato dal sindacato CILA di Cesare Ferraro» ed a firma GR & C;

che non è pervenuta risposta all'interrogazione 4-20638, sui fatti esposti al precedente capoverso, presentata il 6 dicembre 1993;

che non è pervenuta risposta alle interrogazioni riguardanti l'ENAV - AAVTAG 4-01805, 4-02227 e 4-02450 presentate dall'interrogante rispettivamente il 18 settembre 1996, il 9 ottobre 1996 ed il 17 ottobre 1996,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente di quanto pubblicato nei numeri citati dal settimanale «Il Difensore civico» e delle denunce presentate nel 1995 alla Corte dei conti ed alla procura della Repubblica di Roma;

in caso affermativo, come valutino e come possano spiegare la descritta situazione contabile, amministrativa e fiscale dell'ENAV, quali misure abbiano adottato sia per recuperare spettanze pubbliche non introitate sia in merito ad eventuali responsabilità connesse con omissioni o altro, nonché quali sviluppi abbiano conseguito le menzionate denunce;

in caso negativo, considerando l'interrogazione 4-20638 del 6 dicembre 1993, se ritengano opportuno ed urgente - nel momento in cui alla collettività nazionale viene imposto un crescente ed insopportabile aumento della pressione fiscale - disporre accurate e rapide indagini volte ad accertare l'effettiva realtà dei fatti e l'eventuale esistenza di omissioni nella mancata segnalazione da parte degli organi di sorve-

gianza di una situazione (all'ENAV-AAAVTAG) definibile per lo meno anomala nonchè a chiarire l'intervento del citato ispettorato generale delle finanze e le pretese connivenze e favoreggiamenti con elementi della Presidenza del Consiglio dei ministri (peraltro in connessione con quanto segnalato nell'interrogazione 4-02450) e adottare se del caso adeguati provvedimenti nei confronti di dirigenti e dipendenti dell'ENAV-ANAV ed esporne eventualmente l'operato all'autorità giudiziaria.

(4-02505)

BATTAFARANO, LORETO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* -
Premesso:

che negli ultimi tempi presso l'ufficio del tribunale di Taranto, già tradizionalmente gravato, vi è stato un ulteriore aumento dei carichi di lavoro sia in materia civile che penale, anche in conseguenza della celebrazione dei due maxi-processi penali tuttora in corso, mentre altri della stessa mole stanno per pervenire alla fase dibattimentale;

che tutto ciò ha determinato presso questo ufficio una difficilissima situazione anche per la carenza di personale di quinta e sesta qualifica funzionale (operatori amministrativi e assistenti giudiziari) le cui piante organiche sono assolutamente insufficienti;

che poichè allo stato il numero delle udienze ammonta complessivamente a 65 settimanali (senza considerare le udienze dibattimentali «straordinarie» che ormai vengono fissate con «ordinaria» sistematicità) si fa presente la improcrastinabile necessità di ampliare l'organico a 16 assistenti (allo stato 7 in pianta organica e 7 in servizio) e in numero non inferiore a 22 operatori amministrativi (allo stato 21 in pianta organica e 13 in servizio);

che invero, anche ad ipotizzare assurdamente che i 7 assistenti possano svolgere le loro funzioni in 5 udienze settimanali per ciascuno, si riuscirebbe a malapena a coprire la metà delle udienze settimanali, restando poi ovviamente da affidare ad altri gli innumerevoli adempimenti successivi;

che le ulteriori udienze non coperte dagli assistenti giudiziari non possono che essere svolte dai collaboratori di cancelleria che vengono così distratti dai loro compiti istituzionali e ciò determina arretrato nella parcellizzazione, nella compilazione delle schede, nella eliminazione dei corpi di reato, eccetera;

che in relazione alle udienze penali, in particolare, si fa osservare che, tenuto conto della quantità e qualità in genere, le dette udienze proseguono sistematicamente nelle ore pomeridiane e serali; poichè il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro prevede, all'articolo 19, quarto comma, come divieto di superare le nove ore lavorative giornaliere, con obbligo di sospensione di almeno mezz'ora dopo sei ore di lavoro, ciò comporta, per ogni udienza penale, la presenza di due assistenti giudiziari; nè è ipotizzabile predisporre una turnazione di assistenti che subentrino ai loro colleghi al termine delle nove ore lavorative, perchè ciò comporterebbe, in ogni caso, che ogni due giorni ogni assistente avrebbe diritto ad un giorno di riposo compensativo,

si chiede di sapere se non si intenda assicurare un aumento della pianta organica della quinta e sesta qualifica funzionale presso il tribu-

nale di Taranto con particolare urgenza in considerazione della celebrazione dei due maxi-processi penali in corso.

(4-02506)

ERROI, MANIERI. - *Ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* - Premesso:

che l'amministrazione provinciale di Lecce, a titolo di ente esponenziale degli interessi della comunità salentina, possiede la competenza fondata *ex lege*, in tema di salvaguardia e di controllo dell'ambiente (articolo 14 della legge n. 142 del 1990);

che la posizione e l'interesse sostanziale della provincia di Lecce risultano peraltro avvalorati dalla qualificazione di parte processuale ad essa riconosciuta a suo tempo davanti al giudice amministrativo per la tutela degli interessi legittimi della comunità provinciale;

che detta amministrazione ha svolto e svolge, in ragione del suo ruolo istituzionale, una funzione fondamentale sulla vertenza del polo energetico brindisino, per la difesa della salute della comunità territoriale della provincia di Lecce e per una efficace protezione dell'ambiente;

che la provincia di Lecce risulta, incontestabilmente, data l'immediata continuità spaziale, il territorio nei confronti del quale si riverse- ranno in modo più grave e drammatico le ricadute negative, sotto il profilo sanitario ed ecologico, derivanti dall'esercizio delle centrali termoelettriche Brindisi nord e Brindisi sud;

che del tutto apoditticamente la provincia di Lecce è stata esclusa dalle sedi oggi deputate alla discussione e alla definizione della vertenza, e in particolare dal prossimo vertice istituzionale convocato per il 23 ottobre presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

che, inoltre, la convenzione siglata recentemente tra il comune di Brindisi e la provincia di Brindisi permette inopinatamente la rappresentanza della provincia di Lecce, così da inficiare gravemente l'interesse della collettività alla piena partecipazione dei soggetti istituzionali coinvolti nella vertenza energetica in questione;

che, peraltro, dal contenuto della convenzione stipulata dal comune di Brindisi e dalla provincia di Lecce risulta notevolmente aggravato il carico di incidenza negativa sull'ambiente e sulla sanità pubblica in ragione dell'evidente abbassamento delle soglie di tutela ambientale e sanitaria rispetto agli accordi raggiunti tra gli enti locali (in quel tempo compresa la provincia di Lecce) e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel 1989 e successivamente nel 1991;

che il peggioramento dei predetti livelli di garanzia ambientale configurato a seguito della convenzione 1996 si manifesta sotto i tali versanti della mancata dismissione di Brindisi nord, della rinviata conversione a metano e del persistente utilizzo del carbone e di olio STZ, del depotenziamento dei sistemi tecnologici di abbattimento delle emissioni tossiche, della assurda realizzazione del sistema di monitoraggio ambientale solo per l'aria e soltanto per il territorio brindisino, così da escludere il controllo su acqua e suolo per il territorio brindisino ed omettendo del tutto il monitoraggio sull'ecosistema della provincia di Lecce;

che pertanto grave ed incommensurabile è il pericolo ambientale e sanitario che corrono le popolazioni del Salento leccese, in ragione de-

gli accordi raggiunti nei termini e con le modalità sopra descritte, con certo detrimento della salute pubblica, inoltre pretermettendo ingiustificatamente la provincia di Lecce dal tavolo della discussione,

si chiede di sapere:

se non si intenda estendere, senza altro indugio, anche ai rappresentanti istituzionali della provincia di Lecce l'invito a partecipare al vertice previsto per il 23 ottobre presso il Consiglio dei ministri, per consentire l'esposizione degli interessi pubblici portati dalla collettività del territorio leccese;

gli intendimenti del Governo in ordine alla questione, così fortemente penalizzante sul piano ambientale e deteriore dal punto di vista della tecnologia di garanzia ambientale e dell'utilizzo di combustibile altamente inquinante;

se non si intenda attivare i necessari controlli sulle procedure sinora seguite rispetto degli obiettivi da perseguire e se del caso non si intenda intraprendere misure collettive necessarie ed urgenti rispetto alle incomprensibili soluzioni appena prospettate.

(4-02507)

PREIONI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che nel corso della XII legislatura la Commissione lavoro della Camera (presidente Marco Sartori) aveva approvato la proposta di legge «Norme concernenti i trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro»;

che identico testo è stato ripresentato nella XIII legislatura sia alla Camera sia al Senato (atto Senato n. 661 d'iniziativa dello scrivente);

che nonostante l'urgenza di provvedere all'approvazione di norme per disciplinare l'attuazione di principi solidaristici e di garanzia dei lavoratori frontalieri rimasti disoccupati il Governo e le forze politiche che lo sostengono non hanno attivamente manifestato la volontà di sostenere le proposte legislative avanzate a tal fine da alcuni deputati e senatori;

che corre voce che non vi sarebbe copertura finanziaria per assicurare l'erogazione di sussidi per i frontalieri disoccupati;

che nel corso di una trasmissione televisiva di Tele VCO - Azzurra TV di Verbania in data 19 ottobre 1996 il consigliere regionale piemontese Ettore Racchelli ha posto pubblicamente il quesito della sorte di circa 60 miliardi versati dal Governo svizzero a quello italiano per «ristorno» dei contributi assicurativi e previdenziali relativi ad alcune migliaia di lavoratori residenti nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola,

si chiede di sapere cosa intenda fare il Governo per risolvere l'annoso problema ed in particolare se non si intenda fornire informazioni sull'uso fatto dall'INPS delle somme di denaro trasferite in Italia per la contribuzione obbligatoria previdenziale dei lavoratori italiani in Svizzera.

(4-02508)

BATTAFARANO, LORETO. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che gli avvocati e i procuratori di Taranto sono costretti ad operare nella città in cinque uffici giudiziari tra loro decentrati (tribunale, corte d'appello, tribunale per i minorenni, procura presso la pretura, ufficio del giudice di pace e, tra poco, ufficio della conciliazione);

che, oltre a tali itinerari, gli operatori di giustizia sono costretti ad operare anche presso altri uffici, ivi compreso l'ufficio postale, con conseguenti reali difficoltà e sostanziali perdite di tempo, a danno del cittadino;

considerato che presso il tribunale di Taranto insistono attualmente locali vuoti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno proporre all'Ente poste l'insediamento presso il tribunale di Taranto di uno sportello postale, al fine di velocizzare l'attività giudiziaria, ivi compresa quella svolta dagli uffici giudiziari.

(4-02509)

PREIONI. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* - Premesso:

che durante la seduta dell'Assemblea del Senato, nella mattina del 31 luglio 1996, veniva discusso ed approvato il disegno di legge n. 943 di conversione in legge del decreto-legge n. 321 che del 17 giugno 1996;

che nel corso della votazione dei singoli articoli, ed in particolare dell'emendamento 3.20 a firma dei senatori Preioni e Wilde: «4-bis. Per le camere di commercio aventi sede nelle province costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'iscrizione del personale dipendente, ivi compresi i segretari generali, all'INPDAP, gestione autonoma ex CPDE, ha effetto dalla data di immissione nei rispettivi ruoli, ancorchè la procedura prevista dal combinato disposto degli articoli 21 della legge 3 maggio 1965, n. 315, e 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, sia stata portata a compimento in epoca successiva. Per il personale a tempo determinato l'iscrizione al predetto Istituto ha effetto dalla data di assunzione», il sottosegretario onorevole senatore Umberto Carpi, in rappresentanza del Governo, dichiarava: «Il Governo prega i due presentatori di ritirare l'emendamento 3.20 e di trasformarlo in una raccomandazione. Il Governo condivide la preoccupazione espressa: si tratta soltanto di trovare la formula per risolvere la questione. Inserendo qui l'emendamento decadrebbe il decreto-legge e non si risolverebbe niente; viceversa, se i proponenti trasformano l'emendamento in raccomandazione, il Governo dichiara già di accoglierlo»;

che lo scrivente senatore Preioni, accogliendo l'invito del rappresentate del Governo, ritirava l'emendamento, confidando nella pronta attività del Governo;

che a tuttora dalla camera di commercio della nuova provincia del Verbano-Cusio-Ossola giunge notizia che il Governo in tal senso nulla ha ancora disposto,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare allo scopo di far ottenere la copertura assicurativa-previdenziale ai dipendenti delle camere di commercio assunti

nelle nuove province, costituite ai sensi della legge n. 142 del 1990 e rese operative a partire dalle elezioni amministrative del 1995.

(4-02510)

DIANA Lino. - *Al Ministro dei trasporti e delle navigazione.* - Premesso:

che la provincia di Frosinone è largamente interessata dal fenomeno del pendolarismo, costituito per lo più da studenti e lavoratori, fenomeno destinato ad aumentare di dimensioni a causa della grave crisi occupazionale della provincia (migliaia di lavoratori infatti quotidianamente affollano i mezzi pubblici per raggiungere Roma);

che il viaggio per raggiungere il posto di lavoro o la scuola è divenuto per gli utenti della provincia un vero e proprio «calvario quotidiano»; infatti la tratta ferroviaria Roma-Cassino, principale arteria di comunicazione tra la capitale e la provincia, versa in condizioni obsolete e la inefficiente manutenzione del parco rotabile, oltre a determinare continui ritardi sulle normali tabelle di marcia, provoca annualmente numerosi incidenti, qualcuno dei quali culminato tragicamente: la morte del macchinista Enrico Ugolini il 2 gennaio 1996 a causa di un deragliamento in località Piedimonte San Germano è il caso più recente;

che a queste gravi discrasie di carattere tecnico si aggiunge un mancato coordinamento tra trasporto su rotaie e trasporto su strada che obbliga i pendolari ad estenuanti attese nelle stazioni prima di far ritorno a casa;

che a causa di quanto suesposto in molti comuni della provincia di Frosinone si è sollevata una vibrante protesta soprattutto in comuni come Piglio e Serrone, dove la mancanza di una sinergia tra le Ferrovie dello Stato e il trasporto su strada rischia di isolare queste realtà a discapito di una situazione economica già traballante, disfunzioni queste inammissibili soprattutto per chi, come i pendolari, è costretto a pagare un «salato» abbonamento (Metrebus) che dovrebbe garantire un efficiente servizio e non, come spesso accade, un quotidiano disservizio,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti provvedimenti si intendano adottare, anche mediante un intervento presso l'ente Ferrovie dello Stato, al fine di prevenire tali disservizi e garantire una migliore funzionalità alla tratta ferroviaria Roma-Cassino; nonchè di provocare un'azione sinergica fra trasporto su rotaie e trasporto su strada, tesa a migliorare il vitale collegamento tra Roma e la provincia di Frosinone in vista anche di appuntamenti di grande mobilitazione come il Giubileo e le eventuali Olimpiadi del 2004.

(4-02511)

VALLETTA. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* - Premesso:

che la legge n. 833 del 1978, all'articolo 47, recita: «Lo stato giuridico ed economico del personale delle USL è disciplinato, salvo quanto previsto espressamente dal presente articolo, secondo i principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego»;

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, all'articolo 35, reca la «Disciplina del rapporto di lavoro del personale medico del Servizio sanitario nazionale»;

che la legge n. 222 del 1984, all'articolo 13, «Personale medico degli enti previdenziali, recita: «Al personale medico degli enti previdenziali si applicano integralmente gli istituti normativi previsti per i medici dalle norme di cui all'articolo 47 della legge n. 833 del 1978»;

che la delibera del consiglio di amministrazione dell'INPS (seduta del 29 marzo 1985) n. 46, con oggetto «Norme di attuazione dell'articolo 13 della legge n. 222 del 1984 riguardanti il personale medico dell'Istituto», con cui l'INPS dà attuazione all'articolo 13 della legge n. 222 del 1984, modifica le disposizioni del regolamento organico del personale e dell'ordinamento dei servizi ed applica al personale medico dipendente le disposizioni vigenti per il personale delle USL ed inoltre:

istituisce il ruolo sanitario che si articola nelle posizioni funzionali di assistente medico legale, aiuto medico legale e primario medico legale, cui sono attribuiti i profili professionali dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979;

regola il rapporto di lavoro del ruolo sanitario applicando le disposizioni dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, con le modificazioni ed integrazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1983, primo contratto per il personale dipendente delle USL recepito (dall'INPS) sotto il profilo giuridico ed economico (si vedano le norme di inquadramento e di equiparazione delle qualifiche e posizioni funzionali dei preesistenti ordinamenti);

che conseguentemente, con circolare n. 2530 P/75 del 25 marzo 1987, in forza appunto delle disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, l'INPS ha imposto ai propri dipendenti medici la scelta fra rapporto di lavoro a tempo pieno e rapporto di lavoro a tempo definito, vietando, perchè incompatibili, i «rapporti convenzionali ex articolo 48 della legge n. 833 del 1978, l'esercizio di attività libero-professionale nel proprio studio privato e l'assunzione di incarichi continuativi presso altre amministrazioni pubbliche o private, comprese le case di cura e ambulatori»;

che l'INPS, con il contratto del parastato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 1987, ha confermato l'inquadramento dei medici dipendenti nel ruolo sanitario di cui alla delibera n. 46 del 1985;

che l'INPS ha applicato ai medici dipendenti il secondo ed il terzo contratto del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale (decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987 e decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990 rispettivamente);

che in occasione dell'ultimo contratto della sanità, firmato di recente, l'ARAN (agenzia che rappresenta in sede di contrattazione collettiva nazionale le pubbliche amministrazioni), su proposta dei vertici dell'INPS, ha escluso i medici previdenziali dal contratto sanità, rimandando ogni decisione a code contrattuali da stipulare separatamente ed ancora in corso;

che le proposte contrattuali dell'ARAN stravolgono l'attuale stato giuridico dei medici previdenziali sancito da leggi, decreti del Presidente della Repubblica e delibere di consigli di amministrazione negando di fatto l'applicabilità ad essi delle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge n. 222 del 1984 e ventilano un nuovo inquadramento sostanzial-

mente di natura amministrativa, non esclusivamente sanitaria, riportando i medici previdenziali alla situazione giuridica *ante* legge n. 222 del 1984,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di prevedere che il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza e delle specifiche aree professionali del comparto enti pubblici non economici valorizzi la peculiarità del ruolo svolto dai medici dipendenti degli enti previdenziali INPS e INAIL secondo le linee di seguito indicate:

applicare ai medici degli enti previdenziali degli istituti normativi e retributivi previsti, per i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale, dalla normativa vigente, dai decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993 e dalla disciplina contrattuale;

disporre espresso rinvio a detta normativa, in quanto compatibile, armonizzandola con le finalità istituzionali degli enti secondo il disposto dell'articolo 13 della legge n. 222 del 1984;

prevedere che le parti in sede di contrattazione decentrata definiscano modalità di applicazione della nuova disciplina contrattuale laddove ciò si renda necessario per la diversità delle strutture interessate;

assicurare requisiti e modalità di accesso identiche alle aziende sanitarie con reclutamento di personale medico specialista per quanto riguarda il primo livello e di medici in possesso dell'idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione per il secondo livello, al fine di garantire all'ente un'alta qualità professionale dei propri medici dipendenti e la possibilità di verificare e revocare gli incarichi apicali.

(4-02512)

FUMAGALLI CARULLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso che il gravissimo problema delle multe per le quote latte sta penalizzando gravemente le aziende nel settore dei prodotti per la zootecnia;

rilevato:

che la categoria dei produttori è già duramente provata dall'attuale congiuntura economica;

che comportamenti irresponsabili delle autorità provocherebbero riflessi deleteri non solo nel settore direttamente interessato, ma anche in quelli ad esso collegati, con ulteriori e gravi contrazioni nell'occupazione;

sottolineata l'importanza che tale settore riveste nell'economia nazionale a livello produttivo ed occupazionale,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Governo in ordine alla suddetta situazione, se il Governo intenda introdurre maggiori controlli sulla qualità del latte importato e quali essi siano;

se non si ritenga ormai urgente una immediata e costruttiva soluzione anche per non vanificare lo sforzo e l'impegno di coloro che hanno investito energie e capitali nell'allevamento dei bovini da latte, tra i quali moltissimi giovani.

(4-02513)

CASTELLANI Carla. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che il comune di Fallo (Chieti), di circa 100 abitanti, ha deliberato di realizzare una discarica consortile in località «Villacine», utilizzabile dai nuovi comuni del consorzio di Lanciano;

che la cittadinanza, venuta a conoscenza del progetto, avversa tale opera in quanto distante 700 metri dall'abitato e 300 metri dal cimitero (le distanze si dimezzano se valutate in linea d'aria), quindi con evidenti conseguenze di nocimento per gli abitanti;

che i TIR che affluirebbero alla discarica creerebbero notevoli problemi di traffico e di inquinamento;

che esiste un reale pericolo di inquinamento di una sorgente, del fiume Sangro e del lago Bomba;

che la predetta discarica è situata a monte dell'abitato con venti dominanti della Valle del Sangro che spirano in direzione dalla discarica al nucleo urbanizzato;

che l'amministrazione sostiene l'esistenza di una precedente discarica e/o cava nella suddetta zona di «Villacine» dove sono iniziati i lavori di realizzazione dell'opera, cosa non esatta secondo molte testimonianze,

si chiede di sapere:

se l'opera in oggetto risponda ai requisiti di legge che regolano la materia;

se esistano reali pericoli per i cittadini che si troverebbero a vivere ad una distanza così ravvicinata alla discarica in oggetto;

se il Ministro in indirizzo intenda sospendere i lavori fino a quando non sarà fatta chiarezza sull'operato dell'amministrazione di Fallo.
(4-02514)

MANCONI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che il 5 luglio 1996 è stato presentato, presso la stazione di Jesi, un reclamo relativo al viaggio effettuato in prima classe sul treno Intercity 678 da Roma per Jesi, a proposito delle condizioni igieniche dei bagni e delle carrozze, dell'assenza totale del sistema di condizionamento d'aria e del ritardo superiore ai 30 minuti;

che il 1° agosto 1996 i responsabili del servizio di trasporto delle Ferrovie dello Stato rispondevano al reclamo, scusandosi per i disagi provocati e giustificandosi in questi termini: «il treno da Lei utilizzato è stato effettuato con materiale diverso da quello previsto per guasto tecnico di quest'ultimo: prevediamo che le nostre officine completino a brevissimo termine gli interventi urgenti che si sono resi necessari per la sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario»;

che il 23 agosto 1996 è stato inoltrato un ulteriore reclamo, relativo allo stesso treno Intercity e per le stesse ragioni del precedente;

che il 2 ottobre 1996 con una nuova lettera il responsabile del servizio trasporti ha così risposto: «dipende dalla natura della linea ferroviaria, prevalentemente a semplice binario, dove, quando un treno subisce ritardo, diventa difficile regolarne la circolazione a causa degli incroci con i treni in senso opposto»; poi, per giustificare le disastrose condizioni dei materiali, l'ufficio delle Ferrovie scriveva: «siamo rammaricati perchè le nostre previsioni accennate nella lettera di risposta del

1° agosto 1996 non si sono avverate; d'altra parte i controlli e gli interventi ordinari e straordinari non sono riusciti a produrre un risultato accettabile: le vetture di tipo tradizionale utilizzate per l'Intercity 678 sono troppo vecchie e pertanto non rispondono alle giuste aspettative dei clienti. La informiamo che a partire dall'orario estivo 1997 il materiale utilizzato attualmente verrà sostituito gradualmente con i nuovi elettrotreni che, oltre a migliorare il *comfort* di viaggio, consentiranno anche una riduzione dei tempi di percorrenza»;

che da quanto sin qui detto, pienamente confermato dalle «confessioni scritte» del responsabile del servizio trasporti, non si riesce a capire perchè mai quel treno prometta una prima classe che poi non garantisce affatto (e che, in effetti, più volte, non presenta); per un verso, dunque, il servizio promesso non viene assicurato; per altro verso, quel servizio viene previsto in talune circostanze (in taluni giorni, in talune ore) e non in altre, senza che vi sia alcuna ragione (e senza che sia data alcuna spiegazione) che motivi tali difformità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga indifferibile la sostituzione dei materiali che viaggiano sulla linea Roma-Ancona con i nuovi elettrotreni da tempo promessi;

se non ritenga opportuno, in attesa dei nuovi elettrotreni, che il convoglio attualmente utilizzato presenti solo ed esclusivamente la seconda classe.

(4-02515)

RUSSO SPENA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - In relazione al procedimento penale n. 18021/94/R inviato dalla procura di Roma alla Commissione stragi e in particolare a quanto si legge nelle pagine 85-86 secondo cui «la struttura S/B Gladio fu di fatto finalizzata sin dalla sua origine anche a contrastare la "minaccia interna"» e che «tra i compiti dell'organizzazione Stella Alpina inserita nella Gladio vi è: a) in tempo di pace, controllo e neutralizzazione delle attività comuniste; b) in caso di conflitto che minaccia la frontiera o di insurrezione interna; anti-guerriglia e anti-sabotaggio nei confronti delle quinte colonne comuniste agenti a favore delle forze attaccanti o delle forze insurrezionali»;

in rapporto al documento del 1° giugno 1959 secondo cui per le forze speciali Sifar e l'operazione Gladio «non solo la finalità interna è richiamata in modo non equivoco ma essa viene posta in stretto collegamento con la necessità che possa essere gestita in maniera istituzionalizzata non corretta»;

in rapporto a quanto si legge circa l'operazione Delfino (pagina 117): «Dall'appunto esplicativo è palese non solo la finalizzazione interna ma anche la reazione per contrastare le scelte compromissorie delle autorità legali rispetto alla sovversione»,

si chiede di conoscere:

se alla luce di quanto sopra, che rivela la natura eversiva dei compiti di Gladio, il Governo debba riconoscere gli errori commessi nell'informare il Parlamento e l'opinione pubblica chiarendo finalmente la vera natura di Gladio, i suoi compiti interni e le responsabilità politiche di chi ha gestito questa operazione eversiva;

se si intenda rettificare gli errori che sono stati commessi in sede governativa parlando a sproposito di «inviolabilità» degli archivi NATO per coprire un'operazione che non dipendeva dalla NATO ma da un accordo tra i servizi segreti italiani e la CIA, precisando anche che il termine di inviolabilità è stato usato in modo assolutamente improprio in quanto la inviolabilità è un termine che si riferisce alle sedi diplomatiche e non alla classificazione di segretezza di documenti.

(4-02516)

RUSSO SPENA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - In relazione a quanto si legge negli atti del procedimento penale n. 18021/94/R, inviato dalla procura di Roma alla Commissione stragi, con riferimento al contenuto di pagina 139 circa i nascondigli di armi di Gladio e cioè che in un documento inviato dal servizio Sismi venne soppresso un paragrafo che riguarda i rapporti di Gladio con gli USA e in particolare con la CIA: «è estremamente opportuno che non venga fatto alcun cenno alla operazione presso il servizio collegato RIC che, interessato all'accantonamento dei nostri materiali col sistema NASCO, studiato e fatto applicare da RIC stesso nell'epoca in cui erano validi gli accordi bilaterali "Gladio", potrebbe dar luogo a rimostranze trattandosi di materiale da lui fornito e di modifiche all'organizzazione apportate da noi unilateralmente a sua insaputa»;

considerato:

che si legge inoltre che negli anni 72-73 (si vedano pagine 159-160) la rete: «Fu profondamente rivoluzionata e sostanzialmente disarmata per i gravissimi rischi per la vita della democrazia che erano stati finalmente compresi»;

che si parla anche degli operatori OSSI (operatori speciali del servizio italiano) dipendenti da Gladio e dalla base nazionale clandestina BNC, responsabile della condotta delle operazioni speciali, tutto ciò in violazione della legge n. 801 del 1977 che configura i servizi come organi di *intelligence* non armati,

si chiede di conoscere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza che i NASCO, nascondigli di armi, secondo i piani erano 164 di cui molti non sono stati ancora ritrovati;

quali misure intenda adottare e quali rassicurazioni intenda fornire al Parlamento.

(4-02517)

RUSSO SPENA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Si chiede di conoscere:

in merito alla organizzazione Gladio e alla luce di quanto emerge nel procedimento penale n. 18021/94/R inviato dalla procura di Roma alla Commissione stragi, se risponda al vero che, «secondo il verbale della riunione tenutasi nei giorni 21-28 ottobre 1958 dai rappresentanti dei servizi segreti italiani e statunitensi, concernente l'operazione Gladio, a due anni di distanza dall'accordo del 26 novembre 1956 tra i due servizi, erano presenti tutti gli elementi iniziati all'operazione Gladio ad eccezione di Tito e Sogno e che gli accordi erano stati effettuati tra servizi italiani e statunitensi al di fuori della NATO»;

se sia vero quindi che Gladio non è nato nell'ambito NATO ma da accordi bilaterali tra i servizi italiani e statunitensi e se quindi siano state fornite al Parlamento italiano false informazioni circa l'appartenenza di Gladio alla NATO.

(4-02518)

RUSSO SPENA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Si chiede di conoscere:

in relazione a quanto contenuto nel procedimento penale n. 18021/94/R inviato dalla procura di Roma alla Commissione stragi, se il Presidente del Consiglio dei ministri fosse a conoscenza dell'esistenza, in una cassaforte, presso l'ambasciata italiana a Londra, di un elenco di gladiatori aggiornato al 1987;

in particolare:

chi avesse autorizzato l'invio all'ambasciata di Londra di questi documenti e se il Ministero degli affari esteri ne fosse a conoscenza;

per quali fini fosse stata inviata la lista;

se nella base clandestina di Londra fossero custoditi anche microfilms relativi a Gladio;

se gli ambasciatori che si sono succeduti a Londra fossero al corrente o meno della questione e se ne fosse a conoscenza la rappresentanza italiana presso la NATO a Bruxelles;

5) se esistessero analoghi elenchi presso altre ambasciate.

(4-02519)

FLORINO. - *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che l'operazione Spartacus 2 nel Casertano con ulteriore raffica di arresti di ex amministratori che ricoprivano ancora incarichi istituzionali, forze dell'ordine, imprenditori e criminali ripropone l'esigenza improcrastinabile della nomina di un alto commissario in Campania per colpire gli intrecci e le connivenze tra ampi settori istituzionali e la criminalità;

che l'accertamento delle responsabilità dopo decenni di malapolitica e collusioni con la criminalità, se ha devastato il tessuto morale e sociale dell'intera regione, ha altresì per il lungo tempo trascorso minato in modo irreversibile i costumi e le tradizioni di una regione;

che come ha dichiarato il procuratore capo della Repubblica di Napoli dottor A. Cordova «i soggetti utilizzano la propria posizione di rilievo in enti territoriali, pubblici ed economici in favore di clan criminali»;

che l'inchiesta condotta dai giudici napoletani, a cui va il grande merito di essere riusciti a concludere dopo Spartacus 1 l'intera inchiesta giudiziaria, impone una attenta verifica dell'organo politico e ministeriale sulla denuncia lanciata durante la conferenza stampa dai magistrati napoletani: «l'attività inquirente a Napoli rischia di diventare virtuale se si continua a lasciare l'ufficio in condizioni disastrose; potremmo fare molto di più, mancano uomini e mezzi»;

che per le suindicate carenze indagini come quella della TAV (Treno alta velocità) rischiano di arenarsi e consentono una impunità

per tutti quegli organismi istituzionali in carica che ancora oggi operano in intrecci e malaffare con la criminalità,

si chiede di conoscere:

i motivi che ostino alla nomina di un alto commissario per la lotta alla criminalità nella regione Campania devastata ogni giorno da scandali, omicidi, intrecci ed infamie tra istituzioni e criminalità;

se non si intenda, prima che sia troppo tardi, munire di uomini e mezzi la procura della Repubblica di Napoli per velocizzare l'iter delle inchieste in corso, una fra tutte quella della TAV, per fermare i livelli istituzionali in carica che per i ritardi dovuti alle carenze denunciate dai magistrati non sono stati sottoposti alle restrizioni giudiziarie.

(4-02520)

MARINI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che in data 28 febbraio 1996 lo scrivente aveva rivolto interrogazione 4-08290 al Ministro di grazia e giustizia dell'epoca che si riporta integralmente:

«Premesso:

che in data 17 dicembre 1994, a seguito di sentenza di incompetenza territoriale pronunciata il 26 ottobre 1994 dal tribunale di Firenze, fu trasferito a Milano il procedimento contro Bonanno + 21, comunemente chiamato «Autoparco»;

che per le procedure automatiche tale procedimento fu assegnato alla terza sezione penale del tribunale;

che la vicenda dell'«Autoparco», fin dall'irruzione fatta dalla Guardia di finanza nell'ottobre 1992, ha fatto nascere molte supposizioni per alcuni lati oscuri denunciati da alcuni organi di stampa;

che le perplessità riguardavano i ritardi nel promuovere indagini mirate dopo i riferimenti fatti da Epaminonda nel 1984 ed altri episodi non chiari e non chiariti;

che sull'«Autoparco» la stampa segnalò un conflitto tra le procure di Firenze e Milano per un presunto coinvolgimento nella vicenda oltre che di agenti delle forze dell'ordine anche di magistrati;

che per i motivi di cui sopra, in fase di celebrazione del processo, sarebbe stato possibile scandagliare le zone d'ombra e fare giustizia delle diverse illazioni suscitate dagli episodi prima richiamati;

che il presidente della terza sezione penale del tribunale di Milano fissò l'udienza di trattazione del procedimento per il giorno 31 marzo 1995 componendo il collegio giudicante e riservandosi la presidenza dello stesso collegio;

che da voci raccolte negli ambienti giudiziari sembrerebbe che il presidente del collegio, dottoressa Raffaella D'Antonio, abbia subito molte pressioni per rinunciare alla presidenza del collegio;

che la dottoressa D'Antonio è in magistratura dal 1965, nè mai le sono stati rivolti rilievi circa la competenza e la deontologia nell'espletamento della sua attività di giudice;

che la dottoressa D'Antonio ha rinunciato a presiedere il collegio pare a seguito delle pressioni che sono state esercitate nei suoi confronti;

che, ove ciò fosse vero, si sarebbe esercitata una grave violenza finalizzata a sottrarre al giudice naturale un processo;

che si rende quanto mai necessario avere una esatta conoscenza dell'intera vicenda,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno disporre un'ispezione sui fatti sopra esposti;

se non si ritenga di assumere tutte le decisioni conseguenti ove dall'ispezione dovessero risultare veri gli episodi sopra illustrati»;

che a tutt'oggi inspiegabilmente nessuna risposta è pervenuta allo scrivente;

che le indagini in corso presso la procura di La Spezia hanno evidenziato che dalla vicenda autoparco, se fosse stata scandagliata in profondità, sarebbero potuti emergere filoni delittuosi quali quelli attualmente all'esame dei giudici inquirenti di La Spezia;

che probabilmente esistevano da tempo elementi per promuovere un'indagine sul mondo affaristico-delittuoso intessuto dal banchiere Pacini Battaglia;

che alla luce delle notizie che filtrano dall'attività inquisitoria della procura di La Spezia le perplessità sollevate dalla interrogazione del 28 febbraio 1996 trovano conferma e rendono quanto mai opportuna un'ispezione del Ministero di grazia e di giustizia come suggerito dalla stessa interrogazione di cui sopra,

si chiede di sapere se non si ritenga improcrastinabile un'ispezione per fare piena luce sui fatti esposti nell'interrogazione sopra citata.
(4-02521)

CUSIMANO. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Si chiede di sapere quali provvedimenti intenda prendere il Ministro in indirizzo per scongiurare la programmata interruzione dei voli Alitalia, dal 26 prossimo, per Trapani, Pantelleria e Lampedusa.

Si ricorda in proposito che il collegamento è indispensabile per quella parte del territorio nazionale, che altrimenti verrebbe a trovarsi isolato, con grave danno per l'economia e la vita di quei cittadini italiani che l'Alitalia sembra considerare di serie B.

(4-02522)

PASTORE. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che alla direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo saranno assegnati poco meno di 3 miliardi, a fronte dei 20 miliardi richiesti per consentire, alla predetta direzione, l'effettuazione dei rimborsi *ex* articoli 41 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 relativi alle annualità 1985 e 1986;

che alla sezione staccata di Pescara della citata direzione regionale delle entrate saranno assegnati meno di lire 500 milioni, a fronte dei 4 miliardi originariamente chiesti in assegnazione, considerato che trattasi di rimborsi dovuti a contribuenti che vantano crediti risalenti ad oltre dieci anni e per i quali l'amministrazione finanziaria locale aveva già emesso i relativi decreti di pagamento e quindi assunto formale impegno a pagare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, non ritenga di dover accertare se i fatti sopra esposti corrispondano al vero;

quali provvedimenti si intenda assumere per evitare il verificarsi delle inadempienze descritte, gravemente lesive dei diritti dei contribuenti e della credibilità dell'amministrazione finanziaria.

(4-02523)

MIGNONE. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che in questi ultimi tempi sugli organi di stampa la gestione delle Ferrovie apulo-lucane (FAL) è stata oggetto di valutazioni contraddittorie da parte di utenti, forze politiche e sociali e amministratori;

che senza entrare nel merito di queste polemiche non si può non rilevare che le FAL assicurano servizi di collegamenti con autolinee sostitutive o integrative tra Basilicata, Calabria e Puglia, e pur tuttavia non collegano la zona tirrenica della Basilicata a Bari, attraverso la Sinnica, la Jonica e Matera; eppure comincia ad avvertirsi l'esigenza di questo collegamento per favorire quella integrazione tra il Lagonegrese, il Metapontino e il Materano, resa necessaria ai fini di una riaffermazione dell'indennità regionale, messa a rischio da progetti di macroregioni;

che tale esigenza è sentita anche perchè alcuni istituti ed enti, purtroppo, hanno trasferito proprie competenze dalla sede di Potenza a quella di Bari, ove pur occorre arrivare senza con ciò rinunciare alla propria identità,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover intervenire presso le FAL con le determinazioni più opportune perchè esse - onorando la sigla che richiama Puglia e Lucania - possano istituire un servizio automobilistico tra il Lagonegrese, Matera e Bari.

(4-02524)

SELLA DI MONTELUCE. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* - Premesso:

che l'applicazione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 relativo all'istituzione del registro delle imprese sta creando (anche in riferimento agli articoli de «Il Sole 24 Ore» del 22 ottobre 1996) notevoli difficoltà alle aziende agricole, sia in forma singola che associata, in precedenza escluse da tali adempimenti, le quali devono iscriversi presso la camera di commercio entro il 30 ottobre 1996;

che tale termine, il quale proroga l'obbligo già previsto al 17 agosto 1996, non risulta tuttora ufficializzato, in quanto il regolamento di «modifica e semplificazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 per l'attuazione del registro delle imprese» approvato dal Consiglio dei ministri del 2 agosto non è ancora stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*;

che la sovrapposizione di norme sulle qualifiche soggettive (imprenditore agricolo, coltivatore diretto, impresa familiare, comunione tacita familiare *et al.*), contenute, oltre che nel codice, nelle leggi speciali, nel regime previdenziale, in quello tributario, risulta difficilmente inquadrabile nelle poche categorie previste per le sezioni speciali,

si chiede di sapere se non sia opportuno che la scadenza del termine di iscrizione, prevista per il 30 ottobre 1996, venga prorogata fino al 31 dicembre 1996 anche allo scopo di favorire idonei interventi di infor-

mazione e formazione da parte delle associazioni di categoria, date le oggettive difficoltà incontrate dalle aziende ad ottemperare ai dettami del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995.

(4-02525)

PAROLA. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che l'ufficio tecnico erariale di Roma ha acquistato dalla società agricola Lieta del gruppo Romolo Gianni degli immobili uso uffici nella località Tor Pagnotta e La Rustica;

che secondo quanto risulta all'interrogante il valore dei suddetti immobili sull'atto di compravendita redatto nel mese di agosto, sotto diretta competenza del direttore dell'ufficio tecnico erariale di Roma e del direttore compartimentale per il Lazio, Abruzzo e Molise, è stato stimato in 4 milioni al metro quadrato per un totale di 500 miliardi;

rilevato che il valore medio di mercato per tipologie di fabbricati e zone di ubicazione non supera i 3 milioni al metro quadrato,

si chiede di sapere, qualora i dati suddetti siano confermati, quali siano le specificità da attribuire ai suddetti immobili che possano giustificare una così chiara discrepanza tra il valore medio di mercato e il valore di acquisto.

(4-02526)

DOLAZZA. - *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* - Premesso:

che in Europa esistono sei centri di ricerche aerospaziali, mentre negli altri continenti ve ne sono venticinque, con un bagaglio d'esperienze ed una tradizione di studi, di ricerca e di tecnologia applicativa quasi sempre superiore al mezzo secolo nonchè con impianti giganteschi e di sofisticata, avanzatissima tecnologia, evolutisi sulla base delle multidecennali esperienze di intenso lavoro derivante sia dal soddisfacimento delle concitate esigenze militari connesse con il contrasto fra Stati Uniti ed Unione sovietica sia dall'avvenuto, prorompente sviluppo del trasporto aereo;

che il mutamento delle condizioni geopolitiche mondiali e la situazione delle imprese di trasporto aereo generata sia dalla diffusa *deregulation* sia dalla «lunga vita» dei moderni aeromobili da trasporto, stando anche alle informazioni riportate dal settimanale «Aviation week & space technology» e da altri periodici tecnici non italiani nel 1993 - 96, hanno fatto sì che di questi centri di ricerca alcuni siano prossimi alla chiusura per inesistenza di domanda e di *input*, altri per gli stessi sintetizzati motivi mantengono un'attività minima, hanno dovuto procedere a massicci licenziamenti di personale anche con altissima qualificazione e trovano difficoltà al reperimento delle risorse per la manutenzione ed il mantenimento in efficienza degli impianti;

che non sussistono credibili e razionali previsioni sulla durata di questa condizione di stallo;

che con decisione del 1986 - pertanto in diversa condizione geopolitica internazionale e del mercato del trasporto aereo - veniva costituita la società consortile per azioni Centro italiano ricerche aerospazia-

li (CIRA) con capitale (versato di 907,5 milioni di lire) del 33,33 per cento della regione Campania e per il rimanente di industrie ed enti aeronautici; le successive metamorfosi del settore hanno fatto sì che il 36,93 per cento del capitale della scpa CIRA sia controllato dalla Finmeccanica spa (che di fatto pertanto controlla il CIRA), alla FIAT va il 9,01 per cento, il 5,8 per cento alla Aeronautica Macchi spa ed il rimanente ad azionisti minori;

che con legge n. 184 del 16 maggio 1989 erano affidate alla scpa CIRA la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere connesse con l'attuazione del programma di ricerche aeronautiche PRORA, peraltro non definito in modo convincente;

che per la realizzazione di dette opere erano stanziati 600 miliardi di lire, mentre con la legge n. 46 del 14 febbraio 1991 erano devoluti al CIRA 40 miliardi di lire l'anno, quale contributo dello Stato all'attuazione del programma PRORA;

che, sulla base di stime fornite dalla regione Campania, il complesso degli impianti, studi ed uffici del CIRA, in fase di esecuzione presso Capua, si estenderà su una superficie di 150 ettari impegnando seicento persone (oltre a cento nell'indotto), mentre il CIRA conta già duecento dipendenti fra dirigenti ed impiegati;

che sono in fase di definizione, sulla base di proposte formulate dalle stesse industrie aeronautiche azioniste del CIRA, commesse su temi di ricerca sulla cui valutazione indipendente ed autonoma non si conoscono le garanzie esistenti;

che è stato rilevato (interrogazione 4-02035 del 1° ottobre 1996) come la gestione del CIRA e del connesso programma PRORA nonché la costruzione dei relativi impianti proceda fra notevoli problemi ed episodi apparentemente inspiegabili quali difficoltà d'applicazione della normativa nazionale e comunitaria per l'affidamento di forniture e di lavori e la possibilità di ricorrere alla trattativa privata, interventi della Ragioneria generale dello Stato in materia di normativa delle trattative, una «regolamentazione degli acquisti» elaborata dallo stesso CIRA, acquisti ed affidamento della direzione dei lavori e di lavori agli stessi per la realizzazione degli impianti ad azionisti del CIRA, interventi della procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, inoltro di denunce per pretese irregolarità di gestione, tentativo della Finmeccanica di occupare al CIRA personale in esubero in altre sedi, enorme crescita dei costi e, soprattutto, profondo ed allargato malessere delle popolazioni locali le quali vedono cadere le speranze di trovare nel CIRA occupazione diretta ed indotta,

si chiede di conoscere:

la valutazione del Governo in genere e dei Ministri interrogati in particolare sulle prospettive sia d'attività effettivamente utili e remunerative che potranno essere compiute dal CIRA nel settore industriale in fase di progressivo ridimensionamento e dinanzi alle ben più consistenti esperienze, risorse e capacità della concorrenza, sia di gestione economicamente autosufficiente della scpa CIRA nelle descritte condizioni e nel prevedibile futuro dell'industria aerospaziale, italiana in particolare;

se il Governo in genere e i Ministri interrogati in particolare possano assicurare in termini inequivoci che con la scpa CIRA e

connesso programma PRORA non si stia edificando un'ennesima - come suol dirsi - «cattedrale nel deserto»:

a) con enorme ed inutile dispendio di risorse dell'intera comunità nazionale (si rammenta che le regioni, come anche la Campania, sono prevalentemente finanziate dallo Stato e che la Finmeccanica spa è società a prevalente partecipazione pubblica e lamenta tuttora perdite nell'ordine delle migliaia di miliardi);

b) con perfido e mendace indurre nelle popolazioni locali illusioni d'allargata occupazione quando fin d'ora risulta come in misura prevalente il personale del CIRA provenga da zone diverse da quella di Capua, nonchè con danni ecologici irreparabili per il territorio, il tutto a vantaggio di forti e ristretti interessi fin d'ora agevolmente identificabili;

se il Governo in genere e i Ministri interrogati in particolare si rendano conto come lo svilupparsi - per effetto del complesso di decisioni e di norme scaturite, con una certa discrezione di fatto, in diverso scenario politico italiano e su presupposti del mercato internazionale venuti meno con la fine della guerra fredda e con la liberalizzazione del trasporto aereo - dell'organizzazione del CIRA-PRORA e connesso faraonico complesso infrastrutturale rischia di produrre un'ennesima struttura permanente altamente costosa, parassitaria ed inutile, in netto contrasto con le ripetitive declamazioni dell'attuale Governo circa la necessità di eliminare le entità del genere, direttamente e/o indirettamente osigenate dai contribuenti;

se il Governo in genere e i Ministri interrogati in particolare non ritengano urgente e doveroso - previo blocco di tutte le elargizioni di pubblico denaro da parte del Tesoro e della regione Campania - avviare sia un'allargata indagine sulle vicissitudini che hanno contrassegnato finora l'esistenza del CIRA (con particolare riguardo alle intromissioni della Finmeccanica spa) anche con la finalità di identificare sprechi, irregolarità ed illegalità ed eventuali responsabilità personali da segnalare all'autorità giudiziaria, sia disporre uno studio indipendente ed affidabile (da sottoporre al Parlamento) sulle reali prospettive di mercato e di effettiva utilità del CIRA stesso al fine di procedere quindi a razionali decisioni, in aggiornamento a quelle adottate dieci anni or sono, ed infine di venire incontro seriamente con il migliore rapporto costo/efficacia alle giuste aspettative delle popolazioni locali.

(4-02527)

WILDE. - Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei trasporti e della navigazione e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Premesso:

che in data 8 novembre 1994 veniva presentata un'interrogazione a risposta scritta, la 4-02045, dallo scrivente senatore Wilde relativa ad una demolizione, ricostruzione e trasformazione d'uso, da alberghiera e residenziale, concessione rilasciata dal sindaco del comune di Sirmione in data 22 agosto 1993, n. 73, alla società Cofima con sede in via Lazzaretto 13 a Sirmione;

che tale operazione secondo lo scrivente meritava una certa attenzione e controllo, anche per il fatto che la penisola di Sirmione è soggetta a tutela ambientale; inoltre tra le richieste veniva evidenziato che l'en-

trata-uscita dei nuovi garage violava i requisiti del codice della strada; infatti il sindaco di Sirmione in data 24 novembre 1994 firmava l'ordinanza di chiusura del passo carraio per pericolosità e violazione dei regolamenti stradali, ma la provincia di Brescia prospettava altra soluzione; è interessante comunque notare che in base a tale contesto sembrerebbe che sia stata richiesta la declassazione della strada provinciale, si chiede di sapere:

se corrisponda a verità che la provincia, ente proprietario della strada provinciale n. 14 Colombare-Sirmione, nonostante la mancanza di requisiti, preferiva la conservazione dello scivolo con qualche modifica e proponeva l'installazione di uno specchio parabolico e la direzione obbligatoria a destra in uscita, ed eventualmente con quali motivazioni;

se sia vero che per il tratto Colombare-Sirmione di tale strada provinciale n. 14 è stata chiesta la declassazione a strada comunale, il che potrebbe favorire la chiusura di tutto il centro di Colombare e quindi riaprire e favorire il vecchio fortemente contrastato e dibattuto contesto della famosa bretella con svincolo non più a raso ma a quadrifoglio e su più piani;

se in merito alla suindicata possibile soluzione bretella-svincolo a quadrifoglio o semplice sottopasso esistano progetti di massima depositati presso gli organi ANAS di competenza;

se lo sviluppo edilizio e la suindicata trasformazione della destinazione d'uso dello stabile «Primavera» rientrino nelle direttive del piano o non siano stati al contrario fatti inserire nel piano a seguito di osservazioni proposte dallo stesso ufficio tecnico comunale, se corrisponda a verità che il geometra Castellazzo era allora consigliere comunale di maggioranza in carica e se fosse socio della Cofima e quindi se tale operazione risulti essere trasparente a tutti gli effetti di legge;

se si ritengano regolari e trasparenti a tutti gli effetti di legge il comportamento ed il controllo effettuati dall'ufficio tecnico comunale, specialmente in relazione ai tempi tecnici, alla demolizione-ricostruzione, al cambiamento d'uso e alla richiesta di osservazioni proposte dallo stesso ed *a posteriori*, come evidenziato nell'interrogazione 4-02045.

(4-02528)

WILDE. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che in data 28 novembre 1990 veniva emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 384, relativo all'individuazione dei «moduli funzionali» di ciascuna USL con le modalità fissate dagli articoli 47 e 116 dello stesso e le successive norme di attuazione in data 28 marzo 1991 e 24 aprile 1993;

che in data 26 luglio 1993 con note protocollo n. 158233 e n. 43827 la regione Lombardia autorizzava le USL ad individuare un numero di moduli funzionali non superiore al vincolo numerico previsto dalla legge;

che in data 1° marzo 1995 con delibera della giunta regionale lombarda n. 64536 si stabiliva il conferimento delle responsabilità di settore o modulo organizzativo, con le modalità fissate dagli articoli 47 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, limitatamente ai settori e ai moduli già determinati con deliberazioni adottate

entro il 31 dicembre 1994, nei limiti e secondo le disposizioni regionali diramate in materia e comunque non oltre l'avvio delle procedure dell'articolo 15, secondo comma, ultima parte, del decreto legislativo n. 502 del 1992;

che in data 30 agosto 1996 con atto protocollo n. 2670 indirizzato al commissario straordinario dell'azienda USL n. 17 di Salò veniva comunicata la non approvazione, ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1994, n. 412, relativa alla delibera n. 681 del 26 luglio 1996 del commissario straordinario della suindicata azienda,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga giustificata la non approvazione regionale in quanto l'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990 ha introdotto nuovi criteri in tema di «qualificazione professionale del personale medico e veterinario di posizione intermedia», considerato in particolare:

a) che l'articolo 15, secondo comma, del decreto legislativo n. 502 del 1992 ha innovato il sistema di attribuzione del modulo abolendo il «collegio tecnico»;

b) che dispone che i moduli sono conferiti direttamente dal direttore generale su proposta dei dirigenti di secondo livello;

c) che le disposizioni del decreto legislativo n. 502 del 1992 non soltanto non sottraggono alle USL il «potere-dovere di istituire i moduli», ma anzi dettano una nuova disciplina per la loro attribuzione ai singoli destinatari, il che implica la persistenza della validità del sistema;

se corrisponda a verità che il commissario dottor Mastromatteo non avesse ottemperato a tali disposizioni nei tempi imposti dalle disposizioni regionali lombarde ed eventualmente quali siano state le motivazioni;

se siano da ritenersi lecite a tutti gli effetti di legge le direttive in merito deliberate dalla regione Lombardia;

visto che l'USL n. 17 di Salò è tutt'ora priva di «moduli», quali siano le soluzioni atte ad ovviare a tale inconveniente, che determina una carenza nelle scelte di riferimento specialistico a totale danno dell'utenza e degli stessi specialisti aventi titolo.

(4-02529)

WILDE. – Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di grazia e giustizia e della sanità e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale. – Premesso:

che il problema della prostituzione nella provincia di Brescia sta assumendo dimensioni preoccupanti, così che settimanalmente vengono indette manifestazioni da parte di cittadini ed associazioni varie, ma purtroppo, pur apprezzando il lavoro della polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri nel cercare di reprimere tale attività, tali «signorine» anche se inviate davanti al magistrato vengono immediatamente rilasciate e tutto riprende come prima;

che il giornale locale «Brescia Oggi» in data 21 ottobre 1996 evidenzia il caso dell'ennesimo pirata della strada che uccide una prostituta, della quale non si conoscono ovviamente le generalità, il che conferma che il giro viene gestito da gruppi ben organizzati che detengono i

documenti di riconoscimento; tali organizzazioni dovrebbero essere ormai ben conosciute alle forze dell'ordine, anche perchè i loro appartenenti possono essere individuati non come lavoratori ma come nullafacenti;

che sempre in provincia di Brescia sul lago di Garda con la scusa del turismo la situazione sta diventando drammatica ed è stata più volte evidenziata in interrogazioni parlamentari dello scrivente, senza ottenere nessuna risposta in merito, ma anche senza aver notato nessun positivo risultato, così che si riscontrano nuovi episodi con prostitute portatrici di AIDS, omicidi, incidenti stradali; ora nella suindicata zona avvengono sistematicamente spaccate nei negozi, furti di ogni genere, così da rendere la situazione chiaramente allarmante e tale da far ritenere necessario una maggiore presenza delle di forze dell'ordine,

si chiede di sapere:

come i Ministri in indirizzo intendano risolvere tale drammatica situazione, visto che sembra esserci nella sola Lombardia un giro di 26.000 prostitute di cui solo 4.000 a Milano, e con quale motivazione e rapporto di lavoro possano giustificare la loro permanenza;

come mai le prostitute fermate ed inviate dal magistrato vengano rilasciate immediatamente, così che il giorno successivo proseguono nella stessa attività e nella medesima postazione come se nulla fosse successo, rendendo ridicolo tutto l'iter, e quindi se non sia il caso di attivare un sistema più serio, tempestivo ed efficiente che possa controllare quanto disposto dalle competenti autorità;

visti i numerosi incidenti stradali accaduti in zone ove si appostano le prostitute, se non sia il caso di attivare in merito nuove disposizioni del codice della strada atte a neutralizzare o impedire tale attività;

poichè in zone turistiche si possono individuare gruppi di persone strettamente legate a tali organizzazioni che svolgono attività microcriminali (droga e prostituzione), ma spesso presso i comandi della polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri mancano le dotazioni di uomini, come mai non si rendano sufficienti gli organici dei corpi in modo che la situazione migliori e non degeneri come al contrario sta accadendo in queste ultime settimane.

(4-02530)

PERUZZOTTI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che da oltre un ventennio alla USL n. 6 di Gallarate (Varese), oggi n. 2, il servizio di trasporto degli infermi è stato gestito dalla Croce rossa locale;

che recentemente sono sorte notevoli difficoltà nel rapporto intercorrente tra la direzione della sopra citata USL e il sottocomitato della Croce rossa italiana, difficoltà che potrebbero pregiudicare l'efficienza e la funzionalità del servizio a scapito, quindi, della salute altrui,

si chiede di conoscere:

se sia tuttora valida fra gli enti summenzionati la convenzione per l'espletamento di detto servizio, che prevedeva il comando di tre autisti dipendenti dell'USL per lo svolgimento del trasporto degli infermi, comando che è stato recentemente revocato con la destinazione ad altro incarico di detto personale, tutto ciò in aperto contrasto con quanto concordato e da decenni attuato;

se detta convenzione non ha più per l'azienda USL ragione di esistere quali siano le alternative poste in essere dall'ente per garantire sul territorio (oltre 150.000 abitanti) il soccorso e il trasporto degli infermi;

se corrisponda al vero che la gestione del servizio comporta una notevole perdita per il sottocomitato della Croce rossa italiana di Gallarate;

se corrisponda al vero che la Croce rossa italiana di Gallarate mantenga in ambito ospedaliero tutte le sue strutture senza alcuna remunerazione per l'USL in deroga a quanto disposto dalla vigente normativa che vieta allocazioni a titolo gratuito;

come si intenda intervenire per evitare che sterili diatribe tra enti e scarsa collaborazione tra i dirigenti portino ulteriori elementi di squilibrio all'interno del già fragile sistema sanitario del paese, a tutto danno della cittadinanza.

(4-02531)

NAVA, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO, DE SANTIS, MINARDO, BIASCO, CIRAMI, FUMAGALLI CARULLI, BRIENZA, TAROLLI, SILIQUINI, FAUSTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* - Premesso:

che l'Arma dei carabinieri, ogni anno, incorpora circa 14.500 militari di leva come carabinieri ausiliari, i quali, dopo un periodo addestrativo di tre mesi presso strutture formative dotate di altissima qualificazione professionale, assumono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e, come tali, vengono impiegati, come quelli effettivi, integrandosi nell'organico dell'istituzione;

che, provvedimenti inseriti nella finanziaria e le proposte del ministro Andreatta, esposte nella seduta della Commissione difesa del 19 settembre 1996, prevedono l'eliminazione a breve e medio termine della possibilità di svolgere il servizio di leva presso i corpi armati o servizi dello Stato diversi dalle Forze armate vere e proprie, inclusi i carabinieri e le capitanerie di porto;

che tali ipotesi di provvedimenti avranno effetti fortemente penalizzanti in quanto la riduzione del contingente assegnato all'Arma arrecherebbe un calo di potenzialità operativa con tutte le conseguenze inevitabili che ne possono derivare, poichè non è prevista una immediata immissione in ruolo di altrettanti carabinieri effettivi, per cui l'Arma sarebbe costretta a ridurre sensibilmente la sua presenza nel tessuto sociale e nel controllo del territorio con eliminazione anche di alcuni comandi di stazione;

che la soppressione della figura del carabiniere ausiliario porterebbe anche alla chiusura di alcune delle «scuole allievi», come quella di Benevento, che, con i suoi 1.000 allievi ogni tre mesi costituisce uno dei pochi indotti economici presenti nella zona, nonchè quelle di Chieti, Torino e Fossano, con gravi conseguenze economiche per la popolazione locale,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga di mantenere il livello quantitativo di incorporamento dei militari di leva come carabinieri ausiliari, per evitare gravi danni all'attività dell'Arma dei carabinieri, nella quale essi svol-

gono funzioni di grande rilievo di impegno paritario al personale effettivo;

se non si ritenga di mantenere il periodo addestrativo di tre mesi previsto per la loro qualificazione di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per non disperdere professionalità e strutture addestrative quali la scuola militare di Benevento.

(4-02532)

CALLEGARO. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che presso l'Università di Verona si è verificato un grave episodio: 23 lettori di lingua straniera sono stati licenziati in tronco perchè hanno opposto rifiuto all'intimazione del Magnifico rettore di compiere atti che avrebbero comportato la perdita dello *status* di lettore con funzione di docente, funzione per la quale erano stati assunti stipulando regolare contratto *ad personam*;

che sulla questione del trattamento dei lettori delle università italiane è in piedi una vertenza decennale, su cui si sono pronunciati vari organismi europei, tra cui lo stesso Parlamento europeo, che nel novembre 1992 «ha avviato un procedimento *ex* articolo 169 del Trattato di Roma contro le autorità italiane allo scopo di adeguare la situazione, così come interpretata dalla Corte di giustizia»;

che sempre il Parlamento europeo nella sessione del 13 luglio 1995 votava una risoluzione in cui ribadiva le critiche alle competenti autorità italiane per gli abusi e le illegalità nei rapporti con i lettori di lingua straniera e si faceva carico «di far presente al Governo italiano la preoccupazione del Parlamento europeo per il trattamento dei lettori di lingua straniera»;

che il consiglio di amministrazione dell'Università di Verona con delibera del 20 maggio 1994 decideva unilateralmente di declassare la funzione di docente, sempre svolta dai lettori in stretto e organico rapporto con il titolare di cattedra loro superiore, al ruolo di tecnici di laboratorio;

che i lettori resistevano alle azioni di declassamento, opponendo, con l'assistenza del loro legale avvocato Lorenzo Picotti del foro di Verona, reiterati rifiuti a trasferirsi al centro linguistico di ateneo (CLA), destinato statutariamente alle attività degli esperti collaboratori linguistici con funzioni di sostegno tecnico ai docenti (uso della strumentazione di laboratorio), per l'esplicazione delle quali i lettori, tra l'altro, non constano neppure delle abilità e competenze richieste da questo ruolo;

che i lettori hanno continuato a svolgere le loro funzioni all'interno degli istituti di appartenenza o, per sole cause di forza maggiore (ristrutturazione degli edifici scolastici), all'interno degli spazi occupati dal CLA, come richiesto dal rettore, con ciò non creando, nell'uno e nell'altro caso, all'università e all'utenza alcun disagio e alcuna forma di disservizio;

che in seguito a tale opposizione, con lettera raccomandata AR del 2 ottobre 1996, si comunicava il provvedimento del licenziamento di tutti i 23 lettori di madrelingua dell'Università di Verona e che tale provvedimento è configurabile come una misura «di ritorsione ingiustificata

contro gli insegnanti quale reazione alla loro azione sindacale», stigmatizzata e paventata dal Parlamento europeo nella già citata risoluzione del 13 luglio 1995,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare per risolvere il problema dell'adeguamento del trattamento dei lettori di lingua straniera che lavorano nelle università italiane;

se e come si intenda intervenire per favorire la revoca del provvedimento di licenziamento da parte dell'Università di Verona.

(4-02533)

SPERONI. - *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Ricordando gli impegni assunti nel programma di Governo in favore di una valorizzazione del sistema scolastico, si chiede di conoscere quale sia il giudizio del Ministro sul piano di razionalizzazione definito dal provveditore agli studi di Varese e se, in particolare, il Ministro ritenga congruo con detti impegni che la scuola media statale «L. Da Vinci» di Castellanza non abbia avuto l'assenso alla richiesta di un aumento delle prime classi (nonostante tale richiesta fosse stata avanzata sulla base delle valutazioni sulla capienza delle aule espresse dalla competente USL ed in ottemperanza alla legislazione sull'edilizia scolastica) e non abbia avuto tuttora riscontro alla domanda di attivazione di insegnamenti di sostegno in favore di alunni disagiati e portatori di *handicap*.

(4-02534)

VALENTINO. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che la morte per tumore sfiora ormai il 30 per cento delle cause di decesso e che a dispetto di quanto divulgato in questi ultimi anni, e cioè che il 50 per cento delle neoplasie sarebbero guaribili, non solo l'incidenza dei tumori è aumentata ma anche l'aggressività biologica del tumore stesso;

che le terapie adottate sono costituite perlopiù da sottoposizione a chemioterapia, i cui devastanti effetti si rivelano, spesso, solo un inutile calvario per gli ammalati, e che l'entità e la gravità delle sofferenze provocate dalla chemioterapia superano quelle prodotte dal cancro;

che gli sconcertanti dati relativi alla mortalità per cancro devono condurre ad un ripensamento sulla reale efficacia delle attuali misure preventive, educative, terapeutiche adottate in oncologia, nonché ad un onesto e sereno riconoscimento della loro sostanziale inefficacia;

che numerose ricerche sono state compiute in materia, e tra queste gli studi del professor Luigi Di Bella, scienziato e medico di straordinaria capacità ed esperienza clinica, che, già nel 1963, partendo dalla scoperta del dermatologo statunitense Lerner - a cui si deve l'individuazione nell'epifisi di una sostanza cui venne attribuito il nome di melatonina - ed intuendo le enormi potenzialità terapeutiche di tale sostanza, iniziava su di sé la sperimentazione, assumendone dosi crescenti sino a raggiungere livelli elevatissimi ma perfettamente tollerati;

che numerose sono le testimonianze ufficiali a favore della terapia sperimentata dal professor Di Bella e tra queste non solo quelle dei 66 pazienti cui fu somministrata (nel 1973) la cura in questione e che a

tutt'oggi godono di buona salute, ma anche dell'Archiginnasio, la prestigiosa sede della Società medico-chirurgica bolognese, che riferisce di casi di guarigione da leucemia;

che nel corso di questi ultimi 20 anni il professor Di Bella ha potenziato l'azione della sua cura destando l'ammirato interesse del mondo scientifico straniero e conducendo illustri luminari a dichiarare che le sue ricerche, per le loro vastissime, innovative e insperate implicazioni terapeutiche, avrebbero meritato i riconoscimenti più prestigiosi;

che malgrado una produzione scientifica imponente, malgrado i successi conseguiti nella cura di un altrettanto imponente numero di pazienti il contributo che il professor Di Bella ha dato alla scienza è stato ignorato se non considerato con malcelata ostilità dalle competenti istituzioni e dal mondo accademico e ospedaliero;

che, addirittura, si è giunti mediante decreto-legge (poi decaduto) a bloccare la prescrizione e gli studi sulla melatonina (*Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 27 marzo 1996) con la pretestuosa, seppur formalmente corretta, motivazione di incompleta sperimentazione tossicologica, contrariamente a quanto affermato, invece, da migliaia di pubblicazioni scientifiche che ne hanno dimostrato l'assoluta atossicità, sino a renderla commerciabile nei supermercati di vaste aree del mondo come integratore alimentare;

che, recentemente, a seguito di numerosissime sollecitazioni da parte di medici e pazienti, la Commissione unica del farmaco ha messo all'ordine del giorno l'argomento degli studi del professor Di Bella e, pare, si attende semplicemente la richiesta scritta del professor Di Bella per autorizzare la sperimentazione presso le cliniche universitarie e gli ospedali interessati al nuovo metodo di cura;

che, nonostante le confortanti sopracitate ultime notizie, rimarrebbero comunque forti resistenze da parte di quei «centri di potere» che hanno in passato ostruito il percorso degli studi effettuati dal professor Di Bella sia all'interno della stessa Commissione unica del farmaco che negli ambienti politico-finanziari e dell'informazione,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare per impedire che eventuali «influenze» possano, ingiustificatamente, come già avvenuto in passato, determinare il mancato impiego di una terapia la cui atossicità e la cui efficacia sono state confermate da studi e sperimentazioni ormai pluridecennali e la cui applicazione può rappresentare per molti ammalati di tumore una più valida ed indolore alternativa alle terapie tradizionali.

(4-02535)

MACERATINI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il signor Claudio Anastasi ebbe a presentare nel 1991 un esposto al consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Avezzano contro l'avvocato Bruno di Berardino;

che il detto esposto configurava un comportamento censurabile del predetto professionista che in un primo tempo aveva svolto attività defensionale per il signor Anastasi contro i signori Borgi Quintilio e Giuseppe e che successivamente aveva assunto la difesa giudiziale dei predetti signori Borgi contro il signor Anastasi;

che sull'argomento è stata presentata nel marzo 1994 dallo scrivente l'interrogazione Camera 4-22189 rimasta senza risposta,

si chiede di sapere se risulti quali iniziative siano state assunte dall'ordine forense di Avezzano in ordine ai fatti riferiti in premessa, le ragioni per le quali a far tempo dal 1991 il signor Claudio Anastasi non sia stato neppure sentito dal predetto ordine forense di Avezzano e se il Governo non ritenga di dover intervenire perchè i poteri di vigilanza disciplinare vengano sollecitamente esercitati dall'organo al quale il cittadino Claudio Anastasi si è rivolto, sinora inutilmente.

(4-02536)

PIERONI. - *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che da notizie stampa risulta che il dottor Michele De Feis è stato nominato prefetto a Trieste;

che nel 1994 il prefetto Michele De Feis è stato rimosso dal suo incarico alla prefettura di Vicenza per aver dato l'autorizzazione il 14 maggio dello stesso anno alla manifestazione organizzata dagli *skinhead* contro i principi fondamentali della nostra Repubblica;

che in quell'occasione i *naziskin* si presentarono con svastiche e croci celtiche, urlando slogan contro la Repubblica e rifacendosi a quei comportamenti tipici della cultura nazista;

che a seguito dei sopra citati episodi la procura di Vicenza ha aperto un'inchiesta,

si chiede di sapere quale sia stato l'esito dell'inchiesta promossa dalla procura di Vicenza e quali provvedimenti disciplinari siano stati intrapresi nei confronti del dottor Michele De Feis, che attualmente risulta essere stato promosso e nominato prefetto di Trieste.

(4-02537)

BARRILE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che da parte della comunità italo-venezuelana da tempo viene insistentemente rivendicato il diritto a beneficiare di una seria e corretta informazione culturale e giornalistica da parte della RAI mediante RAI International;

che la strategia di RAI International in Venezuela non tiene conto del diritto dell'utenza italo-venezuelana ed inoltre tale comportamento è diametralmente opposto a quello tenuto da altri paesi europei che contano comunità altrettanto numerose;

che alla comunità italiana era stata data garanzia di stabilità di segnale tale da indurla a fare grossi investimenti (acquisto di paraboli-
che, eccetera);

che il palinsesto dei programmi viene gestito con grande approssimazione e scarsa professionalità (messa in onda di programmi e film vecchi ed inattuali, interruzioni illogiche di manifestazioni sportive);

che la RAI International ha venduto i diritti di trasmissione ad un imprenditore arabo il quale a sua volta ha rivenduto i diritti ad una società venezuelana che intende criptare il segnale ed imporre canoni esosi che per molti diventano un lusso insostenibile con inoltre la necessità di cambiare tutta l'impiantistica di ricezione;

considerato che occorre una maggiore attenzione e rispetto verso tanti connazionali che vogliono mantenere un contatto costante con la cultura e gli avvenimenti italiani e che di ciò non possono essere privati;

ritenuto necessario verificare tutta la strategia di RAI International per il Venezuela,

si chiede di sapere:

le condizioni con cui RAI International abbia venduto i diritti di trasmissione in Venezuela ed in particolare quali siano i diritti oggetto del contratto;

chi sia il contraente;

se risulti che tali diritti siano stati rivenduti e se di tale ulteriore transazione la RAI avesse cognizione ed in tal caso se si ritenga che i diritti legittimi degli utenti italo-venezuelani siano stati tenuti in considerazione e tutelati;

quali iniziative il Governo italiano intenda assumere al fine di tutelare e garantire il diritto all'informazione dei cittadini italiani in Venezuela.

(4-02538)

BARRILE. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* - Premesso:

che da tempo la comunità italo-venezuelana tramite la FAIV (Federazione delle associazioni italo-venezuelane) ha intrattenuto rapporti epistolari con vari responsabili del CONI (presidente dottor Pescante, dottor Paroni, settore relazioni esterne, dottor Morale, servizio promozioni sportive, professor Maffei) senza ricevere risposta alcuna;

che da parte della FAIV, alla quale sono associati 35 centri sociali in tutto il Venezuela, comprendendo circa 420.000 iscritti, è stata richiesta al CONI la possibilità di iscrivere i propri rappresentanti ai Giochi della gioventù, come sono iscritte le altre comunità italiane all'estero;

che è stata avanzata la possibilità di ricevere filmati VHS riguardanti le varie discipline sportive al fine di essere di aiuto alla formazione dei giovani italo-venezuelani i quali, singolarmente oppure a squadre, sono campioni nel paese ospitante e costituiscono una realtà affermata per l'attività dei centri sociali;

che è stata richiesta la partecipazione di istruttori CONI a *stage* nei vari centri italo-venezuelani al fine di elevare il livello di conoscenza tecnico-sportiva dei giovani e dei loro allenatori;

che è stata richiesta la possibilità di ospitare la squadra giovanile di pallanuoto italiana per degli incontri con la squadra italo-venezuelana che si è classificata al primo posto negli ultimi campionati venezuelani;

considerato che l'attività sportiva è una delle principali dei centri italo-venezuelani ed insieme all'attività culturale costituisce un mezzo per mantenere vivo il rapporto con la lingua e la cultura dell'Italia,

si chiede di sapere cosa pensi il Ministro in indirizzo dell'atteggiamento tenuto dal CONI per i fatti sopra indicati e cosa intenda fare per le giuste e sacrosante richieste che provengono da una terra così lontana ma che vuole, attraverso lo sport, e quant'altro possibile, mantenere vivo il legame con le proprie origini italiane.

(4-02539)

PAPPALARDO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che l'articolo 1, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, stabilisce, tra l'altro, che le posizioni dei professori universitari fuori ruolo eccedenti il terzo anno, anche se già conseguite alla data di entrata in vigore della legge stessa, cessano di avere efficacia alla fine dell'anno accademico 1995-1996;

che tale disposizione risulta di dubbia costituzionalità, perchè sottopone a diverso trattamento dipendenti statali che versano nella medesima situazione giuridica e di fatto;

che numerosi TAR hanno ordinato la sospensione dell'esecuzione dei decreti rettorali di collocamento a riposo, tenendo conto sia del danno grave ed irreparabile sia dell'iniqua incidenza della disposizione di legge su rapporti pregressi e consolidati e riconoscendo così l'irragionevolezza della retroattività della norma;

che viceversa la II sezione del TAR della Puglia ed una delle sezioni del TAR della Lombardia, in contrasto con le pronunce di tutti gli altri magistrati amministrativi, hanno respinto la domanda di sospensiva, con danno esclusivo di alcuni professori universitari fuori ruolo,

si chiede di sapere se non si ritenga di porre rimedio alla sperequazione sopra denunciata almeno con una circolare che imponga ai rettori di mantenere in servizio fuori ruolo tutti i docenti interessati, nelle more della pronuncia della Corte costituzionale, in tal modo arrecando serenità ed equilibrio nell'ambiente accademico ed eliminando deplorevoli sperequazioni.

(4-02540)

BORTOLOTTI, MANCONI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Considerato:

che, nella notte tra il 23 e il 24 agosto 1996, in località Pozzoleone, in provincia di Vicenza, una pattuglia dei carabinieri fermava un gruppo di giovani e perquisiva i fermati; il controllo non dava alcun esito e, tuttavia, i carabinieri trasferivano le sette persone al pronto soccorso di Thiene; qui venivano obbligate a sottoporsi all'esame delle urine per accertare se si trovassero «...sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope...» (articolo 187 del codice della strada); l'analisi risultava positiva per sei di loro, che venivano portati in caserma; qui venivano ritirate le patenti di due dei fermati e, per altre quattro, venivano avviate le procedure di «revisione»;

che nel 1995, nella provincia di Vicenza, sono state ritirate moltissime patenti a seguito dell'applicazione dell'articolo 187 del codice della strada;

che, secondo la legge n. 162 del 1990, il ritiro della patente è previsto soltanto in presenza del corpo del reato, cioè il possesso di droga, ancorchè in quantitativi ridotti; tanto più è importante ricordare questo fatto perchè, alla prima infrazione, i consumatori di droga leggera hanno la possibilità di evitare la sanzione amministrativa (e quindi il ritiro della patente);

che il codice della strada dovrebbe essere basato sul criterio di prevenire e colpire i comportamenti che sono più pericolosi per la sicurezza stradale;

che statistiche a livello mondiale indicano nell'abuso di alcool il fattore determinante (circa il 50 per cento) degli incidenti stradali;

che ricerche autorevoli hanno dimostrato che gli individui sotto gli effetti dei derivati dalla canapa indiana possono avere una alterazione della capacità di guida, ma in misura minore di quella provocata dall'alcool (guida meno aggressiva e meno veloce);

che, inoltre, è indiscutibilmente provato che, quando gli effetti dei derivati dalla canapa indiana si sono esauriti (due o tre ore dopo il consumo del cosiddetto «spinello»), i consumatori ritornano in una condizione di completa normalità psichica e comportamentale; non esiste quindi alcun motivo per trattare i consumatori di derivati dalla canapa indiana più severamente di quelli di alcool;

che la formulazione attuale dell'articolo 187 del codice della strada crea una situazione di privilegio per i consumatori di alcool rispetto a quelli di derivati dalla canapa indiana; infatti, a chi guida in stato di ubriachezza la patente viene sospesa; per chi usa derivati dalla canapa indiana, la patente viene non soltanto sospesa, ma anche sottoposta a revisione, vale a dire che la validità della patente è condizionata ad una serie di esami medici;

che l'uso scorretto del test delle urine, che non dimostra una intossicazione in atto ma un uso nel passato (anche più di un mese prima), mette i consumatori di derivati dalla canapa indiana in una situazione ancora più sfavorevole; i rischi di sanzione per chi fa uso di alcool sono enormemente inferiori a quelli che corre chi usa derivati dalla canapa indiana perchè rischia la sospensione, ma non la revoca della patente, e perchè rischia soltanto se è intossicato quando guida;

che, di fatto, chi usa derivati dalla canapa indiana rischia di perdere la patente anche soltanto per aver fumato uno spinello più di un mese prima di trovarsi alla guida;

che il rischio è minore per chi fa uso di eroina o cocaina: il test delle urine resta positivo soltanto per un massimo di 72 ore dall'ultima assunzione;

che si verifica il paradosso di un codice della strada che incoraggia i comportamenti più rischiosi,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si intenda intervenire per modificare il codice della strada, ristabilendo una parità di trattamento per uso di alcool e di altre droghe;

se, in particolare, non si intenda eliminare le ambiguità della lettera *f*, «sostanze psicoattive», dell'appendice seconda, articolo 320 (malattie invalidanti), al titolo quarto del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

se non si intenda intervenire per sostituire le analisi delle urine con tecniche capaci di dimostrare l'effettivo stato di alterazione psico-fisica;

se non si ritenga che sarebbe più opportuno concentrare le energie delle forze dell'ordine nella tutela della sicurezza sulle strade, anzichè disperderle in iniziative di nessuna utilità.

(4-02541)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-00375, del senatore Russo Spina, sulla grave situazione della popolazione degli indios di Roraima (Brasile);

3-00378, dei senatori Squarcialupi ed altri, sull'istruzione di base nei paesi in via di sviluppo;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00377, del senatore Besostri, sui disagi della circolazione stradale nel territorio della provincia di Lecco;

3-00380, del senatore Camber, sulla soppressione dei finanziamenti per la scuola di finanza di Gorizia;

3-00382, dei senatori Reccia ed altri, sull'inquinamento acustico nelle aree limitrofe agli aeroporti;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00381, del senatore Germanà, sulla pesca dei molluschi bivalvi.

Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo

In data 21 ottobre 1996 i senatori Del Turco e Contestabile hanno trasformato l'interrogazione con richiesta di risposta orale 3-00225 in interpellanza 2-00116.

In data 21 ottobre 1996 i senatori Salvi ed altri hanno trasformato l'interrogazione con richiesta di risposta orale 3-00362 in interpellanza 2-00117.

